

QUADERNI DI ERGA-LOGOI

DIREZIONE

Cinzia Bearzot

COMITATO SCIENTIFICO

Ralf Behrwald

Serena Bianchetti

Giovannella Cresci

Lia Raffaella Cresci

Michele Faraguna

Massimo Gioseffi

Franca Landucci

Dominique Lenfant

Lauretta Maganzani

Daniela Manetti

Umberto Roberto

Marco Sannazaro

Riccardo Vattuone

José Vela Tejada

Robert Wallace

Le opere pubblicate nella Collana
sono sottoposte in forma anonima ad almeno due revisori.

Maria Federica Petraccia

INDICES E DELATORES NELL'ANTICA ROMA

Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias

ISSN 2283-7124
ISBN 978-88-7916-701-7

Copyright © 2014

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

www.lededizioni.com - www.ledonline.it - E-mail: led@lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <mailto:segreteria@aidro.org>
sito web www.aidro.org <http://www.aidro.org/>

In copertina:
Particolare della colonna Traiana

Videimpaginazione: Paola Mignanego
Stampa: Digital Print Service

Sommario

Introduzione	7
I. Nascita dei nomi <i>index</i> e <i>delator</i>	11
II. Alcune puntualizzazioni	17
III. <i>Indices</i> e <i>delatores</i> nella storia di Roma	25
IV. Lo Stato interviene	69
V. Il <i>senatus consultum Turpilianum</i> (61 d.C.)	89
VI. <i>Indices</i> e <i>indicia</i> di donne e schiavi	95
Considerazioni finali	113
Riferimenti bibliografici	117
Indice dei nomi di persona	123

Introduzione

Oh arte divina della sottigliezza e della segretezza! Per tuo mezzo impariamo ad essere invisibili e a non essere uditi, e così possiamo tenere il destino del nemico nelle nostre mani.

(Sun Tzu, *L'arte della guerra*, 5, 9)

I metodi per l'acquisizione di informazioni a Roma antica sono ancor oggi avvolti da un alone di mistero. Pochissimo sappiamo di tale argomento che tanta parte ha avuto nel corso della storia dell'uomo.

Spiare e informare sono delle attività che accompagnano l'uomo fin dall'inizio della storia ed hanno sempre avuto un'importanza notevole per chi si trovava a capo di un'organizzazione politica.

Come tutte le società complesse, anche i Romani si resero conto che per diventare, e poi restare, una potenza, uno Stato deve ricorrere anche a metodi poco ortodossi e non sempre eticamente corretti. Per quanto essi lo negassero, e per quanto spesso gli storici abbiano finto di non vedere, i Romani non si fecero scrupoli d'impiegare mezzi clandestini per avvantaggiarsi rispetto ad un nemico interno od esterno e preservare, anzi salvaguardare, la *salus rei publicae*: tra questi mezzi rientravano senza dubbio le attività di spionaggio e delazione.

I cittadini erano assillati, controllati fino all'esasperazione, persino uccisi in nome della sicurezza dello Stato¹. Peggio ancora: il concetto di sicurezza dello Stato cambiava a seconda dell'interpretazione e dell'atteggiamento della classe dirigente e/o dell'Imperatore. Ecco che mutavano quindi, a seconda del periodo, i metodi utilizzati per garantire e salvaguardare le istituzioni e ai servizi di informazione propriamente detti, si aggiungevano *indices* e *delatores*, soggetti individuali il cui ruolo di informatore professionale era distinto a seconda del momento storico e della partecipazione o meno al crimine denunciato².

¹ Sullo spionaggio nell'antica Roma cf. in generale Liberati - Silverio 2010; Petracchia 2012.

² Brizzi 1982, 1: «Un moderno servizio segreto si articola in strutture tenute rigorosamente separate tra loro, al fine di garantirne l'efficace funzionamento e di assicurare la

Come sottolineato giustamente dal Silverio, uno spoglio sistematico delle fonti sui due termini «porta alla conclusione dell'esistenza di un nesso tra i tipi di repressione criminale esistente in un dato momento l'impiego ed il significato assunto dai termini *index*, *delator* o *accusator* ed induce a ritenere che l'eventuale valore esclusivo di *index* per significare il solo correo dissociato debba essere ristretto al periodo delle *quaestiones perpetuae* sillane e post-sillane ed al solo vocabolario tecnico del processo»³.

La presente ricerca si colloca nell'ambito di una più vasta indagine volta ad individuare come venissero gestiti il reperimento e la ricezione delle informazioni nell'Urbe e, più nello specifico, si propone di studiare l'origine della figura dell'*index* e del *delator*, risalendo fino alle prime testimonianze di vicende processuali nelle quali essi si trovarono implicati.

Si intendono inoltre individuare i tipi di *praemia*, ossia quanto gli *indices* e i *delatores* ricevevano in cambio dei loro *indicia*; infatti, se ai correi dissociati (*indices*) veniva assicurata l'impunità, ai *delatores*, i quali invece non avevano collaborato nella realizzazione o progettazione del crimine, venivano offerte somme di denaro o cariche politiche.

Verrà analizzato anche il procedimento mediante il quale l'*indicium* era ricevuto, a chi dovesse essere riferito e quale magistrato fosse poi competente a negoziare *praemia*. Infine, si darà conto degli organi preposti al controllo della spontaneità, validità e veridicità dell'*indicium*, nonché di quelli incaricati di disporre il *praemium* spettante all'*index* o al *delator*.

Si è ritenuto infine importante analizzare quali fossero le persone legittimate a fornire gli *indicia* e quali invece non avessero tale legittimazione, scorgendo altresì in quali *crimina* si potessero utilizzare le delazioni (autorizzate da apposita normativa): particolare attenzione è stata riservata allo studio della legittimazione di donne e schiavi, figure particolari per quanto riguarda la sfera processuale.

La necessità di ricomporre in una visione d'insieme armonica schegge di documentazione ha imposto la ricostruzione del contesto storico e narrativo di ciascuna fonte esaminata. Estrapolare, infatti, la documentazione superstita dallo sfondo storico in cui è inserita significava privarsi della possibilità di comprenderla.

L'indagine abbraccia un arco di tempo molto ampio che va dall'età monarchica al tardo impero ed ha evidenziato come durante il Principato

segretezza delle operazioni. Accanto ai reparti investigativi di Stato, creati per la protezione della sicurezza nazionale [...], stanno i servizi di informazione, che hanno il compito, viceversa, di carpire i segreti non solo dei potenziali nemici, ma persino degli alleati».

³ Silverio 2011, 253.

augusteo queste due funzioni raggiungessero il loro definitivo «punto d'arrivo», completando il loro sviluppo.

Fra le fonti che la tradizione diretta ci ha tramandato, un ruolo di primaria importanza, accanto a quelle letterarie ed epigrafiche, spetta inequivocabilmente ai testi giuridici che costituiscono lo scheletro della presente ricerca.

I passi sono stati scelti e riprodotti con una certa ampiezza, in modo da rendere evidente, ove possibile, la situazione in cui *indices* e *delatores* operavano o si trovavano coinvolti.

Muovendo da un riesame di precedenti studi come ad esempio quello dell'Humbert, del Rivière, del Silverio e dello Sciortino⁴, si è venuto così delineando uno *status quaestionis*, quale base per una ricostruzione storica e sociale di queste due tipologie di persone.

Desidero ringraziare gli amici e i colleghi che si sono gentilmente resi disponibili a discutere con me alcuni aspetti di questo lavoro, in particolare Alfredo Buonopane, Roberto Scevola, Emilia Michelazzi e Giulia Salvo.

Un pensiero speciale va a Giovanni Forni e a Maria Gabriella Angeli, che ho avuto la fortuna di conoscere e il cui ricordo rimarrà in me sempre vivo.

⁴ Humbert 1900a, 54-55; Humbert 1900b, 468; Rivière 2002; Sciortino 2011; Silverio 2011. Cf. De Ruggiero 1910, 1593-1594; Boissière 1911; Zijlstra 1967; Fanizza 1988; Cerami 1998; Russo Ruggeri 2011.

I

Nascita dei nomi *index* e *delator*

Nemo malus felix, minime corruptor.

(Iuv. 4, 8)

Una canaglia non è mai felice e men che meno un corruttore.

Il Rivière¹ opera la seguente distinzione tra la categoria degli *indices* e quella dei *delatores*: «La définition des délateurs s'inscrit à l'origine dans le contexte de la procédure accusatoire. En toute rigueur, il aurait donc fallu écarter les simples *indices* qui ne participaient pas directement à des poursuites devant un tribunal, en tant qu'*accusatores*».

Il primo passo decisivo verso una «omologazione» dei due termini si compie in età imperiale, quando *index* è spesso utilizzato come vocabolo alternativo a *delator*, considerato che entrambi portano a conoscenza dell'organo giudicante un fatto delittuoso. Perduto quindi l'uso tecnico originario di *index*, sopravvive il valore della parola quale si trova nei testi letterari con il significato di «collaboratore di giustizia» inteso in senso lato. Nonostante le numerose attestazioni di *indices* e di *delatores* arrivate fino a noi, che si trovano qui raccolte, vien fatto più volte di pensare sia agli autori sia ai destinatari degli scritti in nostro possesso. Rispetto alle nostre esigenze d'informazione, troppo spesso la definizione dei compiti di chi agisce in determinate circostanze rimane imprecisa, se non del tutto sottintesa, poiché il lettore di allora ne sapeva molto più di noi. Ad ogni modo la ricchezza della documentazione giuridica e letteraria, con tutti i limiti imposti a chi si accinga a sfruttarla, permette di gettare uno sguardo sulle diverse attribuzioni degli *indices* e dei *delatores* per un arco cronologico che si estende dall'età monarchica alla tarda età imperiale.

¹ Rivière 2002, 501.

INDEX

La parola *index* in latino designa colui che mostra o indica qualche cosa con la parola², ma in alcune fonti questo termine è usato per indicare anche i semplici testimoni o informatori e questo fenomeno si evidenzia soprattutto nelle *quaestiones* pregraccane, nelle quali succede appunto che con lo stesso vocabolo vengono indicati informatori e correi dissociati³.

Si suole definire *index* colui che, dietro promessa di impunità, denuncia le trame segrete del crimine del quale è egli stesso compartecipe⁴:

[...] *index est autem qui facinoris cuius ipse est socius latebras indicat impunitate proposita.* (Ps. Asc. in Div. Caec. 197 Stangl.)

[...] ma è *index* colui che, dietro promessa di impunità, denuncia le trame segrete del crimine del quale è egli stesso compartecipe.

In età monarchica e in età repubblicana gli *indices* o correi dissociati sono coloro che, avendo partecipato all'organizzazione criminale e alla sua attività, contribuivano a svelarne le trame eversive dietro promessa di impunità.

Si deve aspettare il II secolo a.C. per poter avere una significativa differenziazione nell'uso del termine, che grazie al passaggio al sistema accusatorio, specialmente nelle *quaestiones publicae*, veniva usato solo per indicare il correo dissociato.

Infatti, le *quaestiones publicae*, ovvero quelle che riguardano reati lesivi dell'intera comunità, si svolgevano non più davanti a giurie popolari, bensì davanti ad apposite commissioni che venivano istituite *ad hoc* dalle leggi e per avviare tali processi era necessario un pubblico accusatore.

Si viene quindi distinguendo il ruolo del pubblico accusatore, che era solo un informatore che rendeva edotto il magistrato di un *crimen* nel quale non era coinvolto, dall'*index* vero e proprio, inteso come correo dissociato.

Come sostiene il Varvaro, a partire dal I secolo a.C. la parola *index*, il sostantivo *indicium*⁵ e il verbo *indico*, appartenenti alla stessa famiglia

² Cf. Walde 1910, 349.

³ Cf. i passi nei quali Livio tratta della questione dei Baccanali (Liv. 39, 9, 1; 39, 13, 1; 39, 13, 5; 39, 14, 3; 39, 19, 3), dai quali si trae che il termine *index* viene indistintamente usato sia per la liberta Ispala Fecenia, che senza dubbio era una correa dissociata, sia per Ebuzio, che invece non era ancora un correo nel momento in cui si è rivolto al console per fornire la *notitia criminis*.

⁴ Vd. Varvaro 2008, 386.

⁵ Questo termine viene usato come aggettivo (o *indicium adferre*) in diversi passi: Cic. *Sest.* 69, 145: [...] *ad vos indicia* [...] *detuli* (come *indicium deferre*); Cic. *Clu.* 66, 186: [...] *indicium sceleris* [...] *in indicium adferes*; e ancora Cic. *Flac.* 40, 102: [...] *periculorum indicia ad me et senatum attulisti*.

semantica, si trovano impiegati «nelle fonti con una certa omogeneità per denotare chi, coinvolto in prima persona nell'organizzazione o nell'esecuzione di un crimine, ne avesse poi svelato le trame dietro promessa di impunità, accusando gli altri partecipanti all'azione delittuosa»⁶.

Questa definizione deriva dalla disamina del paragrafo 34 della *Divinatio in Caecilium* di Cicerone pronunciata nel 70 a.C., che fornisce una chiara idea del significato del termine *index* e lo definisce come colui che svela le segrete trame del reato del quale è stato complice, ricevendo in cambio l'impunità o altri tipi di premi che vengono stabiliti volta per volta dal magistrato competente, sulla base di una valutazione che tiene conto della spontaneità della delazione e del peso assunto da questa all'interno delle indagini⁷.

Nel I secolo a.C. sembra quindi che esistesse già una definizione esauritiva e chiara del termine⁸: l'*index* forniva solamente le denunce, le prove e gli indizi ma senza rivestire alcun ruolo all'interno del processo⁹. In età imperiale, esso è sovente confuso con il *delator*, sulla base del comune denominatore rappresentato dalle notizie di reato che entrambi portano a conoscenza dell'organo giudicante, anche senza formalizzare alcuna accusa¹⁰. È infatti grazie all'accentramento del settore criminale in capo allo Stato, settore al quale in precedenza i cittadini potevano accedere con le loro delazioni, che vennero a sbiadirsi, soprattutto a partire dall'età severiana, le differenze tra le varie tipologie dei collaboratori di giustizia sino a scomparire del tutto in riferimento a circostanze attinenti all'ordine pubblico e all'aspetto economico. In effetti sono le stesse fonti giuridiche di epoca imperiale ad impiegare come sinonimi *index*, *delator*, *accusator* e le forme derivate¹¹. Ad esse va aggiunto quanto affermato da Ulpiano: *Indicasse est detulisse, arguisse accusasse et convicisse*¹². Verso la fine del VI secolo d.C. infine, Isidoro di Siviglia afferma che *index*, da *indicare*, significa delatore¹³.

⁶ Cf. Varvaro 2008, 385.

⁷ Cic. *Div. Caec.* 11, 34, e Ps. Asc. in *Div. Caec.* 197 Stangl. Si noti sin da ora che quest'ultima fonte nomina, tra i benefici premiali, soltanto l'*impunitas*, senza menzionare *praemia* in denaro. Vd. anche Cic. *Clu.* 38-39; *Flac.* 96; *Mur.* 42; *Parad.* 46; *Q. Fr.* 2, 3, 5; *Sul.* 17, 41. Cf. Silverio 2011, 250.

⁸ Cic. *Div. Caec.* 11, 34, e Ps. Asc. in *Div. Caec.* 34.

⁹ Come osservato anche da De Marini Avonzo 1957, 72.

¹⁰ Cf. *Ov. am.* 2, 8, 25; *met.* 7, 8, 24; *Sen. con.* 8, 6, 6; 7, 1, 24; *Quint. decl.* 32, 2; *inst.* 7, 2, 54; 11, 1, 81; *Svet. Iul.* 17, 1; *Tib.* 73, 1; *Nero* 39, 2; *Plin. ep.* 10, 96, 6.

¹¹ *Dig.* 37, 14, 10 e 50, 16, 197: *Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est nisi abolitionem petit*. Cf. Silverio 2011, 262.

¹² *De verb. sign.* 1, 16 (*Ulp. Dig.* 50, 16, 197).

¹³ *Isid. orig.* 10, 147.

DELATOR

Nel processo penale degli ultimi tempi della repubblica e dei primi dell'impero, *delator* è colui che denuncia un fatto altrui criminoso, senza che da esso egli abbia ricevuto danno morale o materiale. In latino, il termine *delator*, da *delatus*, participio passato di *deferre*, indica per i Romani sia colui che denuncia reati (propone cioè una *denuntiatio*) o segnala schiavi fuggitivi, fedecommessi nascosti ed eredità vacanti, sia il privato accusatore per desiderio di guadagno. Nella sua accezione originaria, riferita a colui che segnala all'autorità azioni illegali compiute dai cittadini, non ha il senso negativo che assumerà più tardi in età imperiale, quando spesso la delazione diventa strumento di invidia, vendetta, illecito arricchimento ... calunnia.

Questo aspetto risulta evidente in autori cristiani come Tertulliano e Lattanzio¹⁴ e connota il delatore come colui il quale, per lucro, per spirito di vendetta, per servilismo, per paura fornisce segretamente all'autorità, giudiziaria o politica, informazioni compromettenti a carico di altri o denuncia il nome di chi ha commesso o intende commettere azioni illegali; chi rivela ad un superiore le colpe altrui o il nome del colpevole; spia, denunciatore, accusatore¹⁵.

Contro l'abuso di accuse diffamanti furono emanate diverse leggi che punivano la *calumnia*, la *praevaricatio* e la *tergiversatio*. Tuttavia la «professione» di *delator*, durante il Principato, continuò ad essere incoraggiata dalla *lex Iulia maiestatis* emanata da Augusto nell'8 a.C.¹⁶, la quale assicurava all'accusatore un quarto dei beni del condannato¹⁷: prese forma così il mestiere di *quadruplator*. Verso la fine del VI secolo d.C., Isidoro di Siviglia¹⁸, riandando al significato originario del termine, afferma che il delatore è così chiamato in quanto svela ciò che fino ad allora era occulto: *Delator est, eo quod detegat, quod latebat*. Questa definizione, risalente all'epoca repubblicana, la si ritrova nei testi giuridici dell'età imperiale come risulta dalla *lex coloniae genitivae Iuliae sive Ursonensis*¹⁹.

Ilvir in singul(os) / accusatores, qui eorum delator erit, ei h(oras) IIII, qui / subscriptor erit, h(oras) II accusandi potest(atem) facito.

¹⁴ Tert. Marc. 2, 10, 1: [...] *diabolus id est delator, serpens ille qui de factis diabolus, id est criminator sive delator, nomen accepit*; Lact. inst. 2: [...] *qui de factis diabolus id est criminator sive delator nomen accepit*.

¹⁵ *TbLL* V, 1910, s.v. *delator*, 416-417.

¹⁶ Per una estesa valutazione della *lex Iulia maiestatis* si rimanda a Russo Ruggeri 2002.

¹⁷ Tac. ann. 4, 20.

¹⁸ Isid. orig. 10, 468.

¹⁹ *CIL* II 5439 = *ILS* 6087. Cf. Crawford 1996, 395.

Il duumviro ripartirà il tempo tra gli accusatori. Accorderà quattro ore al delatore, due ore al sottoscrittore, per sviluppare ogni capo d'accusa.

Questa *lex data* distingue dunque il *delator*, l'accusatore principale iniziatore della *actio*, che ha a disposizione più tempo per parlare (quattro ore), dai *subscriptores* che hanno invece a disposizione solo due ore. In questo contesto, il termine *delator* ha un significato tecnico preciso senza alcuna connotazione peggiorativa.

Nella scienza giusromanistica più recente appare in atto una tendenza ben precisa rispetto al tema di quelle che oggi definiamo delazione, dissociazione dal reato e collaborazione di giustizia.²⁰

Non bisogna dimenticare che, attualmente, nella pratica penale italiana, il delatore (diversamente dal collaboratore di giustizia) non viene mai qualificato come correo in quanto non necessariamente coinvolto nel reato.

Viceversa, il «collaboratore di giustizia» è un correo, cioè un complice, che si dissocia dal crimine già perpetrato in concorso con altri, collabora nelle indagini e per questo riceve una serie articolata di benefici premiali. È bene comunque specificare che le due categorie, cioè quella dei correi dissociati e quella dei collaboratori di giustizia, sono oggetto di specifiche disposizioni normative, non sono tra loro del tutto coincidenti.²¹

Quello che con terminologia moderna definiamo delatore, inteso sia come l'informatore non coinvolto che come correo dissociato ed eventualmente collaboratore di giustizia, nelle fonti viene con una certa varietà, talvolta anche da parte di uno stesso autore, identificato di volta in volta con l'*index*, il *delator* o l'*accusator* e ciò avviene anche attraverso l'impiego di forme verbali che a questi sostantivi si rifanno direttamente²².

Stando a Cicerone (orazione contro Quinto Cecilio) e allo Pseudo Asconio si può convenire dunque che, già intorno al I secolo a.C., si affermarono comunemente i due termini tecnici *index* e *indicium*²³.

²⁰ Silverio 2011, 248.

²¹ Silverio 2011, 248.

²² Un caso emblematico di uno stesso autore antico che utilizza il termine *index* sia nell'accezione generica di delatore sia in quella specifica di correo dissociato è rappresentato da Cicerone nella *Pro Cluentio*.

²³ Silverio 2011, 250. Cf. Michaut 1895, 146; Humbert 1900, 468; Kleinfeller 1916; Raber 2005 e *TbLL* VII.1, 1935, s.v. *index*, 1141. Rutledge 2001, 7, 98-99 e 102, traduce *index* come *informant*, cioè delatore-informatore in generale. Vd. anche Rivière 2002, 57: «Quant au mot *index* il s'applique généralement à un simple dénonciateur, parfois l'un des membres d'une conjuration qui trahit ses complices». Cf. Varvaro 2008, 389-391; Russo Ruggeri 2011, 10-11; Silverio 2011, 250.

Generalmente, fino a questa data, il termine *index* era stato impiegato per designare, a seconda del contesto, sia il delatore che il correo anche se, analizzando le attestazioni degli *indices* precedenti al I secolo, si può notare come questi individui vengano sempre identificati con i collaboratori di giustizia e non con i semplici informatori. Questo dato, quindi, evidenzia che il sostantivo *index* non ebbe la «neutra» accezione di delatore privo di coinvolgimento nel reato ma venne investito del più compromettente e definitivo senso di correo²⁴.

La differenziazione terminologica fra l'impiego del sostantivo *delator* per denotare l' informatore non coinvolto che si sia limitato a fornire la *notitia criminis* da un lato, e l'impiego del sostantivo *index* per indicare invece il correo dissociato, dall'altro, si va delineando solamente nell'ambito delle *quaestiones publicae*. «Soltanto a partire dal I sec. a.C., dunque, la parola *index*, al pari degli altri vocaboli appartenenti alla stessa famiglia semantica (il sostantivo *indicium* e il verbo *indico*), si trova impiegata nelle fonti con una certa omogeneità per denotare chi, coinvolto in prima persona nell'organizzazione o nell'esecuzione di un crimine, ne avesse poi svelato le trame dietro promessa di impunità, accusando gli altri partecipanti all'azione delittuosa»²⁵. Contemporaneamente l'*index* semplice delatore continua ad esistere, ma se costui vuole, come in passato, essere il motore dell'avvio dell'inchiesta criminale con la sua delazione, egli dovrà, da semplice *index*, assumere il ruolo processuale prima di *delator* ed in seguito di *accusator*.

La figura dei collaboratori di giustizia e dei correi dissociati quale elemento precipuo all'interno di molti processi penali affonda le sue origini storiche nell'antica Roma, epoca nella quale è nata, seppur in forma rudimentale, e si è plasmata con il passare del tempo e con il mutare delle necessità e delle procedure dei vari tipi di processi che si sono susseguiti.

²⁴ Silverio 2011, 251. Cf. Russo Ruggeri 2011, 15-57. Dello stesso avviso, con specifico riferimento all'età del Principato, è Sciortino 2011, 57.

²⁵ Varvaro 2008, 371, 384-386.

II

Alcune puntualizzazioni

[...] *post hunc magni delator amici
et cito rapturus de nobilitate comesa
quod superest.*

(Iuv. 1, 33-35)

[...] con quel delatore degli amici più cari che lo segue, pronto ad arraffare i brandelli di una nobiltà dissoluta.

La nuova amministrazione statale ed autocratica messa in piedi da Augusto dimostrò da subito grande interesse per il controllo penetrante e diffuso della vita sociale: ne derivò da una parte la necessità che l'azione punitiva fosse esercitata a prescindere dalla circostanza che un privato fosse disposto o meno a promuovere e sostenere un'accusa, dall'altra, dato che occorreva che l'autorità fosse informata del compimento di *crimina*, la sollecitazione in vario modo da parte del potere centrale ad impiegare *delatores*, *indices* e/o *traditores*.

Un modo per proteggersi era affidarsi ad informatori professionali, i *delatores* appunto. La debolezza dei procedimenti penali secondo la legge antica, ovvero l'assenza di giudici inquirenti e pubblici ministeri, rendeva necessari gli accusatori e gli informatori privati, ed era divenuta una pratica corrente offrire volontariamente informazioni contro un presunto colpevole¹. Il riferimento per il processo in quei casi era la *lex Iulia maiestatis*, cioè la legge sul tradimento. I processi e le accuse più antiche indicano che la legge sul tradimento considerava l'ingiuria verbale o la calunnia contro il *Princeps*, o anche la diffamazione dei membri della sua famiglia, come offese contro lo Stato². In poche parole la legge classificava come alto tradimento qualsiasi violazione della maestà dell'Imperatore.

Durante il Principato di Augusto dunque, i *delatores* si dimostrarono straordinariamente efficaci soprattutto per sventare i tentativi di assassina-

¹ Boissière 1911.

² *Dig.* 48, 4, 10. Sulla formazione e degenerazione del sistema del *crimen maiestatis* nel diritto romano cf. Bauman 1970.

re l'Imperatore e controllare le folle e forse è anche a causa del diffondersi di questi metodi che Tacito afferma che, in nome della sicurezza del Principe e dell'impero la libertà, già compromessa dagli eventi accaduti nel I secolo a.C., cessò di esistere del tutto.

Se la *lex Iulia maiestatis* incoraggiò gli informatori di professione, la pratica della delazione maturò sotto Tiberio³. Racconta infatti Seneca che durante il suo Principato:

[...] *fuit accusandi frequens et paene publica rabies, quae omni civili bello gravius togatam civitatem confecit.* (Sen. *ben.* 3, 26, 1)

[...] c'era una frequente e quasi endemica frenesia per la delazione, che per i cittadini romani era più rovinosa di ogni guerra civile.

La delazione fu la pratica usata dal potere imperiale per sorvegliare soprattutto la classe dirigente senatoria e decretò la rovina di molti personaggi e la fortuna di coloro che a tale pratica si dedicarono con profitto. Le nuove sentinelle vivevano tra la gente di Roma ed erano tentate dai premi che potevano ricevere, i quali spesso corrispondevano ai beni della persona accusata e risultata effettivamente colpevole.

Nella Roma di Augusto il termine *delator* si collega anche alla delazione fiscale legata alle *leges caducariae*⁴, svolgenti funzione di recupero dei patrimoni⁵. È tuttavia il frammento tratto dal primo libro *de iure fisci* di Callistrato, giurista di età severiana, il passo giurisprudenziale più completo riguardo l'esperibilità della delazione fiscale⁶, il quale attesta come il processo delatorio fosse il mezzo più diffuso per adire il tribunale (procuratorio o pretorio) nel processo fiscale. Callistrato «individua 15 diverse ipotesi di azione fiscale, di diverso spessore e significatività nella prassi giudiziale: sono omessi nel testo i due casi originari e più importanti di delazione fiscale, ovvero quelli riguardanti i *bona caduca et vacantia*, menzione evidentemente espunta per interpolazione giustiniana, in quanto il *titulus* riguardante i *bona caduca et vacantia* doveva essere quello *de lege Iulia et Poppaea* e non 'de iure fisci'»⁷:

Variae causae sunt, ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri solet, aut enim se quis, quod tacite relictum est, profitetur capere non posse vel ab alio praeventus defertur: vel quod mors ab heredibus non vindicatur: vel quod indignus quis

³ Petracchia 2012, 98.

⁴ Cf. Humbert 1887, 776-780, nonché la letteratura fondamentale sul tema citata da Guarino 2001, 566.

⁵ Spagnuolo Vigorita 1984, 171-173.

⁶ Puliatti 1992.

⁷ Maiuro 2012, 351-352.

heres nuntiatur: vel quod princeps heres institutus et testamentum sive codicilli subrepti esse nuntiantur: vel quod dicatur quis thesaurum invenisse: vel magni pretii rem minoris ex fisco comparasse: vel praevaricatione fiscum vectum esse: vel eum decessisse, qui in capitali crimine esset: vel etiam post mortem aliquem reum esse: vel domum destructam esse: vel ab accusatione recessum: vel rem litigiosam venundari: vel poenam fisco ex contractu privato deberi: vel adversus leges commissum factum esse. An bona, quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum pertineant, quaesitum est. Labeo scribit etiam ea, quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum pertinere, sed contra sententiam eius edictum perpetuum scriptum est, quod ita bona veneunt, si ex his fisco adquiri nihil possit. Divus Pius Coelio Amaranto ita rescripsit vacantium bonorum nuntiationem quadriennio finiri idque tempus ex die, quo certum esse coepit neque heredem neque bonorum possessorem exstare, computari oportere. Praescriptio autem viginti annorum, quae etiam circa requirendorum adnotatorum bona observatur, ex constitutione divi Titi solet ex eo numerari, ex quo quid ad fiscum pertinere potuit. Causae autem, quae statim motae sunt et tractae ultra vicensimum annum, differri possunt etiam post vicensimum annum. Illae quoque causae, quae a priore nuntiatore proditae dicantur, etiam post annos, quibus praescribi diximus, fisco nuntiari possunt. (Call. Dig. 49, 14, 1)

Diverse sono le cause per le quali ordinariamente si fa la denuncia al fisco; perché o uno dichiara di non poter prendere ciò che gli fu lasciato tacitamente, o viene denunciato come prevenuto da un altro, o perché la morte non viene vendicata dagli eredi, o perché viene denunciato come erede indegno, o perché si denuncia di essere stato istituito erede il Principe, o di essersi sottratto il testamento, ovvero i codicilli, o perché si dice avere taluno trovato un tesoro, o di aver comprato dal fisco una cosa di gran valore a minor prezzo: o che il fisco sia soccombente per prevaricazione; o che alcuno morì mentre era soggetto a delitto capitale o che alcuno anche dopo la morte deve essere considerato reo; o che una casa si era distrutta, o che si era abbandonata un'accusa; o che fu venduta una cosa litigiosa; o che una cosa era dovuta al fisco per contratto privato o che si era commesso qualche atto contro le leggi. Si fece il quesito se appartengano di pieno diritto al fisco i beni infruttiferi. Labeone dice che anche questi appartengono di pieno diritto al fisco. Ma contro la sua opinione è scritto l'Editto Perpetuo, il quale ordina che i beni siano venduti, qualora da questi il fisco nulla possa acquistare. Il Divo Pio così «rescrisse» a Celio Amaranto: la denuncia dei beni vacanti finisce con il corso di quattro anni; e questo tempo deve computarsi dal giorno in cui si venne a sapere che non vi è nemmeno un erede possessore di beni. La prescrizione di vent'anni che si osserva anche rispetto ai beni di coloro che sono annotati onde essere requisiti, in forza di una costituzione dell'Imperatore Tito si computa ordinariamente dal momento in cui può al fisco appartenere qualche cosa. Quelle cause che furono subito promosse o protrate oltre i vent'anni, possono ancora essere prorogate. E anche quelle cause che furono manifestate dal primo denunciante, possono essere denunciate al fisco anche dopo il corso degli anni per cui dicemmo essere prescritte.

Seneca riporta il seguente episodio accaduto durante il Principato di Tiberio, in cui è interessante notare l'utilizzo del termine *vestigator*. L'ex pretore Paolo si trovava ad un banchetto e portava al dito un cammeo con l'effigie di Tiberio. Ad un certo punto, ubriaco, prese un pitale e questo fatto fu notato sia da Marone, uno dei *vestigatores* più famosi dell'epoca, sia da un suo schiavo. Quest'ultimo gli tolse l'anello e se lo mise così da rendere inconsistente l'accusa avanzata da Marone, secondo il quale l'immagine di Tiberio veniva accostata ai genitali.

Excipiebatur ebriorum sermo, simplicitas iocantium; nihil erat tutum: omnium saevienti placebat occasio. Nec iam reorum expectabatur eventus, quum esset unus: Coenabat Paullus praetorius in convivio quodam, imaginem Tiberii Caesaris habens, ectypam, et eminente gemma. Rem ineptissimam fecero, si nunc verba quaestiro, quemadmodum dicam illum matellam sumpsisse. Quod factum simul et Maro, ex notis illius temporis vestigatoribus notavit. At servus eius cui nectebantur insidiae ei ebrio anulum extraxit; et quum Maro convivias testaretur, admotam esse imaginem obscenis et iam subscriptionem componeret, ostendit in manu sua servus anulum. Si quis hunc servum vocat et illum convivam vocabit. (Sen. ben. 3, 26, 1-2)

Le chiacchiere degli ubriaconi, la franchezza dei buffoni, erano allo stesso modo ascoltati; nulla era sicuro: ogni opportunità di infierire era afferrata al volo. Né si attendeva di ascoltare il destino dei colpevoli, dal momento che era sempre lo stesso. Un certo Paolo, della guardia pretoriana, si trovava a un banchetto, e portava al dito un cammeo che rappresentava Tiberio Cesare. Sarebbe assurdo per me girare intorno alla questione per spiegare che egli prese un pitale. Il fatto venne notato da Marone, uno dei più famosi spioni dell'epoca, ma nello stesso tempo dallo schiavo dell'uomo in procinto di cadere nella trappola. Quest'ultimo venne in soccorso al suo padrone ubriaco togliendogli l'anello dal dito. Quando Marone chiamò gli ospiti a testimoniare che Paolo aveva disonorato il ritratto dell'Imperatore avvicinandolo alle parti oscene e stava già preparando un atto di accusa, lo schiavo mostrò l'anello sul suo stesso dito. Quest'uomo non merita oltre di essere chiamato schiavo, quanto Marone di essere chiamato invitato.

Del pessimo clima politico durante il Principato di Tiberio dà conferma anche Tacito. Le accuse pullulavano nei luoghi pubblici e nelle case private e perfino i senatori più ragguardevoli si abbassavano alle più vergognose delazioni, alcuni apertamente, molti in segreto. In questo contesto non si sarebbero potuti distinguere gli estranei dai familiari e dagli amici:

Quod maxime exitiabile tulere illa tempora, cum primores senatus infimas etiam delationes exercerent, alii propalam, multi per occultum; neque discerneres alienos a coniunctis, amicos ab ignotis, quid repens aut vetustate obscurum: perinde in foro, in convivio, quaque de re locuti incusabantur, ut quis prae-

venire et reum destinare properat, pars ad subsidium sui, plures infecti quasi valitudine et contactu. (Tac. ann. 6, 7, 3)

Questo il flagello che in particolare ebbero a vedere quei tempi, quando i senatori più autorevoli s'abbassavano alle più ripugnanti delazioni, alcuni scopertamente, altri per vie sotterranee; né avresti potuto distinguere tra estranei e parenti, amici e sconosciuti, tra fatti recenti e altri immersi nell'indeterminatezza del lontano passato. Le denunce fioccarono per discorsi fatti ovunque, nel foro o a un banchetto, qualunque fosse l'argomento, e si correva a essere i primi a designare il colpevole: alcuni per difesa personale, ma i più infetti da una sorta di morbo contagioso.

Da Svetonio apprendiamo che, sempre al tempo di Tiberio, vennero decretati premi cospicui per i delatori e talvolta anche per i testimoni. Si reputò «capitale» ogni delitto, anche se di poche e semplici parole (si arrivò ad accusare un poeta perché aveva coperto di ingiurie Agamennone in una sua tragedia!) e alcuni accusati, appena ricevuta la citazione e sicuri della condanna, si tolsero la vita per sfuggire alla tortura e al disonore.

Decreta accusatoribus praecipua praemia, nonnumquam et testibus. Nemini delatorum fides abrogata. Omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumque verborum [...]. Quibusdam custodiae traditis non modo studendi solacium ademptum, sed etiam sermonis et conloqui usus. Citati ad causam dicendam partim se domi vulneraverunt certi damnationis et ad vexationem ignominiamque vitandam, partim in media curia venenum hauserunt. (Svet. Tib. 61, 2-4)

Alte ricompense furono assegnate agli accusatori e qualche volta anche ai testimoni. A nessun delatore fu negata fiducia. Ogni crimine fu considerato capitale, anche se si trattava soltanto di poche e semplici parole [...]. Alcuni prigionieri furono privati non soltanto della consolazione dello studio, ma anche di ogni conversazione e di ogni visita. Alcuni accusati, invitati a comparire in tribunale per difendersi, ben sapendo che sarebbero stati condannati e volendo sfuggire alle torture e al disonore, si uccisero a casa loro, mentre altri si avvelenarono in piena curia.

Lo stretto rapporto tra Imperatore e delatori, un rapporto noto e documentato solo nei segreti ambiti della cancelleria imperiale, costituì, in una sorta di *do ut des*, uno strumento di eccezionale pressione politica nelle mani del primo, un modo per ottenere riconoscimenti, promozioni e ricchezze per i secondi.

Illuminanti appaiono, sempre a proposito della congiura di Seiano soffocata da Tiberio nel 31 d.C., alcuni versi della decima *Satira* di Giovenale in cui si afferma che non è dato conoscere né l'accusa che ha fatto cadere il prefetto del pretorio, né il nome del delatore, né tanto meno i nomi dei testimoni:

«[...] *Sed quo cecidit sub crimine [Seianus]? Quisnam delator quibus indicibus, quo teste probavit?*»
«*Nil horum; verbosa et grandis epistula venit a Capreis*». «*Bene habet, nil plus interrogo*». (Iuv. 10, 69-72)

«[...] Ma per quale accusa è caduto [Seiano]?
Chi l'ha denunciato? E con quali prove, quali testi?». «Niente di tutto questo: è arrivata da Capri solo una lettera lunga e ampollosa». «Bene bene, non chiedo altro».

Nella *tabula Clesiana*, Claudio menziona il nome di un *delator*, *Camurius Statutus*, che si è premurato di avvertirlo che numerosi terreni compresi nel territorio di *Tridentum* sono di proprietà dell'Imperatore ed ha in seguito contribuito all'inchiesta⁸. In questo caso ci troviamo di fronte all'impiego del termine in un contesto fiscale⁹.

Nerone fu informato da delatori al suo servizio e da alcuni aristocratici arrestati e sottoposti a tortura della congiura ordita contro di lui da Calpurnio Pisone ed altri cospiratori; mandò pertanto l'ordine di «suicidarsi» ai sospetti Lucano, Petronio, Seneca. Come si vedrà più avanti, solo una donna, la liberta Epicari, pur sottoposta a tortura, non tradì i suoi complici.

All'inizio del 70 d.C. il Senato cercò di arginare la piaga della delazione, pratica ormai da tempo invalsa, tentando di accedere agli archivi privati degli Imperatori per conoscere le accuse prodotte da ciascun delatore. I *Patres*, avendo compreso che la faccenda sarebbe andata per le lunghe, idearono la formula di un giuramento con il quale, a cominciare dai membri più autorevoli, a gara tutti i magistrati e i senatori, man mano che erano invitati a esprimere il loro parere, chiamavano a testimoni gli dei di non aver agito in modo da pregiudicare la vita di altri e di non aver ricavato *honores et praemia* dalla rovina di concittadini.

Inchoantibus primoribus ius iurandum concepit quo certatim omnes magistratus, ceteri, ut sententiam rogabantur, deos testis advocabant, nihil ope sua factum quo cuiusquam salus laederetur, neque se praemium aut honorem ex calamitate civium cepisse, trepidis et verba iuris iurandi per varias artis mutantibus, quis flagitii conscientia inerat. Probabant religionem patres, periurium arguebant; eaque velut censura in Sariolenum Voculam et Nonium Attianum et Cestium Severum acerrime incubuit, crebris apud Neronem delationibus famosos. (Tac. *hist.* 4, 41, 1-2)

⁸ CIL V 5050 = ILS 206: [...] *detulerit Camurius Statutus ad me agros plerosque et saltus mei iuris esse*.

⁹ Questo lavoro accennerà solo marginalmente ai *delatores fisci*, per cui si rimanda a Rivière 2002, 27-44, secondo il quale una lista di *delatores fisci* è irrealizzabile in quanto i loro nomi non sono mai forniti dalle fonti letterarie ed epigrafiche, ad eccezione di quello del *delator Camurius Statutus* menzionato nella *tabula Clesiana*.

Il Senato ideò la formula di un giuramento con il quale, a cominciare dai membri più autorevoli, a gara tutti i magistrati e gli altri senatori, man mano che erano invitati a esprimere il loro parere, chiamavano a testimoni gli dei di non aver agito in modo da pregiudicare la vita di altri e di non aver ricavato premi ed onori dalla rovina di concittadini. Tutto questo tra lo smarrimento di quanti si sentivano in colpa e in mezzo ai loro tentativi di modificare con vari sotterfugi il testo della formula. I senatori plaudivano al giuramento pronunciato con scrupoloso senso della verità e insorgevano contro lo spergiuro. Questa specie di censura colpì duramente Sarioleto Vocula, Nonio Attiano e Cestio Severo, perché famigerati autori di numerose delazioni al tempo di Nerone.

Il modello del perfetto delatore è incarnato da *Mettius Carus*, vissuto al tempo di Domiziano, epoca in cui, come afferma Giovenale, *plena et litora multo delatore forent*¹⁰. Giovenale fornisce la descrizione di un delatore quando parla di *Cn(aeus) Pompeius Ferox Licinianus* capace di tagliar le gole con tenue sussurro¹¹, il quale con le sue denunce provocava condanne a morte.

Come scrive il Gaudemet a proposito di Ammiano Marcellino, «la délation apparaît dans son œuvre comme pratique courante, moyen de parvenir, d'éliminer les rivaux et d'assurer le pouvoir»¹². La giustizia narrata dallo storico è torbida, occasionale, sempre legata alla preoccupazione imperiale di mantenere il potere. Nella sua opera, gli Imperatori sono descritti come esseri insicuri e crudeli (in particolare Costanzo II e Valentiniano), che non esitano a ricorrere alla tortura e alla pena di morte per togliere di mezzo i personaggi più illustri e scomodi, tanto ad Antiochia che a Roma. Ad eccezione di qualche caso isolato, tutta l'opera ammiana risulta permeata dalla volontà di sottolineare la correlazione tra l'incapacità e talora non volontà degli Imperatori di rendere giustizia e il conseguente incremento della corruzione che ormai coinvolge non più solo giudici e avvocati, ma il ceto palatino in generale. Ammiano tende sempre ad imputare la responsabilità della dilagante degenerazione dei costumi al vertice dell'amministrazione politica e a servirsi della narrazione dei principali intrighi di corte per desumerne la crudeltà e l'ingiustizia dei vari Imperatori.

Il Principato di Costanzo II è considerato da Ammiano Marcellino un'epoca di delatori e funzionari privi di scrupoli, che non esitavano ad inventare congiure e denunciare crimini di lesa maestà pur di accrescere il proprio prestigio e acquistare credito presso l'Augusto. «In molti casi la costruzione di false accuse di lesa maestà poteva essere facilitata e resa credibile dalla tendenza ancora diffusa al ricorso alle pratiche magiche, soprattutto per la predizione del futuro: il confine tra tali pratiche ed i com-

¹⁰ Iuv. 4, 47-48.

¹¹ Iuv. 4, 109-110.

¹² Gaudemet 1979, 1068.

portamenti punibili a titolo di lesa maestà consistenti nei vaticinii sull'Imperatore poteva essere particolarmente labile e comunque costituiva un fertile terreno per abili manipolazioni»¹³. È presso Costanzo II che, nel 361 d.C., trova rifugio Giorgio vescovo di Alessandria e seguace dell'Arianesimo, il quale è un uomo di umili origini e deve la sua ascesa sociale alle accuse di cui è autore ([...] *in fullonio natus, ut ferebatur, apud Epiphaniam Ciliciae oppidum, auctusque in damnatione complurium*¹⁴); è stato costretto a fuggire dalla propria sede episcopale per aver sottoposto a persecuzioni e violenze i cristiani ed essersi reso odioso ai cittadini, denunciando molti di loro all'Imperatore per il reato di lesa maestà. Ammiano Marcellino narra che Giorgio accusò molti presso Costanzo, che aveva le orecchie troppo aperte, di non obbedire ai suoi ordini e si abbandonava ad audaci e funeste delazioni.

His efferatis hominum mentibus, Georgius quoque ipse grave accesserat incentivum, apud patulas aures Constantii multos exinde incusans ut eius recalcitrantes imperiis, professionisque suae oblitus, quae nihil nisi iustum suadet et lene, ad delatorum ausa feralia desciscebat. (Amm. 22, 11, 5)

A questi animi esasperati Giorgio stesso offrì un grave incentivo accusando molti presso Costanzo, che aveva le orecchie troppo aperte, di non obbedire ai suoi ordini e, dimentico della sua fede religiosa che non esorta se non alla giustizia e alla mansuetudine, si abbandonava ad audaci e funeste delazioni.

Sempre Ammiano Marcellino riporta un episodio riferibile al 362 d.C. in cui due *agentes in rebus*, che erano stati licenziati, promisero a Giuliano di rivelargli il nascondiglio di un certo Florenzo, a patto che lui restituisse loro il grado militare. L'Imperatore li chiamò delatori e disse che non era conveniente per un *Princeps* lasciarsi guidare da informazioni indirette per scovare uno che si era nascosto per timore di essere ucciso.

Haut multo deinceps duo agentes in rebus ex his, qui proiecti sunt, eum adiere fidentius, promittentes latebras monstrare Florentii, si eis gradus militiae redderetur, quos incessens delatoresque adpellans addebat non esse imperatorium, obliquis flecti indicis ad retrahendum hominem mortis metu absconditum, qui forte non diu latitare citra spem veniae permetteretur. (Amm. 22, 7, 5)

Non molto tempo dopo due agenti del servizio segreto, che erano stati licenziati, si presentarono a lui in atteggiamento confidenziale e gli promisero di indicargli il nascondiglio di Fiorenzo, se avesse loro restituito il grado militare. Egli però li rimproverò e, chiamandoli delatori, aggiunse che non conveniva ad un Imperatore lasciarsi guidare da indicazioni indirette per scoprire uno che s'era nascosto per timore della morte ed al quale forse non sarebbe stato concesso di starsene a lungo nascosto senza speranza di perdono.

¹³ Liberati - Silverio 2010, 147; cf. Rivière 2002, 153.

¹⁴ Amm. 31, 22, 4.

III

Indices e delatores nella storia di Roma

Ideoque et veritas mendaciis velabatur, et valere pro veris aliquotiens falsa.

(Amm. 15, 2, 9)

Perciò la verità era nascosta dalla menzogna e più di una volta il falso passò per vero.

È lecito supporre che già in età regia fossero utilizzate dal *rex* le testimonianze di *indices* e *delatores*: sembra infatti che in quest'epoca il sovrano si avvalsesse del loro aiuto promettendo l'impunità in cambio degli *indicia*.

Tuttavia ciò non si può affermare con certezza, visto che non sono giunte a noi fonti risalenti a questo periodo, ma solamente testimonianze di età successiva dalla provenienza dubbia e dallo stampo prevalentemente leggendario, dalle quali è quindi difficile ricavare informazioni certe e precise su come venivano forniti gli *indicia*, quali fossero i processi in cui venivano maggiormente impiegati e come venissero infine ricompensati gli *indices* e i *delatores*.

A tale epoca va ricondotto l'episodio narrato da Dionigi di Alicarnasso circa la «denuncia» a Tarquinio il Superbo del venir meno della *fides* da parte di Marco Atilio, nominato custode dei libri sibillini.

Secondo quanto riportato da Dionigi, il *rex* sarebbe stato informato del reato da uno schiavo pubblico nominato assistente di Marco Atilio e, alla delazione, avrebbe fatto seguito la punizione del colpevole che, cucito all'interno di una pelle bovina, venne gettato in mare ¹.

Seppure in assenza di riferimenti in merito alla correttezza dello schiavo e/o ad un eventuale premio tributato al delatore come ringraziamento, il fatto che lo storico utilizzi il verbo *katamenuo* (un composto di *menuo*, spiego, segnalo) per indicare l'azione compiuta dall'individuo, rende evidente che ci si trova di fronte ad un caso di informatore non coinvolto nel reato.

¹ Dion. Hal. *ant.* 4, 62, 4; cf. Zon. 7, 11. Sull'episodio di Marco Atilio cf. Gagé 1955, 209-212; Martin 1982, 188; Monaca 2005, 71-72.

Altro esempio di *index* non correo può essere considerato quello emergente dai tragici avvenimenti che sconvolsero l'Urbe nel fatidico 509 a.C.

Secondo Livio, infatti, proprio in quell'anno il Superbo, recentemente spodestato, avrebbe tentato di ordire una congiura tesa a riportarlo sul trono di Roma. Nonostante avesse segretamente ottenuto il sostegno di buona parte dell'aristocrazia, il tiranno non aveva fatto i conti con la lealtà di uno schiavo alla causa repubblicana. Vindicio, misero schiavo dei Vitellii (una delle *gentes* coinvolte nella trama) il cui nome, *vindicare in libertatem*, è chiaro indizio di anticipazione degli eventi di cui sarà protagonista, venuto a conoscenza dei fatti, si recò infatti presso il console con l'*indicium* della congiura garantendo certamente la salvezza dello Stato repubblicano ma guadagnandosi, soprattutto, la libertà personale, la cittadinanza romana e un premio in denaro.

Secundum poenam nocentium, ut in utramque partem arcendis sceleribus exemplum nobile esset, praemium indici pecunia ex aerario, libertas et ciuitas data. (Liv. 2, 5, 9)

Allo schiavo autore della denuncia venne assegnato un premio in denaro a spese dello Stato, nonché la concessione dell'affrancamento e della cittadinanza.

Il ruolo di Vindicio nella scoperta della congiura sarebbe stato tanto essenziale da essere solennizzato e ricordato nella denominazione di una arcaica forma di manomissione servile, la *manumissio vindicta*².

Anche per quanto riguarda il primo periodo della repubblica vi sono parecchie incertezze: si ritiene probabile che gli *indices* fossero utilizzati fin da quel momento, anche se risulta difficile capire quali fossero le misure premiali loro concesse, a causa della mancanza di riferimenti a questo specifico aspetto negli scritti dell'epoca.

A conferma dell'utilizzo di *indices* nel primo periodo repubblicano si possono citare i casi della Vestale Opimia e della Vestale Orbinia, databili rispettivamente al 483 a.C. e 472 a.C., entrambe condannate per incesto dai Pontefici in seguito ad una delazione³: in questo caso evidentemente non siamo nell'ambito di una congiura, quanto piuttosto in quello relativo a comportamenti lesivi del sentimento religioso⁴.

² Silverio 2011, 253 e n. 26. L'episodio è anche ricordato in *Dig.* 1, 2, 2, 24 di Pomponio, in cui l'azione di Vindicio è qualificata come *indicium*.

³ Cf. Russo Ruggeri 2011, 16-18.

⁴ Cf. Luraschi 1983, 280, n. 162, per quanto riguarda i vari tipi di reati nei quali vennero utilizzati gli *indices*.

OPPIA-OPIMIA (483 A.C.)⁵

La comparsa di prodigi, cui fanno cenno Livio e Dionigi di Alicarnasso⁶, rivela la rottura della pace con gli dei in un momento di grave pericolo esterno, rappresentato dall'inizio della guerra contro Veio e dalla ribellione dei Volsci. In Livio l'ira divina viene spiegata dai *vates* come conseguenza di *sacra* compiuti *haud rite*; in Dionigi di Alicarnasso, οἱ τε μάντιες καὶ οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ allo stesso modo e in piena concordia la spiegano come conseguenza di *sacra* eseguiti «in maniera non pura e non santa»⁷. Se nella tradizione liviana questo responso porta all'immediata condanna di Opimia, il racconto più dettagliato di Dionigi ricorda indagini ampie che sfociano successivamente nella rivelazione ai Pontefici che la Vestale Opimia, «avendo perduto la verginità, contamina i *sacra*». Ulteriori e positive ricerche provano la veridicità dell'accusa; ne consegue la sepoltura della Vestale e la punizione dei suoi due complici, atti che recuperano immediatamente la pace con gli dei⁸.

ORBINIA (472 A.C.)

Ancora una volta, la comparsa di prodigi e di «segni» riempie l'Urbe di terrore religioso; ancora una volta, οἱ τε μάντιες ἅπαντες καὶ οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ li interpretano come manifestazione dell'ira divina «poiché alcuni *sacra* sono stati compiuti in maniera non santa e non pura».

Ne consegue, ulteriore prodigio ed ulteriore indizio, una pestilenza di gravità inaudita che colpisce soprattutto donne incinte: esse muoiono dando alla luce feti già morti. Quando ogni tentativo espiatorio pubblico e privato sembra rivelarsi inutile, mentre sulla città nel suo complesso si è abbattuta una tanto grave disgrazia, un servo svela ai Pontefici che la Vestale Orbinia «ha perduto il suo stato virginale, e compie i *sacra* della Città non essendo più pura». Orbinia viene immediatamente allontanata dai *sacra*, processata e riconosciuta colpevole; dopo essere stata battuta con verghe, la conducono attraverso la città fino al luogo di sepoltura. Uno dei due complici si uccide, l'altro riceve la punizione consueta. Terminano a questo punto la pestilenza e la strage di donne⁹.

⁵ Il nome della Vestale è Oppia in Liv. 2, 42, 11; Opimia in Dion. Hal. *ant.* 8, 89, 4.

⁶ Liv. 2, 42, 10: *prodigia caelestia*; Dion. Hal. *ant.* 8, 89, 3: πολλά δαιμόνια σημεία.

⁷ Dion. Hal. *ant.* 8, 89, 4; cf. Liv. 2, 42, 10.

⁸ Dion. Hal. *ant.* 8, 89, 4-5.

⁹ Dion. Hal. *ant.* 9, 40, 1-4. Cf. Fraschetti 1984, 102-103.

Di primaria importanza, nei casi finora esaminati, risulta il ruolo giocato dalle delazioni servili, forse riunite in una raccolta tematica da cui Livio probabilmente attinse gli aneddoti riportati, tutti ruotanti intorno al tema della fedeltà dello schiavo alla causa repubblicana ¹⁰.

Tale ipotesi è confermata da altri due episodi narrati da Livio e verificatisi il primo tra il 419 e il 418 a.C., e il secondo nel 337 a.C.

Nel 419-418 a.C. un grave pericolo incombeva sull'Urbe: alcuni schiavi dovevano appiccare fuoco alla città in diversi punti e, mentre i cittadini sarebbero stati occupati a domare l'incendio, impossessarsi dell'arce. Fortunatamente, in seguito alla denuncia di due *servi*, i colpevoli furono arrestati e puniti e i delatori, come ricompensa, ottennero 10.000 libbre e la libertà.

Annus, felicitate populi Romani, periculo potius ingenti quam clade insignis. Seruitia urbem ut incenderent distantibus locis coniurarunt, populoque ad opem passim ferendam tectis intento ut arcem Capitoliumque armati occuparent. Auertit nefanda consilia Iuppiter, indicioque duorum comprehensi sontes poenas dederunt. Indicibus dena milia grauis aeris, quae tum divitiae habebantur, ex aerario numerata et libertas praemium fuit. (Liv. 4, 45, 1-2)

Grazie alla fortuna del popolo romano, fu quello un anno memorabile più per il grande pericolo corso che per il danno subito. Gli schiavi congiurarono di appiccare fuoco alla città in punti tra loro distanti, e di occupare in armi la cittadella e il Campidoglio mentre la gente era intenta qua e là a portar soccorso alle case. Ma Giove sventò questi piani scellerati e, grazie alla delazione di due partecipanti alla congiura, i colpevoli vennero arrestati e puniti. I delatori furono ricompensati con diecimila libbre pagate dall'erario, una somma allora considerata una vera fortuna, e con la concessione della libertà.

I due schiavi delatori erano correi in quanto parti della congiura: essi infatti avevano partecipato all'organizzazione del complotto, ma avevano poi testimoniato al fine di evitarlo, procurandosi così il *praemium*, consistente nella libertà e in una somma ingente di denaro, per la cui concessione è possibile sia intervenuta l'autorizzazione senatoria ¹¹.

Qui sembrerebbe integrato il crimine di lesa maestà, dal momento che gli schiavi avevano organizzato una congiura al fine di appiccare il fuoco in punti diversi della città per farla bruciare e porre in pericolo la *res publica*.

Nel secondo episodio si fa cenno all'utilizzazione di una delazione servile per una condotta non rientrante nella lesa maestà, ma altrettanto pericolosa per l'ordine civico: si tratta del caso della Vestale Minucia, condannata dai Pontefici in seguito alla testimonianza di uno schiavo per il suo abbigliamento

¹⁰ Cogitore 2002, 43.

¹¹ Cf. Russo Ruggeri 2011, 19.

mento eccessivamente elegante e per la sua impudicizia (337 a.C.). Fatto il processo, fu sotterrata viva presso la porta Collina, nel campo Scellerato.

Eo anno Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiozem iusto cultum, insimulata deinde apud pontifices ab indice seruo, cum decreto eorum iussa esset sacris abstinere familiamque in potestate habere, facto iudicio uiua sub terram ad portam Collinam dextra uiam stratam defossa Scelerato campo; credo ab incesto id ei loco nomen factum. (Liv. 8, 15, 7)

Quell'anno la Vestale Minucia, sospettata in prima istanza per un abbigliamento non adeguato alla posizione occupata, e poi accusata di fronte ai Pontefici in base alla testimonianza di un servo, venne costretta da un decreto pontificale ad astenersi dai riti sacri e a tenere sotto la sua potestà gli schiavi. Processata e condannata, fu sepolta viva nei pressi della porta Collina, a destra della strada lastricata nel campo Scellerato (il cui nome credo derivi dalla trasgressione al voto di castità perpetrata dalla Vestale).

La figura topica dello schiavo delatore risulta altrettanto presente nei passi riportati di quella femminile, rappresentata come colpevole nel caso di Minucia, Opimia, ma anche come delatrice.

Le donne, amanti delle chiacchiere e del pettegolezzo erano incapaci di serbare i segreti, nel bene e nel male; se la leggenda di Tacita Muta dimostrava gli effetti nefasti dell'incapacità femminile a tenere a freno la lingua, talvolta le delazioni femminili potevano avere effetti positivi, come nel caso del primo dei tanti processi per *veneficia* narrati da Livio e risalente al 331 a.C.¹²

Durante una terribile pestilenza, a seguito del verificarsi di numerosi casi di avvelenamento, un'ancella si era recata dall'edile curule Quinto Fabio Massimo per negoziare la sua delazione con la garanzia dell'impunità, domandando che le fosse accordata la *fides*¹³. Il magistrato si era subito rivolto ai consoli, i quali avrebbero chiesto autorizzazione al Senato per poter garantire alla donna l'impunità: furono i senatori stessi a seguire la donna nel luogo da lei indicato per cogliere in flagranza di reato le matrone da lei accusate. Nelle abitazioni delle venti accusate vennero trovati dei *venena* che esse dissero essere dei medicinali. Sfidate a berli dalla loro accusatrice, le matrone lo fecero e morirono¹⁴. In seguito al primo processo per avvelenamento della storia di Roma, dice Livio, furono condannate centosettanta matrone¹⁵.

¹² Cantarella 2009, 32-34; Valentini 2012, 33-43.

¹³ Silverio 2011, 254-255.

¹⁴ Cantarella 1995, 143; Cantarella 2001, 71; Cavaggoni 2004.

¹⁵ Cenerini 2009, 53-54.

Cum primores ciuitatis similibus morbis eodemque ferme omnes euentu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium. Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt consensusque ordinis fides indici data. Tum patefactum muliebri fraude ciuitatem premi matronasque ea uenena coquere et, si sequi extemplo uelint, manifesto deprehendi posse. Secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta et recondita alia inuenerunt; quibus in forum delatis et ad uiginti matronis, apud quas deprehensa erant, per uiatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se falsum commentam arguerent, spatium ad conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto [in conspectu omnium] medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt. Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicauerunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae. (Liv. 8, 18, 4-10)

Mentre i personaggi più in vista della città contraevano la medesima malattia e morivano quasi tutti nella stessa maniera, un'ancella si presentò all'edile curule Quinto Fabio Massimo dicendo che gli avrebbe rivelato la causa del contagio che affliggeva i cittadini se egli le avesse garantito che quella denuncia non le avrebbe arrecato danno. Fabio riferì immediatamente la cosa ai consoli i quali la riportarono al Senato, e alla donna venne data la garanzia richiesta, con l'approvazione generale dei senatori. Allora l'ancella rivelò che la città era in preda all'epidemia per colpa di criminose pratiche femminili, e che i veleni erano opera di alcune matrone: se l'avessero seguita, subito, le avrebbero potute cogliere in flagrante. I senatori seguirono la delatrice e trovarono delle donne impegnate a cuocere filtri, e altre pozioni nascoste. Portato il materiale nel foro e convocate una ventina di matrone nelle cui case le pozioni erano state rinvenute, due di esse, Cornelia e Sergia, entrambe di nobile famiglia, sostennero che si trattava di farmaci salutari. Ma poiché la delatrice confutava le loro affermazioni, vennero costrette a bere i preparati in modo da dimostrare [al cospetto di tutti] che le accuse dell'ancella erano false. Presero tempo per consultarsi e, in disparte, riferirono la cosa alle altre donne; poiché anche queste non erano contrarie a ingerire le pozioni, bevvero tutte d'un fiato [al cospetto del popolo] e morirono per le loro stesse pratiche delittuose. Le loro ancelle, immediatamente arrestate, fecero i nomi di un gran numero di matrone, centosetanta delle quali vennero giudicate colpevoli.

Si evince il carattere eccezionale dell'*iter* seguito dai magistrati per concedere l'impunità all'ancella; infatti gli edili curuli, visto che il fenomeno dell'avvelenamento stava ormai dilagando in città, minando la pace all'interno della *civitas* e considerata l'eccezionalità della concessione che veniva richiesta dalla donna in cambio della sua testimonianza, si rivolgevano direttamente ai consoli, i quali a loro volta richiedevano l'intervento del Senato.

Non vi è notizia alcuna «del premio dato alla schiava per il suo *indicium*, ma non vi è ragione di ritenere che esso non fosse stato corrisposto»¹⁶.

Maggiori informazioni sulla natura dei premi promessi ai cittadini nell'intento di favorire le delazioni si traggono da un altro episodio avvenuto alla fine del III secolo a.C., quando un incendio divampò dolosamente in città:

Itaque consul ex auctoritate senatus pro contione edixit, qui, quorum opera id conflatum incendium, profiteretur, praemium fore libero pecuniam, servo libertatem. (Liv. 26, 27, 6)

Quindi il console per decreto del Senato fece bandire che chiunque denunciasse per opera di chi fosse accaduto l'incendio, avrebbe avuto in premio, se uomo libero, una somma di denaro, se schiavo, la libertà.

Livio sottolinea la rilevanza del *praemium* anche in altri due passi:

Cuius rei praemium sit in civitate, eam maximis semper auctibus crescere; sic pace bonos, sic bello fieri. (Liv. 4, 2, 3)

In ogni paese si sviluppa col massimo incremento ciò che viene ricompensato; così, sia in pace sia in guerra, si formano i buoni cittadini.

Secundum poenam nocentium, ut in utramque partem arcendis sceleribus exemplum nobile esset, praemium indici pecunia ex aerario, libertas et ciuitas data. (Liv. 2, 5, 9)

A fine esecuzione, perché l'esempio potesse essere un deterrente doppiamente efficace nello scoraggiare il crimine, allo schiavo autore della denuncia venne assegnato un premio in denaro a spese dello Stato nonché concesse l'affrancatura e la cittadinanza.

Oltre a Vestali, schiavi, matrone, a essere colpito dalla denuncia di un *index* fu anche un appartenente a un ramo della *gens Licinia*. Alla fine della seconda guerra punica, *Lucius Licinius Lucullus*, eletto all'edilità curule nel 202 a.C. insieme a *Quintus Fulvius*, indisse dei magnifici *Ludi Romani*. Stando a quanto riferito da Livio, però, l'esordio nella vita politica di questo personaggio non fu dei più rosei.

Da un *index*, infatti, si venne a sapere che i due edili, per finanziare i maestosi giochi, avevano convinto i loro *scribae* e *viatores* a depredare segretamente le casse del tesoro pubblico:

T. Manlius Torquatus pontifex eo anno mortuus; in locum eius suffectus C(aius) Sulpicius Galba. A L(ucio) Licinio Lucullo et Q(uinto) Fulvio aedilibus

¹⁶ Liberati - Silverio 2010, 43.

curulibus Ludi Romani ter toti instaurati. Pecuniam ex aerario scribae viatores-que aedilicii clam egressisse per indicem comperti damnati sunt, non sine infamia Luculli aedilis. (Liv. 30, 39, 6-7)

Morì in quest'anno il Pontefice Tito Manlio Torquato: gli fu surrogato Caio Sulpicio Galba. I Giochi Romani furono rinnovati tre volte per intero dagli edili Lucio Licinio Lucullo e Quinto Fulvio. Gli scrivani e i ministri degli edili, accusati di aver distratto clandestinamente denari dal pubblico tesoro, furono condannati *per indicem* non senza infamia dell'edile Lucullo.

La fama di Lucullo dovette risentire a tal punto dell'accusa mossagli che, sulla scia del risentimento acuito dagli enormi sforzi bellici sostenuti da Roma per sottoscrivere la guerra contro Cartagine, non si avrà più alcuna notizia in merito al proseguimento della sua carriera pubblica.

Di poco posteriore alla vicenda di Lucullo è l'episodio della repressione dei Bacchanali (186 a.C.). Il Senato era molto preoccupato sia riguardo al pubblico interesse nel caso che quelle associazioni e quelle congreghe notturne costituissero un pericolo di occulto tradimento, sia riguardo al suo privato interesse nel caso in cui un familiare dei *patres* vi si trovasse implicato. L'illustre consesso, con mandato straordinario, incaricò i consoli dell'inchiesta sui Bacchanali e sui riti notturni, ordinando loro di vegliare sull'incolumità dei denunciatori Ebuzio e Fecenia e di incoraggiare le delazioni con la promessa di *praemia*.

Ita cum indices ambo in potestate essent, rem ad senatum Postumius defert, omnibus ordine expositis, quae delata primo, quae deinde ab se inquisita fuerent. Patres pavor ingens cepit, cum publico nomine, ne quid eae coniurationes coetusque nocturni fraudis occultae aut periculi importarent, tum priuatim suorum cuiusque uicem, ne quis adfinis ei noxae esset. Censuit autem senatus gratias consuli agendas, quod eam rem et cum singulari cura et sine ullo tumultu inuestigasset. Quaestionem deinde de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant; indicibus Aebutio ac Faeceniae ne fraudi ea res sit curare et alios indices praemiis inuitare iubent. (Liv. 39, 14, 3-6)

Mentre in tal modo tutt'e due i delatori erano in mano sua, Postumio riferisce la cosa al Senato, facendo una ordinata esposizione di tutto, di ciò che prima gli era stato denunciato, e di ciò che in seguito aveva indagato direttamente. I senatori furono presi da un grande panico, sia per l'interesse pubblico, che quelle congiure e quelle conventicole notturne non avessero a portare occulthi pregiudizi e pericoli, sia anche personalmente per i famigliari di ognuno, che non ce ne fossero implicati in quella colpa. Il Senato deliberò di ringraziare il console per aver condotto l'indagine con particolare oculatezza e evitando ogni disordine. Quindi si affida ai consoli la procedura straordinaria contro i Bacchanali e i riti notturni in genere; si dispone di evitare che ai due delatori Ebuzio e Fecenia la cosa porti pregiudizio, e di attirare con premi altri delatori.

La *lex Sempronia iudiciaria* (122 a.C.)¹⁷ precisa ulteriormente il sistema premiale delle delazioni, stabilendo la cittadinanza romana e la *vacatio militiae* per la delazione di *peregrini*. Se il Latino rifiutava la cittadinanza, a lui e ai suoi discendenti veniva offerta la *provocatio ad populum*, la *vacatio militiae* e la *immunitas muneris*.

Nelle *quaestiones ex senatus consulto* del II secolo a.C., come si evince da tali esempi, si ricorreva agli *indices* nei casi di venefici, incendi dolosi in zone urbane o extra urbane e riunioni segrete notturne¹⁸.

È soltanto a partire dalla media età repubblicana (seconda metà del II secolo a.C.), tuttavia che gli *indices* possono essere considerati dei veri e propri accusatori.

Il processo inizia ad essere svolto mediante le *quaestiones publicae*, un sistema di stampo accusatorio in cui i procedimenti giudiziari per fatti illeciti ritenuti lesivi dell'intera comunità venivano avviati da accusatori pubblici e non si svolgevano più davanti a giurie popolari, ma dinanzi a corti istituite da apposite leggi comiziali.

In età sillana verranno previsti e regolamentati in via preventiva e generale gli interventi delatorii nei vari tipi di processi.

Nella *lex Cornelia de iniuriis* (81 a.C.) troviamo riferimenti alla collaborazione giudiziaria e questa legge ci viene riportata da Ulpiano nel libro 56 *ad edictum*:

Si quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiamsi alterius nomine ediderit vel sine nomine, uti de ea re agere liceret et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse iubetur. Eadem poena ex senatus consulto tenetur etiam is, qui epigrammata aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit: item qui emendum vendendumve curaverit. Et ei, qui indicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione iudicis praemium constituitur, servo forsitan et libertate praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit? (Ulp. Dig. 47, 10, 5, 9)

Colui che ha scritto un libro per diffamare qualcuno, o l'ha composto, o l'ha divulgato, o per dolo ha fatto in modo che una di queste cose sia stata fatta, sia che l'abbia reso pubblico a nome altrui, o addirittura anonimo, può essere perseguito da questa legge; e se viene condannato, è dichiarato incapace di testimoniare. Incorre nella stessa pena, in virtù di un senatoconsulto, colui che ha esposto in pubblico un'iscrizione o qualche altra cosa, anche non scritta, per diffamare qualcuno: stessa cosa per colui che si è occupato della vendita e dell'acquisto di queste cose. E in favore di colui che ha effettuato la chiamata di correo, vuoi che sia libero vuoi che sia schiavo, si stabilisce un

¹⁷ Cf. *FIRA* I² 101 s.

¹⁸ Cf. Cerami 2003, 269.

premio in proporzione alla natura della persona accusata in base alla stima del giudice; e forse allo schiavo va garantita anche la libertà. Perché no, infatti, se ne deriva un pubblico vantaggio?

Qui vengono indicati tutti i caratteri principali della norma, ma la parte che più interessa al fine di analizzare la disciplina dei collaboratori di giustizia è il paragrafo 11, nel quale il giurista afferma che *aestimatione iudicis* erano prospettati dei premi per coloro che *indicassent*, e come gratifica era prevista anche la libertà se erano schiavi.

Sembra che i personaggi a cui si riferisce questo brano siano proprio gli *indices*, ai quali venivano promessi premi in cambio di una chiamata in correità¹⁹.

La previsione e la regolamentazione della collaborazione giudiziaria effettuata da questa legge lascia intuire che i correi dissociati non venivano usati solo quando un reato nuoceva direttamente allo Stato ma anche per quei reati che ledevano il patrimonio o l'onore di un singolo cittadino perché andavano a turbare la pacifica convivenza sociale²⁰.

Un'altra legge che autorizza l'utilizzo delle delazioni è quella su sicari ed avvelenatori, emanata sempre nel 81 a.C. in un difficile periodo della Roma repubblicana nel quale la pace sociale era stata minata dalle guerre civili e dalla corruzione politica, dai complotti e dalle congiure²¹: la normativa sillana si proponeva di punire, oltre agli omicidi e alle congiure, anche tutte le azioni che venivano attuate per provocare la rovina di un uomo, con riferimento a tutti i casi in cui senatori o altri personaggi di un certo rilievo si servivano del potere che rivestivano in ambito giudiziario per far condannare ingiustamente un loro rivale²².

Più che disciplinare la collaborazione giudiziaria dei correi, questa legge puniva il magistrato che accettava del denaro *ut publica lege reus fieret*²³ e, a questo proposito, sono state fornite diverse opinioni: secondo la teoria più diffusa, ciò che si voleva punire con questa legge era il *falsum indicium*, ovvero il magistrato che si procurava una prova falsa al fine di far condannare un innocente²⁴. Il Mommsen invece pensava che non si dovesse

¹⁹ Sul reato di diffamazione cf. Manfredini 1979, 247; Muciaccia 1984, 64.

²⁰ Cf. Russo Ruggeri 2011, 91.

²¹ Cf. Danieli 1949, 316; Santalucia 1989, 147 s., e Cerami 2003, 280, per quanto riguarda le problematiche politiche e sociali che portarono all'emanazione della legge di Silla.

²² Cf. Russo Ruggeri 2011, 63, n. 156, per quanto riguarda il contenuto della legge.

²³ Cf. Marc. *Dig.* 48, 8, 1, 1: *Quive magistratus iudexve quaestionibus ob capitale causam pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret.*

²⁴ Di questa opinione erano Pugliese 1970, 177, e Santalucia 1979, 892; cf. Santalucia 1989, 147.

alludere alla ricerca effettuata dal magistrato di un *falsum indicium*, ma riteneva che fosse sufficiente anche solo l'accettazione di esso con la consapevolezza che fosse falso²⁵.

Il Cerami invece aveva dato una interpretazione prettamente testuale al passo: a suo parere *falsum indicium profiteri* si riferiva al magistrato o al presidente della giuria popolare che si fosse adoperato per effettuare una falsa chiamata in correità, onde incolpare o condannare un innocente²⁶, e a questa interpretazione aderisce anche la Russo Ruggeri²⁷.

Sempre il Cerami sottolinea infatti che è esplicito in questo senso il brano delle *Institutiones* di Marciano:

Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui [...], cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur. (Marc. Dig. 48, 8, 1, 1)

È responsabile in base alla legge Cornelia sui sicari e e sui venefici chi [...] essendo magistrato o presiedendo un processo pubblico, abbia fatto in modo che taluno abbia effettuato una falsa chiamata in correità al fine di far accusare e condannare un innocente.

Esso, quando reca scritto *falsum indicium profiteretur*, non allude alla semplice ricezione della *notitia criminis* quanto piuttosto alla chiamata in correità, che doveva essere controllata ed approvata dal presidente della corte prima di essere accolta nel processo²⁸.

Da questo passo si evince quindi che la pena prevista dalla *lex Cornelia* per i magistrati i quali avvalendosi dei propri poteri, *coierint, convenerint e consenserint*²⁹ che un soggetto fornisse un *falsum indicium* al fine di far condannare un innocente³⁰, era la pena capitale. Secondo questa interpretazione, che sembra quella più accreditata in dottrina, emerge dunque che la chiamata in correità era contemplata e consentita nelle *quaestiones perpetuae* per i crimini associativi, sempre attraverso il vaglio del presidente della giuria.

Nella *lex Cornelia de sicariis et veneficis* c'è dunque motivo di pensare che fosse prevista la possibilità di effettuare la chiamata in correità; i primi due passi nei quali vengono reperiti riferimenti ai correi dissociati, *indices*, si traggono, come si è già avuto modo di dire, dal paragrafo 34 della *Divinatio in Caecilium* (70 a.C.), in cui Cicerone suggerisce a Cecilio di effettuare

²⁵ Cf. Mommsen 1899, 634.

²⁶ Cf. Cerami 2003, 282-285.

²⁷ Cf. Russo Ruggeri 2011, 69.

²⁸ Cf. Cerami 2003, 283, n. 74, per quanto riguarda l'*iter* processuale che doveva seguire l'*indicium*.

²⁹ Cic. *Clu.* 57, 157.

³⁰ Vd. Cerami 2003, 283.

una chiamata in correità *si id lege permittitur*, riferendosi quindi alla legge e lasciando intendere che fosse proprio essa a dover stabilire se in quel dato reato era possibile effettuare una chiamata in correità.

Haec tu scis ad me esse delata; quae si velim proferre, facile omnes intellegent vobis inter vos non modo voluntatem fuisse coniunctam, sed ne praedam quidem adhuc esse divisam. Quapropter si tibi indicium postulas dari quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur; sin autem de accusatione dicimus, concedas oportet iis qui nullo suo peccato impediuntur quo minus alteris peccata demonstrare possint. (Cic. Div. Caec. 11, 34)

Tu sai che questi crimini mi sono stati denunciati: se volessi rivelarli, tutti capirebbero senza difficoltà che voi due non solo avete avuto intendimenti comuni, ma non avete ancora neppure diviso il bottino. Perciò, se chiedi che ti sia data l'autorizzazione a presentare la denuncia perché egli ha agito insieme con te, te la concedo se la legge lo permette; ma se parliamo dell'accusa, bisogna che tu la conceda a coloro a cui nessuna colpa personale impedisce di far conoscere le colpe altrui.

Il commento dello Pseudo Asconio al passo sopra riportato conferma come i crimini per i quali si poteva procedere con l'utilizzazione degli *indices* fossero solo quelli compiuti in forma associativa e gravemente lesivi dell'ordine sociale, a patto che la legge istitutiva della *quaestio* prevedesse la possibilità di ricorrere alla chiamata del correo.

«Si tibi indicium postulas». Certa sunt in quibus impunitas indici datur: in causa proditiōnis, maiestatis, et si quid huiusmodi est. Certae etiam personae sunt quae indices fieri possint. Itaque neque repetundarum causa per indices agi solet, neque senatoria persona potest indicium profiteri salvis legibus. Index est autem qui facinoris cuius ipse est socius latebras indicat impunitate proposita. Est autem sensus: «index potes esse, si tibi hoc licet; accusator, de qua re agimus, esse non potes». (Ps. Asc. in Div. Caec. 34)

«Se chiedi di effettuare la chiamata di correo». Sono determinati i casi in cui si dà l'impunità al chiamante in correità: nel processo per tradimento, per lesa maestà, e se vi è qualcosa di analogo. Sono determinate anche le persone che possono assumere la veste di chiamanti in correità. E così né per il processo per concussione si è soliti agire per tramite di coloro che effettuano la chiamata in correità, né una persona di rango senatorio può dichiarare di volere chiamare in correità, fatto salvo quanto disposto dalle leggi. In definitiva è correo dissociato colui che, dietro promessa di impunità, denuncia le trame segrete del crimine del quale è egli stesso compartecipe. Il senso della frase è questo: «tu puoi essere correo dissociato, se ti è concesso; non puoi essere accusatore, della cui funzione trattiamo».

Per quanto sopra detto, sembra plausibile che le leggi istitutive delle *quaestiones perpetuae* avessero previsto la possibilità di servirsi degli *indices*: la

più convincente testimonianza in proposito sembra essere quella contenuta nella *Pro Cluentio* di Cicerone, in cui si narra dei vari crimini commessi da Oppianico³¹.

Nel 66 a.C. una fosca vicenda scuote Roma: Oppianico il giovane, figlio del defunto Stazio Albio Oppianico e di Sassia, accusa Cluenzio Abito – figlio di primo letto della donna e quindi figliastro di Oppianico – di aver avvelenato il patrigno per vendicarsi di un analogo tentativo che il patrigno stesso avrebbe compiuto ai suoi danni. Si scopre così la lunga catena di delitti commessi da Oppianico il vecchio per interesse e la corruzione dei magistrati che lo avevano assolto in un precedente processo intentatogli da Cluenzio. Cluenzio Abito è difeso con successo da Cicerone, che imposta abilmente l'orazione sul tema della corruzione dei giudici nel processo ad Oppianico, lasciando in ombra il principale capo d'accusa.

Oppianico infatti era riuscito ad insabbiare il primo processo a suo carico, quello in cui veniva accusato di aver fatto uccidere per mano di Avillio il giovane e ricco Asuvio di Larino al fine di impossessarsi delle sue ricchezze³²; la verità venne a galla qualche anno più tardi durante il processo per un tentato veneficio ai danni di Cluenzio figlio³³, nel quale venne provata la colpevolezza di Oppianico anche per l'avvelenamento di Asuvio. Questo fu possibile grazie alla chiamata in correità fatta da Avillio, che venne confermata da molti testimoni.

Così infatti viene narrato da Cicerone:

Ac tum in Oppianici causa crimen hoc Asuvianum cum testibus multis tum vero indicio Avilli comprobabatur; in quo inter adlegatos Oppianici nomen primum esse constabat, eius quem vos miserum atque innocentem falso iudicio circumventum esse dicitis. (Cic. *Clu.* 13, 39)

E in seguito nella causa contro Oppianico questo crimine nei confronti di Asuvio veniva allora accertato grazie a molte testimonianze, ma anche alla veritiera chiamata di correo di Avillio; nella quale risultava che, fra i complici, in cima alla lista vi era il nome di Oppianico, di colui che voi dite essere misero e innocente, irretito in un processo falsificato.

³¹ Sembra infatti che egli avesse avvelenato la prima moglie, la madre della seconda moglie, il fratello e la cognata. Cf. Russo Ruggeri 2011, 79.

³² Cic. *Clu.* 13, 36-38. Cf. Varvaro 2008, 420-423. Grazie al suo amico Avillio infatti aveva portato il giovane Asuvio a Roma per qualche giorno e mentre il giovane era impegnato con una donna, Avillio fece testamento fingendo di essere Asuvio davanti a testimoni procurati da Oppianico. Pochi giorni più tardi, i due complici uccisero il giovane Asuvio ma a Larino i suoi amici vennero a sapere del testamento e portarono Oppianico e il suo complice Avillio davanti al triumviro capitale Q. Manlio e Avillio confessò, chiamando in causa anche Oppianico, il quale però si affrettò a corrompere il triumviro cosicché questo fece cadere il processo già instaurato.

³³ Detto processo venne chiamato *iudicium Iunianum*.

La testimonianza di Avillio, personaggio che viene descritto come una vera e propria canaglia, dovrà ritenersi veritiera in quanto troverà riscontro in elementi esterni di prova attestanti la credibilità del suo *indictum*. Ciò che davvero interessa ai fini dell'analisi della valutazione degli *indicia* è, tuttavia, la testimonianza offerta da due schiavi che sarebbe stata resa tre anni dopo la morte di Oppianico e che avrebbe dovuto avere per oggetto un furto avvenuto a casa di Sassia, ma che invece parlava dell'uccisione di Oppianico.

Stando al verbale fatto redigere da Sassia in presenza di testimoni, i due schiavi avrebbero dichiarato di aver ucciso in prima persona Oppianico su mandato di Cluenzio; Cicerone, che doveva dimostrare come queste dichiarazioni fossero viziate, sostenne che gli schiavi sarebbero stati sottoposti a tortura e perciò non erano attendibili e per di più notò che il testimone cui ascrivere la dichiarazione era l'amante di Sassia³⁴ e quindi non autorevole.

Cicerone esorta i giudici e non tenere conto di quella testimonianza in quanto non poteva essere né confermata né smentita, dal momento che i due schiavi erano stati crocefissi e comunque prima era stata loro tagliata la lingua affinché non potessero rivelare nulla.

Questi tre testi confermano che nei primi decenni del I secolo a.C. si era già affermato l'uso dei termini *index* e *indictum*: viene definito correo dissociato colui che, avendo partecipato alla ideazione e/o alla realizzazione di reati associativi di notevole allarme sociale sanzionati con la pena capitale, contribuiva a svelarne le segrete trame eversive dietro promessa dell'impunità.

Dobbiamo quindi notare come questo ricorso agli *indices* abbia portato la giustizia criminale ad accettare compromessi, negoziando aiuti in cambio dell'impunità sulla base della giustificazione offerta dalla *utilitas publica*³⁵.

Infine, dai brani sopra citati si può dedurre che gli *indices* non venivano utilizzati solo nei processi criminali promossi d'ufficio in modo inquisitorio come *proditio*, *seditio*, *coniuratio adversus rem publicam*, *coetus nocturnus*, ma anche nei processi delle *quaestiones perpetuae* di tipo accusatorio, come testimonia il fatto che erano utilizzati anche nel *crimen maiestatis*.

Un'altra legge dove troviamo uno specifico riferimento agli *indices* è la più volte ricordata *lex Iulia de maiestate*, nella quale incontriamo un limite oggettivo laddove tratta dei reati di lesa maestà e uno soggettivo in quanto si limita a parlare delle donne. Questo provvedimento ci perviene grazie ad un passo di Papiniano:

³⁴ Infatti pare che le testimonianze andassero firmate da due testimoni, che venivano chiamati *obsignatores*, e fossero contenute nelle *tabellae quaestionis*; così Geib 1842, 331, e Greenidge 1901, 480.

³⁵ Scevola 2012.

In quaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres audiuntur. Coniurationem denique Sergii Catilinae Iulii [Fulvia] mulier detexit, et Marcum Tullium consulem indicium eius instruxit. (Papin. Dig. 48, 4, 8)

Nei processi per lesa maestà sono ascoltate anche le donne. Una donna [Fulvia], fece scoprire per l'appunto la congiura di Sergio Catilina, e il console Marco Tullio istruì l'inchiesta sulla base della sua dichiarazione.

Il brano si concentra sulla legittimazione delle donne; rimane da capire però se con *etiam mulieres audiuntur*, Papiniano intendesse dire che anche le donne erano legittimate a sostenere l'accusa o se invece intendesse solamente dire che le donne potevano essere ascoltate se volevano testimoniare³⁶.

Secondo il Cerami³⁷, seguito anche dalla Russo Ruggeri³⁸, Papiniano intendeva riconoscere alle donne la possibilità di fornire un contributo investigativo ma non di diventare pubblico accusatore.

Il Cerami spiega la sua teoria con la differente terminologia che veniva usata per indicare la collaborazione che le donne fornivano agli inquirenti come corree dissociate (*audiri*) e quella degli *accusatores* (*deferre* ed *accusare*). Infatti spiega che le donne nel *crimen maiestatis* non erano legittimate all'accusa in senso proprio³⁹, mentre lo erano nel caso di omicidio e di falso testamentario, come attesta Dig. 48, 2, 2, riportato più sotto⁴⁰, ma solo nell'interesse di prossimi e congiunti. A sostegno della sua tesi porta anche i termini che chiudono il passo di Papiniano *indicium eius instruxit*, che sempre secondo il Cerami tengono ben distinto il *detegere* dell'*index* dall'*instruere* dell'accusatore⁴¹.

Certis ex causis concessa est mulieribus publica accusatio, veluti si mortem exequantur eorum earumque, in quos ex lege testimonium publicorum invitae non dicunt. Idem et in lege Cornelia testamentaria senatus statuit: sed et de testamento paterni liberti vel materni mulieribus publico iudicio dicere permissum est. (Papin. Dig. 48, 2, 2)

³⁶ Tutto dipende dal peso che si intende attribuire alla parola *indicium* qui citata; a questo proposito Lauria 1934, 46, n. 3, e Fanizza 1988, 79, n. 189, lo hanno inteso in senso di semplice denuncia, mentre Mommsen 1899, 369, n. 271, lo ha interpretato come se le donne nel processo in questione potessero assumere la pubblica accusa. Sulle testimonianze delle donne in tribunale cf. Gourevitch - Raepsaet Charlier 2001, 63-65.

³⁷ Cf. Cerami 2003, 283.

³⁸ Cf. Russo Ruggeri 2011, 73-78.

³⁹ Infatti come riporta Cerami 2003, 284, n. 76, la frase *mulieres [...] reos deferre non prohibentur* di Paul. *sent.* 5, 29, non allude all'accusa in senso tecnico.

⁴⁰ Come attesta Dig. 48, 2, 2. Per il commento a questo passo cf. Botta 1996, 240-245.

⁴¹ Cf. Cerami 2003, 284.

Ci sono delle cause in cui alle donne è permessa la pubblica accusa: per esempio se esse agiscono per la morte di quelli o quelle, contro i quali in virtù della legge sui giudizi pubblici, esse non sono forzate a testimoniare. Il Senato ha stabilito la stessa cosa nella legge Cornelia sui testamenti. Tuttavia per un testamento di un liberto paterno, o materno, fu permesso alle donne far testimonianza in un giudizio pubblico.

Nel passo sopra citato, Papiniano allude alla repressione dei catilinari condotta da Cicerone, circostanza sulla quale scrive anche Sallustio ⁴².

La congiura di Catilina fu sventata da Cicerone con l'aiuto di una vasta azione di spionaggio e di guardie del corpo private. Anzi la sua principale fonte d'informazione fu l'amante di Quinto Curio, uno dei congiurati (autore di azioni turpi e di delitti ed espulso dai censori dal Senato per indegnità), l'aristocratica Fulvia che costituì un efficientissimo tramite con il grande oratore. Ella, senza fare il nome del confidente, che era poi Quinto Curio, raccontò a molte persone quello che aveva sentito sulla congiura di Catilina. Questo fatto accrebbe il desiderio da parte di tutti i cittadini di dare il mandato di console a Cicerone, in quanto si riteneva fosse l'unico a poter salvare la *res publica*.

Sed in ea coniuratione fuit Q. Curius, natus haud obscuro loco, flagitiis atque facinoribus coopertus, quem censores senatu probri gratia moverant. Huic homini non minor vanitas inerat quam audacia: neque reticere, quae audierat, neque suamet ipse scelera occultare, prorsus neque dicere neque facere quicquam pensi habebat. Erat ei cum Fulvia, muliere nobili, stupri vetus consuetudo. Cui cum minus gratus esset, quia inopia minus largiri poterat, repente glorians maria montisque polliceri coepit et minari interdum ferro, ni sibi obnoxia foret, postremo ferocius agitare quam solitus erat. At Fulvia insolentiae Curi causa cognita tale periculum rei publicae haud occultum habuit, sed sublato auctore de Catilinae coniuratione, quae quoque modo audierat, compluribus narravit. Ea res in primis studia hominum accendit ad consulatum mandandum M. Tullio Ciceroni. Namque antea pleraque nobilitas invidia aestuabat et quasi pollui consulatum credebant, si eum quamvis egregius homo novus adeptus foret. Sed ubi periculum advenit, invidia atque superbia post fuere. (Sall. Cat. 23, 1-5)

Fra i congiurati vi era Quinto Curio, appartenente ad una nota famiglia, un uomo che si era macchiato di delitti e tradimenti ed era stato denunciato al Senato dai censori per colpe infamanti. Quest'uomo possedeva una leggerezza non inferiore alla malvagità; nel dire e nel fare non si faceva alcuno scrupolo di riferire quanto aveva sentito e non si curava di nascondere i suoi stessi crimini. Da tempo Curio aveva una relazione con una certa Fulvia, donna della nobiltà, alla quale era diventato meno gradito dacché, a causa del bisogno, era divenuto meno generoso con lei. Poi cominciò a vantarsi, a

⁴² Sall. Cat. 23, 1-4.

prometterle mari e monti e a minacciarla persino di morte se avesse smesso di concedersi a lui; e in ultimo si lasciava trasportare dall'ira più di quanto non fosse solito. Quando Fulvia venne a conoscenza del motivo della sua arroganza, non tenne nascosto un così grande pericolo per lo Stato; così, tacendo la fonte della notizia, raccontò a molti la faccenda della congiura di Catilina. La cosa immediatamente suscitò la preoccupazione dei cittadini che consentirono a Cicerone il conferimento del consolato. Per la verità, in precedenza, tutta la nobiltà si era accesa di invidia nei confronti di Cicerone; infatti si pensava che il consolato sarebbe stato quasi contaminato dalla presenza di lui, poiché questi, per quanto uomo stimato, era pur sempre un non-nobile emergente. Ma nell'urgenza del pericolo, l'odio e la superbia passarono in secondo piano.

Non è chiaro se Curio fosse stato considerato un *index* perché dagli scritti non risulta che gli fosse stata concessa l'impunità, la quale in genere era il premio che veniva promesso come incentivo per coloro che avevano partecipato all'organizzazione del crimine⁴³.

Neanche Sallustio usa il termine *index* per riferirsi a Curio e non allude al premio dell'impunità, né risulta dal testo che a Fulvia fosse stato concesso alcun premio.

Tuttavia secondo altri autori⁴⁴ non sarebbe da dubitare che Curio e Fulvia fossero *indices*, anche se nel passo non viene fatto riferimento a nessun premio, dal momento che comunque Fulvia era stata messa al corrente da Curio del complotto per fare in modo che lei facesse da tramite tra lui e Cicerone e quindi anch'essa diverrebbe complice del reato almeno quanto l'uomo.

Secondo la Russo Ruggeri risulta palese che Fulvia nel momento in cui era stata resa edotta della congiura da parte di Curio, era diventata automaticamente parte del complotto, anche solo per il fatto di esserne al corrente, e quindi quanto avrebbe poi riportato a Cicerone non sarebbe potuto essere altro se non un *indicium* dal momento che lei era una correa dissociata⁴⁵.

Probabilmente il seguente passo di Sallustio conferma la tesi della Russo Ruggeri. In esso si accenna al fatto che se qualcuno avesse fornito notizie della congiura di Catilina, se schiavo avrebbe ricevuto in premio la libertà e 100.000 sesterzi, se libero l'impunità e 200.000 sesterzi⁴⁶.

⁴³ A questo proposito, Svetonio non indica mai Curio con il termine *index*, che invece usa per Lucio Vettio. Anche Cicerone si riferisce a Vettio chiamandolo *index* (Cic. *Att.* 2, 24; *Sest.* 63, 132; *Vat.* 10, 24).

⁴⁴ Così Russo Ruggeri 2011, 75.

⁴⁵ Cf. Varvaro 2008, 394-395, e Russo Ruggeri 2011, 75.

⁴⁶ Si può operare un confronto con il sistema premiale in uso durante le proscrizioni sillane, che prevedeva che chi avesse ucciso un proscritto non soltanto non sarebbe stato

Ad hoc, si quis indicavisset de coniuratione, quae contra rem publicam facta erat, praemium servo libertatem et sestertia centum, libero impunitatem eius rei et sestertia ducenta [milia]. (Sall. *Cat.* 30, 6)

A questo scopo, se qualcuno avesse fornito notizie sulla congiura intentata contro lo Stato, avrebbe ricevuto in premio la libertà e cento[mila] sesterzi, se servo; se libero, l'impunità e duecento[mila] sesterzi.

Le numerose testimonianze di delazioni qui considerate mettono in dubbio la teoria del Mommsen secondo la quale la negoziazione di informazioni in cambio di impunità, o di altre misure premiali, sarebbe stata nell'esperienza romana una misura eccezionale, straordinaria e temporanea⁴⁷.

La teoria del Mommsen sembra infatti essere in disaccordo con ciò che le fonti narrano in proposito⁴⁸. Nello specifico, egli riteneva che il ricorso alle delazioni nel mondo romano fosse da considerarsi limitato ai soli reati che costituivano grave minaccia e pericolo per lo Stato e che anche in seguito alla costituzione di Arcadio ed Onorio del 397 d.C. esso fosse rimasto legato ai soli casi di lesa maestà (la *maiestas* era attribuito tipico della *res publica*, cioè dello Stato romano, e come reati di *lesa maiestas* erano puniti tutti gli atti commessi in violazione dell'autorità e della dignità statale)⁴⁹.

Appare verosimile che nella costituzione di Arcadio e Onorio venga preso atto dell'abitudine che ormai si era consolidata di ricorrere a *indices* e *delatores* in particolari casi⁵⁰.

Questa costituzione non comporta grandi novità sotto nessun aspetto, dato che già in età repubblicana vi erano state leggi riguardanti tale materia⁵¹, come le già esaminate *lex Sempronia iudiciaria*⁵² (122 a.C.), la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*⁵³, la *lex Cornelia de iniuriis*⁵⁴ (81 a.C.) e la *lex Licinia de sodaliciis*⁵⁵ (55 a.C.), che si occupava anche dei brogli eletto-

accusato di omicidio, ma riportandone la testa, avrebbe ricevuto la ricompensa di due talenti d'argento, pari a 48.000 sesterzi (Plut. *Sull.* 31).

⁴⁷ Cf. Mommsen 1899, 504 s.

⁴⁸ Così come sostenuto da Russo Ruggeri 2011, 2 ss.

⁴⁹ Anche Luraschi 1983, 288, come altri autori, asseriva che nella costituzione di Arcadio ed Onorio per la prima volta si sarebbe fissato il principio per cui erano previsti premi ed onoreficenze per quanti si fossero ritirati in tempo dalla cospirazione; fino a quel momento, invece, ogni fattispecie era valutata dal magistrato e i premi non venivano elargiti automaticamente.

⁵⁰ Cf. Russo Ruggeri 2011, 6.

⁵¹ Così Luraschi 1983, 269, n. 122.

⁵² Cf. *FIRA* I² 101 s.

⁵³ Cf. Cic. *S. Rosc.* 20, 50; A proposito cf. anche Cerami 2003, 280-285, e Russo Ruggeri 2011, 63.

⁵⁴ Cf. Ulp. *Dig.* 47, 10, 5. Cf. anche la riflessione di Manfredini 1979, 234.

⁵⁵ Cf. Cic. *Asc. Mil.* 54C.

rali e prevedeva la collaborazione giudiziaria come strumento per svelare l'attività di tutti i partecipanti a quelle consoterie che attraverso la loro funzione, volta a manipolare la facoltà di scelta del popolo, minavano la «democrazia» della *civitas*.

Tali leggi probabilmente erano la conseguenza del clima che si respirava negli ultimi anni della repubblica: cospirazioni, complotti ed avvelenamenti che venivano appunto considerati reati di lesa maestà, ambito nel quale si intendeva utilizzare i delatori.

In età tardo antica la delazione aveva perso la sua funzione primaria di «aiuto» nella scoperta dei reati e si era trasformata in uno strumento di lotta politica. Sempre più spesso, infatti, i delatori venivano «ingaggiati» per riportare false testimonianze al fine di screditare ed eliminare persone che potevano risultare scomode; primo tra tutti a servirsi di tali inganni sembra essere stato proprio l'Imperatore, il quale prometteva denaro e cariche al fine di trarre falsi *indicia* ed eliminare così gli avversari politici. Non a caso, la costituzione di Arcadio e Onorio si presenta come la parte finale di un lungo passo in cui veniva trattato il fenomeno delle congiure che in quel tempo avevano interessato membri del *consilium*, del concistoro e del servizio imperiale⁵⁶.

Riprendendo, alla luce di queste fonti, quanto sostiene il Mommsen, il pensiero dello studioso va riportato probabilmente ad una diversa chiave di lettura, considerando cioè il ricorso ai *delatores* uno strumento eccezionale in quanto mai usato in maniera indiscriminata ma sempre approvato, di volta in volta, da leggi, costituzioni imperiali, decisioni del Senato o plebisciti.

A conferma di ciò, anche il Luraschi sosteneva che il sistema delle delazioni dovesse ritenersi un rimedio eccezionale⁵⁷ in quanto costituiva una deroga all'ordine giuridico e, dunque, in età repubblicana esse sarebbero state autorizzate *singulatim* dal Senato, che offriva garanzie di pubblicità e di riflessione⁵⁸.

Visti tutti gli esempi riportati nei brani nei quali viene narrato l'utilizzo dei correi dissociati e considerate anche le norme che miravano a limitarne

⁵⁶ Così Russo Ruggeri 2011, 7.

⁵⁷ Cf. Luraschi 1983, 278-281, in cui l'autore sosteneva appunto l'eccezionalità della collaborazione processuale dei correi dissociati, recando a sostegno della sua tesi i passi di Liv. 39, 17, 1; Sall. *Cat.* 30, 6; 36, 2; 36, 5; 47, 1; 48, 4; Cic. *Catil.* 3, 4, 8; 4, 5, 10; Cass. Dio 37, 34.

⁵⁸ Anche Luraschi 1983, 288, come altri autori, asseriva che nella costituzione di Arcadio ed Onorio per la prima volta si sarebbe fissato il principio per cui erano previsti premi ed onoreficenze per quanti si fossero ritirati in tempo dalla cospirazione; fino a quel momento, invece, ogni fattispecie era valutata dal magistrato e i premi non venivano elargiti automaticamente.

un uso distorto, sembra plausibile che essi fossero già largamente conosciuti nell'età della repubblica e risulta dubbio che il primo provvedimento che si propose di regolamentarli fosse quello di Arcadio e Onorio nel 397 d.C.

Come si è visto, infatti, le leggi istitutive delle *quaestiones perpetuae* prevedevano disposizioni premiali per coloro che effettuavano la chiamata in correità: la negoziazione di informazioni in cambio di premi e dell'impunità era dunque conosciuta e disciplinata da tempo.

Sempre dai brani che sono stati riportati si può evincere come detti collaboratori di giustizia venissero ascoltati in età repubblicana non solo per cercare di fare luce nei reati di lesa maestà ma anche in reati lesivi solamente della sfera privata e personale dei soggetti, come per esempio la diffamazione e l'incesto.

A parere del Cerami sembra che proprio «la progressiva differenziazione nella prassi giudiziaria, degli effetti dell'informazione, secondo che provenisse da soggetti coinvolti o meno nelle medesime vicende criminose, ebbe immediate ripercussioni in campo terminologico» determinando «la graduale emersione di due distinte accezioni tecniche di *index* e *delator*. La prima connotava l'informatore coinvolto o dissociato; la seconda l'informatore non coinvolto, le cui rivelazioni consentivano l'avvio o l'estensione di specifiche indagini su trame e condotte criminose occulte, o, quanto meno, non altrimenti individuabili»⁵⁹.

Il Cerami parla anche della differenziazione dei *praemia*: per il correo dissociato l'impunità, mentre per l'informatore non coinvolto denaro o altri compensi in natura o magari cariche statali. Il termine *delator* infatti implica il non coinvolgimento nei fatti dei quali si è venuti a conoscenza⁶⁰.

Con l'affermarsi delle *quaestiones perpetuae* il sistema diviene accusatorio e accanto a *indices* e *delatores* si viene a creare un'altra figura che ha il compito di promuovere e provare l'accusa: l'accusatore popolare.

Abbiamo così una prima differenziazione tra questi termini: *index* viene usato per indicare il correo dissociato, *delator* invece per il mero informatore mentre *accusator* sta ad indicare colui che nelle *quaestiones perpetuae* si fa promotore di un'accusa.

Nelle *quaestiones perpetuae* la semplice informazione di un delatore o di un *index* non era più sufficiente per dare avvio all'*iter* che portava all'instaurazione del processo. Viene quindi a mancare il carattere principale che contraddistingueva queste due figure, che finirono per essere usate

⁵⁹ Così in Cerami 1998, 125.

⁶⁰ Così come confermato da numerosi passi, escerpibili da Liv. 2, 5, 9; 22, 33, 2; 26, 27, 8; 30, 39, 7; 32, 26, 10; Tac. *ann.* 3, 10, 1; 16, 8, 2.

come sinonimi. Ciò che davvero le differenziava ancora all'interno di questo nuovo tipo di processo era la funzione che assumevano all'interno di esso laddove, in sostanza, tutti erano *delatores* ma potevano anche essere considerati *accusatores* allo stesso tempo se nel rito al quale si riferiva la loro delazione avessero assunto anche l'iniziativa processuale, mentre in caso contrario rimanevano semplici *indices*.

In età imperiale viene un po' a scemare questa distinzione inizialmente così marcata tra i due soggetti e i termini si usano indifferentemente per indicare l'uno o l'altro.

Pare chiaro che non aveva alcuna importanza se colui che forniva l'informazione era un semplice delatore che aveva appreso in qualche modo la notizia e la riferiva al magistrato o se era un *index*, quindi una persona coinvolta che, almeno in un primo momento, aveva preso parte alla vicenda. In entrambi i casi infatti il magistrato che riceveva la notizia avrebbe dovuto valutare l'*indicium*, verificarne la veridicità e decidere se instaurare o meno il giudizio. L'unica differenza era data, come si è visto, dal tipo di *praemium* che veniva offerto.

La trasformazione del significato di questi termini con il mutare del tipo di processo viene spiegata in modo esaustivo dalla Fanizza, la quale definisce l'*index* come «colui che è al corrente di una circostanza in quanto ne abbia conoscenza diretta; può così essere citato come testimone se decide di assumerne le funzioni, o svolgere il ruolo di *accusator* nelle sue diverse articolazioni se ne è formalmente investito. In quest'ultima ipotesi l'*index* si connota come *delator* per promuovere un giudizio servendosi capziosamente delle notizie in suo possesso»⁶¹.

Già alla fine dell'età repubblicana il ricorso agli *indices* si prestava ad essere utilizzato come arma di lotta politica: con l'avvento dell'impero e del processo *extra ordinem*, la dichiarazione fornita da un *index* non è mai sufficiente di per sé a rendere l'accusato *reus* e a promuovere il processo contro il soggetto accusato dal correo perché era necessaria anche una formalizzazione dell'accusa da parte del funzionario imperiale.

Il ruolo del correo dissociato rimane quindi esterno al processo, al quale fornisce solamente la spinta iniziale, peraltro non sufficiente di per sé alla sua instaurazione, e prende parte al medesimo come soggetto informato sui fatti, in un ruolo simile a quello dei testimoni, ma dal quale tuttavia si differenzia perché non è un soggetto terzo rispetto ai crimini denunciati e quindi il suo *indicium* necessita di maggiori vagli al fine di saggiarne la credibilità. Ancora, una differenza importante rispetto ai testimoni stava nel fatto che agli *indices* non veniva richiesto alcun giuramento.

⁶¹ Così Fanizza 1988, 20, n. 26.

«In età classica, gli *indices* sono sovente confusi con i *delatores* sulla base del comune denominatore rappresentato dalle notizie di reato che entrambi portano a conoscenza dell'organo giudicante, anche senza formulare alcuna accusa»⁶². In effetti sono le stesse fonti giuridiche del periodo classico della giurisprudenza ad impiegare come sinonimi *index*, *delator*, *accusator* e le forme derivate. Fondamentali sono Ulp. *Dig.* 37, 14, 10 e 50, 16, 197: *Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est nisi abolitionem petit e Indicasse est detulisse, arguisse accusasse et convicisse*.

In età imperiale, dunque, va scemando la distinzione tra *indices* e *delatores*, che sono spesso confusi tra loro.

Un rapporto di sinonimia tra *accusatio* e *delatio* è posto analogamente da:

Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est nisi abolitionem petit rell. (Ter. Clem. *Dig.* 37, 14, 10)

Chi denunciò una persona si deve reputare che abbia accusato, purché non abbia domandato l'abolizione.

In seguito alla diversa concezione del *praemium* e del motivo che muoveva gli *indices*, ora costituito per la maggior parte dei casi da una mera ricerca della ricchezza e ascesa personale, il sistema finì per degenerare e quello di *index* divenne un vero e proprio mestiere, o meglio un latrocinio, come lo definisce il Luraschi⁶³. A questo proposito, vale la pena di riferire anche le testimonianze di Quintiliano e Tacito:

Accusatoriam vitam vivere e ad deferendos reos praemio duci proximum latrocinio est. (Quint. *inst.* 12, 7, 3)

Vivere non facendo altro che accusare e lasciarsi indurre dalla prospettiva del premio a porre taluni in stato d'accusa è quasi un latrocinio.

Milichus praemiis ditatus conservatoris sibi nomen Graeco eius rei vocabulo adsumpsit. (Tac. *ann.* 15, 71, 1⁶⁴)

Milico, reso ricco dalle ricompense, assunse, nella forma greca del vocabolo, il nome di «Salvatore».

Si conì il termine di *quadruplatores*⁶⁵, evidentemente dispregiativo e risalente all'inizio del II secolo a.C., per indicare gli accusatori di professione. Per avere una definizione del significato di questa parola si rimanda a

⁶² Sciortino 2011, 51.

⁶³ Cf. Luraschi 1983, 276-279.

⁶⁴ Cf. Tac. *hist.* 2, 10.

⁶⁵ Sulla questione dei *quadruplatores* vd. De Martino 1955; Wesener 1963, 710-713; Zijlstra 1967, 33; Rivière 1997, 577-631.

uno scolio della *Divinatio in Caecilium* in cui lo Pseudo Asconio tenta di ritrovare il senso tecnico originale della parola, che Cicerone utilizza per denigrare alcuni accusatori:

Quadriplatores delatores erant criminum publicorum, in qua re quartam partem de proscriptorum bonis quos detulerant consequabantur. Alii dicunt quadriplatores esse eorum reorum accusatores qui convicti quadupli damnari soleant aut aleae aut pecuniae gravioribus usuris feneratae quam pro more maiorum aut eiusmodi aliorum criminum. (Ps. Asc. in *Div. Caec.* 24)

I *quadriplatores* erano dei delatori dei crimini pubblici: grazie a questa attività a essi toccavano un quarto dei beni dei proscritti che essi avevano denunciato. Altri dicono che i quadriplatori sono gli accusatori di quelli imputati che si aveva l'abitudine di condannare al quadruplo delle somme guadagnate allorché erano accusati, o di avere giocato, o di avere prestato del denaro a un tasso di usura più alto di quello permesso dal *mos maiorum*, o di avere commesso altri crimini di questo genere.

Suivant le première hypothèse envisagée par le Pseudo-Asconius, les *quadriplatores* sont des *delatores criminum publicorum* qui accusent pour obtenir en récompense le quart des biens du condamné; dans la seconde, les *quadriplatores* sont des accusatores qui lancent des procès dans lesquels le montant de la condamnation s'élève au quadruple des sommes extorquées.⁶⁶

Il primo caso di cui abbiamo notizia circa questo fenomeno risale al 16 d.C. e riguarda Libone Druso, della famiglia degli Scribonii.

Il processo intentato contro Libone Druso sotto il regno di Tiberio scaturiva dall'accusa che veniva rivolta a costui di aver praticato arti magiche ai danni dell'Imperatore e dei suoi figli⁶⁷. Tale capo d'imputazione, ritenuto gravissimo in quanto confluiva direttamente nell'accusa di lesa maestà, viene affrontato dagli storici in maniera solo apparentemente incoerente.

Mentre Tacito, infatti, affronta la questione senza dichiarare la colpevolezza dell'accusato (*Libo Drusus defertur moliri res novas*), Svetonio, facendo riferimento alla versione ufficiale di Velleio Patercolo, sostiene l'imputazione mossa da Tiberio (*L. Scribonius Libo vir nobilis res novas clam moliebatur*). Il punto di vista dell'autore delle Vite dei Cesari, oltre ad essere corroborato dalla fonte contemporanea agli eventi (Velleio Patercolo) che vede in Libone un ingrato ribelle, viene sostenuta nientemeno che da una fonte documentaria, il calendario di Amiterno⁶⁸, che, per il giorno 13 settembre, riporta:

⁶⁶ Rivière 2002, 20.

⁶⁷ Tac. *ann.* 2, 27 e 28.

⁶⁸ CIL XII 244; cf. 299, 329. Sull'episodio di Libone cf. Cogitore 2002, 181-191.

Feriae ex senatus consulto, quod eo die nefaria consilia, quae de salute Ti. Caesaris liberorumque eius et aliorum principum civitatis deque republica inita ab M. Libone erant, in senatu convicta sunt.

In base a un senatoconsulto ci furono dei giorni festivi, perché quel giorno furono palesati in Senato gli empî piani che erano stati concepiti da Libone a proposito dell'incolumità del Cesare Tiberio, dei suoi figli e degli altri principali esponenti della città e dello Stato.

Notata la straordinaria sovrapponibilità delle due espressioni *nefaria consilia* e *sclerata consilia* (riportate rispettivamente nel testo del calendario e in quello di Patercolo⁶⁹), si evidenzia quanto la versione ufficiale sia severa, quindi, rispetto alla narrazione tacitiana. Quest'ultima, in effetti, tenta in ogni modo di scagionare Libone dipingendolo come vittima dei cattivi consigli e come uno *iuvenis improvidus et facilis inanibus*⁷⁰.

Nonostante l'evidente punto di vista di Tacito, volto a mettere il più possibile in cattiva luce il *Princeps* in questione, l'autore degli *Annales* è costretto, però, ad ammettere che, nello specifico caso di Libone Druso, Tiberio abbia dato prova di una inusitata *moderatio*, di un comportamento ineccepibile dal punto di vista giudiziario e di una perfetta aderenza alla prassi processuale⁷¹.

Nonostante tali ottime premesse, è noto che Tiberio non accolse la supplica dell'imputato che, quindi, onorevolmente, decise di togliersi la vita prima che il verdetto contro di lui fosse pronunciato.

A ben vedere, perciò, anche il più fazioso testo tacitiano non cancella del tutto la presunzione di colpevolezza di Libone che, dandosi la morte, parrebbe confermare la giustezza dell'accusa.

A confermare questa ipotesi concorrerebbe anche la versione di Seneca, che descrive il reo come un *adulescens tam stolidus quam nobilis, maiora sperans quam illo saeculo quisquam sperare poterat aut ipse illo*⁷².

Benché risulti evidente la sostanziale colpevolezza di Libone, è ancora del tutto oscuro il movente che lo spinse ad agire. Stando ai pochi ed enigmatici suggerimenti delle fonti, si potrebbe arguire che l'accusato ambisse ad una anacronistica (quanto impensabile) restaurazione postuma dello Stato repubblicano⁷³, affermazione che troverebbe le sue profonde radici nei precedenti pompeiani di Libone⁷⁴.

⁶⁹ Vell. 2, 129, 2; 2, 130, 3.

⁷⁰ Tac. *ann.* 2, 27.

⁷¹ Tac. *ann.* 2, 30.

⁷² Sen. *ep.* 8, 70, 10.

⁷³ Tac. *ann.* 2, 27.

⁷⁴ Paladini 1968, 26-32.

Ma analizziamo l'episodio così come ci viene narrato da Tacito. Libone Druso, dice lo storico, fu accusato di progettare torbidi nella vita politica.

Il senatore Firmio Cato, suo intimo amico, lo spinse a consultare cartomanti per introdurlo in una vita di stravizi e intrighi finanziari; dopo essersi procurato servi e testimoni che confermassero i fatti, fece arrivare l'*indicium* a Tiberio, il quale però non lo ammise e, anzi, fece pretore Libone. Nel frattempo l'*indicium* giunse all'orecchio di Fulcinio Trione, una nota spia, il quale se ne fece portavoce chiedendo ai consoli di istruire un processo davanti al Senato. Le prove portate dagli accusatori furono tutte false o comunque manipolate, *libelli vaecordes*, così come vengono chiamati da Tacito, e gli schiavi che erano stati pagati per fungere da *indices* vennero torturati affinché rivelassero la verità.

Sub idem tempus e familia Scriboniorum Libo Drusus defertur moliri res novas. Eius negotii initium, ordinem, finem curatius disseram, quia tum primum reperta sunt quae per tot annos rem publicam exedere. Firmius Catus senator, ex intima Libonis amicitia, iuvenem improvidum et facilem inanibus ad Chaldaeorum promissa, magorum sacra, somniorum etiam interpretes impulit, dum proavom Pompeium, amitam Scriboniam, quae quondam Augusti coniunx fuerat, consobrinos Caesares, plenam imaginibus domum ostentat, hortaturque ad luxum et aes alienum, socius libidinum et necessitatum, quo pluribus indicibus inligaret. Ut satis testium et qui servi eadem noscerent repperit, aditum ad principem postulat, demonstrato crimine et reo per Flaccum Vesularium equitem Romanum, cui propior cum Tiberio usus erat. Caesar indicium haud aspernatus congressus abnuat: posse enim eodem Flacco internuntio sermones commeari. Atque interim Libonem ornat praetura, convictibus adhibet, non vultu alienatus, non verbis commotior (adeo iram condiderat); cunctaque eius dicta factaque, cum prohibere posset, scire malebat, donec Iunius quidam, temptatus ut infernas umbras carminibus eliceret, ad Fulcinium Trionem indicium detulit. Celebre inter accusatores Trionis ingenium erat avidumque famae malae. Statim corripit reum, adit consules, cognitionem senatus poscit. Et vocantur patres, addito consultandum super re magna et atroci. (Tac. ann. 2, 27-28)

Nello stesso tempo, Libone Druso, della famiglia degli Scribonii, subisce l'accusa di attentare alla stabilità politica. Tratterò nei dettagli l'inizio, il percorso e la conclusione di quella vicenda, perché allora, per la prima volta, si fece ricorso a una pratica destinata a corrodere, per tanti anni, lo Stato. Il senatore Firmio Cato, profittando dell'intima amicizia con Libone, indusse questo giovane, sventato e facile a futili entusiasmi, a credere agli astrologhi caldei, ad aver fiducia negli incantesimi dei maghi e negli interpreti dei sogni, e mentre gli faceva apparire Pompeo come padre di suo nonno, Scribonia, in passato anche moglie di Augusto, come sua zia, i Cesari come cugini, indicandogli la casa piena di ritratti di antenati, lo spingeva al lusso e ai debiti, rendendosi a lui compagno nelle dissolutezze e nelle ristrettezze finanziarie per serrarlo in una rete di indizi più schiaccianti. Quand'ebbe racimolato

sufficienti testimoni e schiavi informati su ciò, chiede udienza al Principe, dopo averlo già messo al corrente sulle accuse e sull'accusato mediante il cavaliere romano Flacco Vesulario intimo di Tiberio. Quest'ultimo, pur non spregiando la delazione, negò l'udienza: infatti, tramite Flacco, era sempre possibile comunicare. Intanto conferisce a Libone la dignità della pretura, lo ammette alla sua tavola senza mostrare nello sguardo l'avversione e nelle parole le emozioni (fino a tanto aveva saputo nascondere l'interna ira); e, pur potendo reprimere ogni suo detto e ogni suo gesto, preferiva conoscerli, fino a che un tal Giunio, sollecitato da Libone a evocare le ombre dei morti, non denunciò il fatto a Fulcinio Trione. Era costui, tra i delatori, un personaggio famigerato per ingegno e assetato d'infamia: presenta subito una denuncia contro Libone, si rivolge ai consoli e chiede l'istruzione di un processo in Senato. Vennero convocati i senatori, non senza preavviso che si trattava di questione seria e di gravità particolare.

Durante il processo intentato a Libone, vennero fuori alcuni scritti da cui risultava che l'accusato si era consultato con degli indovini per sapere se avrebbe mai avuto ricchezze tali da coprire con monete la via Appia fino a Brindisi. Si pensò di chiamare a deporre i suoi schiavi ma poiché, in virtù di un antico senatoconsulto, era vietato l'interrogatorio dei *servi* in un processo capitale contro il padrone, Tiberio ordinò di venderli ad un intendente del fisco, in modo che potessero così deporre contro Libone.

Accesserant praeter Trionem et Catum accusatores Fonteius Agrippa et C. Vibius, certabantque cui ius perorandi in reum daretur, donec Vibius, quia nec ipsi inter se concederent et Libo sine patrono introisset, singillatim se crimina obiecturum professus, protulit libellos vaecordes adeo ut consultaverit Libo an habiturus foret opes quis viam Appiam Brundisium usque pecunia operiret. Inerant et alia huiusce modi stolidi vana, si mollius acciperes, miseranda. Uni tamen libello manu Libonis nominibus Caesarum aut senatorum additas atrocis vel occultas notas accusator arguebat. Negante reo adgnoscentis servos per tormenta interrogari placuit. Et quia vetere senatus consulto quaestio in caput domini prohibebatur, callidus et novi iuris repertor Tiberius mancipari singulos actori publico iubet, scilicet ut in Libonem ex servis salvo senatus consulto quaereretur. Ob quae postero diem reus petivit domumque digressus extremas preces P. Quirinio propinquo suo ad principem mandavit. (Tac. ann. 2, 30)

A Trione e a Cato si erano aggiunti come accusatori Fonteio Agrippa e Gaio Vibio, e litigavano fra loro a chi toccasse pronunciare la requisitoria. Alla fine, poiché nessuno di loro intendeva cedere e Libone si era presentato senza difensore, Vibio dichiarò che avrebbe solo presentato, una per una, le singole accuse, e produsse documenti così deliranti da sostenere che Libone aveva consultato gli indovini per sapere se avrebbe avuto ricchezze tali da ricoprire con monete tutta la via Appia fino a Brindisi. Vi erano anche altre accuse di tal genere, insensate e infondate, oppure accuse, a voler essere buoni, miserevoli. Tuttavia, in un documento l'accusatore dimostrava che Libone aveva

aggiunto di suo pugno, accanto ai nomi dei Cesari e dei senatori, annotazioni terribili e misteriose. Alla smentita dell'accusato, venne deciso di interrogare, sotto tortura, gli schiavi, che ne conoscevano la grafia. E poiché un vecchio decreto del Senato vietava l'interrogatorio di schiavi in un processo capitale contro il padrone, Tiberio, scaltro interprete di nuovi cavilli, ordinò la vendita di ciascuno degli schiavi a un funzionario del fisco, per poter poi, com'è ovvio, farli deporre contro Libone senza violare il decreto del Senato. A questo punto l'accusato chiese il rinvio di un giorno, tornò a casa e affidò a Publio Quirino, suo parente, l'estrema supplica al Principe.

Alla fine Libone si uccise, stanco di proclamare inutilmente la propria innocenza; nonostante questo il processo proseguì, Libone, pur se morto, fu condannato e i suoi beni divisi tra gli accusatori. L'episodio fa intendere quanto facilmente venissero ammesse le prove in questo periodo e come fosse facile introdurre di false; inoltre vennero torturati gli schiavi, cosa che era vietata da un antico senatoconsulto, per aggirare il quale venne disposta la loro vendita alla *res publica*, così da poter infliggere ad essi la tortura⁷⁵.

Tipico è anche il caso di Cepione Crispino, un emblematico delatore povero e di oscuri natali e che, inaugurando una condotta politica che molti seguirono, si era arricchito provocando la rovina degli altri. Con denunce segrete (*occultis libellis*) metteva in pericolo e causava la condanna di personaggi illustri, guadagnandosi la fiducia del Principe.

Nec multo post Granium Marcellum praetorem Bithyniae quaestor ipsius Caepio Crispinus maiestatis postulavit, subscribente Romano Hispone: qui formam vitae iniit, quam postea celebrem miseriae temporum et audaciae hominum fecerunt. (Tac. ann. 1, 74, 1)

Non passò molto tempo e il pretore di Bitinia Granio Marcello venne imputato di lesa maestà dal suo questore Cepione Crispino, e l'accusa venne sottoscritta da Romano Ispone. Cepione inaugurò una pratica che l'infamia dei tempi e l'impudenza degli uomini resero di moda.

Con Tiberio si intravede un periodo nel quale i *delatores* venivano visti di buon occhio, in quanto il *Princeps* si rendeva perfettamente conto che lo Stato correva seri pericoli e aveva bisogno di essere salvaguardato. Perciò egli, seguendo la linea tracciata da Augusto, manifestò una spiccata simpatia per delatori ed accusatori tanto da definirli addirittura *custodes iuris* e dichiarandosi a favore di essi⁷⁶.

Decreta accusatoribus praecipua praemia, nonnumquam et testibus. Nemini delatorum fides abrogata. (Svet. Tib. 61, 2)

⁷⁵ Riguardo all'episodio cf. Russo Ruggeri 2011, 118-123.

⁷⁶ Sul tema del dissenso cf. Rohr Vio 2000; Cogitore 2002; Rohr Vio 2011.

Alte ricompense furono assegnate agli accusatori e qualche volta anche ai testimoni. A nessun delatore fu negata fiducia.

Durante il suo regno continuò la pratica di ricompensare i *delatores* e anzi essa si intensificò, in linea con l'atteggiamento repressivo dello Stato. Sembra infatti che fosse stato istituzionalizzato il premio ai delatori, o quantomeno fosse previsto per un gran numero di *crimina*, così come testimoniano le fonti⁷⁷. Grazie ad esse sappiamo che furono utilizzate molte volte le delazioni in materia fiscale (che si suoleva già premiare in età repubblicana⁷⁸) perché il fine nobilitava la delazione:

Ex quibusdam causis delatione suscipientum fala non laeditur, veluti eorum, qui non praemii consequendi, item eorum qui ulciscendi gratia adversarium suum deferunt, vel quod nomine rei publicae suae quis exequitur causam: et haec ita observari plurifariam principalibus constitutionibus raecipitur. (Call. Dig. 49, 14, 2)

Per talune cause non viene lesa la fama di chi fa la denuncia; come di coloro che non mirano a ottenere un premio, come ancora di coloro che per vendetta denunciano un loro avversario, o se uno imprende tali cause a nome della repubblica. E che questo sia l'uso viene disposto in molti modi dalle costituzioni imperiali.

Sempre sotto Tiberio si verificò la vicenda di Vibio Sereno, che accusò il padre di far parte di una cospirazione contro il *Princeps* insieme ad altri due uomini. Nonostante poi l'accusa fosse stata smentita dagli schiavi degli accusati, che nemmeno sotto tortura confessarono⁷⁹, uno di loro si tolse la vita pensando erroneamente che sarebbe stato condannato.

A proposito, si legga il passo di Tacito che narra la vicenda:

Isdem consulibus miseriarum ac saevitiae exemplum atrox, reus pater, accusator filius (nomen utriusque Vibius Serenus) in senatum inducti sunt. Ab exilio retractus inlwieque ac squalore obsitus et tum catena vincetus pater oranti filio comparatur. Adulescens multis munditiis, alacri vultu, structas principi insidias, missos in Galliam concitores belli index idem et testis dicebat, adnectebatque Caecilium Comutum praetorium ministravisse pecuniam; qui taedio curarum et quia periculum pro exitio habebatur mortem in se festinavit. (Tac. ann. 4, 28, 1-2)

Nel corso dello stesso anno si ebbe un esempio ripugnante della bassezza e del cinismo dei tempi: un padre accusato, un figlio accusatore – Vibio Sereno il nome di entrambi – furono introdotti in Senato. Il padre, ricondotto dall'esilio, sporco e cencioso, ancora avvinto in catene, venne messo a confronto

⁷⁷ Cf. i singoli casi riportati da Luraschi 1983, 280-283.

⁷⁸ App. civ. 4, 31, 134 s. Su questo tema cf. Luraschi 1983, 281, n. 163.

⁷⁹ Tac. ann. 4, 29, 2-3.

col figlio, che sosteneva l'accusa. Il giovane, elegantissimo e disinvolto, parla delle trame del padre contro il Principe, dell'invio di uomini in Gallia a sobbillare la guerra, presentandosi insieme come denunziatore e testimone, e aggiungeva che l'ex pretore Cecilio Cornuto aveva finanziato l'operazione. Questi, sopraffatto dall'angoscia, e perché il sospetto equivaleva a rovina, affrettò col suicidio la morte.

Sarebbe stato proprio Tiberio, che voleva vendicarsi di Vibio Sereno padre per le accuse che gli aveva mosso in occasione della condanna di Libone, a convincere il figlio a proseguire l'accusa: tuttavia, alla fine il Principe non chiese la condanna a morte per Vibio ma solo l'esilio, in quanto temeva delle ritorsioni. Anche Tacito coglie l'aspetto umano della vicenda, tale da sensibilizzare maggiormente anche la popolazione, ovverosia il fatto che per assicurarsi il premio riservato a *indices e delatores* Vibio Sereno fosse stato capace di accusare il padre:

Ita Serenus Amorgum reportatur. Et quia Cornutus sua manu ceciderat, actum de praemiis accusatorum abolendis, si quis maiestatis postulatus ante perfectum iudicium se ipse vita privavisset. Ibatunque in eam sententiam ni durius contraque morem suum palam pro accusatoribus Caesar inritas leges, rem publicam in praecipiti conquestus esset: subverterent potius iura quam custodes eorum amoverent. Sic delatores, genus hominum publico exitio repertum et ne, poenis quidem umquam satis coercitum, per praemia eliciebatur. (Tac. ann. 4, 30, 2-3)

Così Sereno viene ricondotto ad Amorgo. E poiché Cornuto si era ucciso, si discusse sull'abolizione dei premi ai delatori, quando l'accusato di lesa maestà si fosse tolto la vita prima della conclusione del processo. La proposta sarebbe passata, se Cesare, opponendosi con insolita durezza a esplicita difesa dei delatori, non avesse lamentato che così si vanificavano le leggi, affossando lo Stato: meglio sovvertire allora il diritto che togliere di mezzo i suoi custodi. Così i delatori, razza di uomini inventata per la pubblica rovina, non abbastanza tenuti a freno neppure dalle pene, venivano ora incoraggiati con la prospettiva dei premi.

In secondo luogo, Vibio Sereno figlio assume la qualifica di *index, delator e accusator* e dunque sembra che egli, pur di procurarsi il *praemium*, oltre ad avere coinvolto ed accusato il padre, si fosse anche costituito come *index* e quindi come correo dissociato della questione che egli aveva dolosamente preconstituito.

Un altro episodio che si può citare per dare un'idea di quanto fosse stato strumentalizzato il sistema delle delazioni è quello avente a protagonista Tizio Sabino⁸⁰, il quale fu vittima di una trama giudiziaria messa in atto da un gruppo di senatori che lo attirarono a casa di un suo conoscente, il se-

⁸⁰ Tac. ann. 4, 68, 1.

natore Lucranio Laziare, il quale gli narrò notizie segrete su Tiberio e i suoi collaboratori: Sabino, che credeva di parlare con un amico, gli esternò tutte le sue idee, che vennero ascoltate anche da altri senatori i quali si erano insinuati tra il soffitto ed il tetto⁸¹.

Sabino fu così accusato di *crimen maiestatis* e giusto a questo proposito Tacito scrisse il suo commento, pieno di sdegno, a riguardo:

Non alias magis anxia et pavens civitas, tegens adversum proximos; congressus, conloquia, notae ignotaeque aures vitari; etiam muta atque inanima, tectum et parietes circumspectabantur. (Tac. ann. 4, 69, 3)

Mai come allora la città fu in ansia, nel panico, costretta a difendersi anche dalle persone più intime: si evitavano incontri, colloqui e ogni orecchio, sia di conoscenti che di estranei; con sospetto si volgevano tutt'attorno gli occhi, squadrandolo oggetti muti e inanimati, tetti e pareti.

Dopo Tiberio, Caligola si pose invece con una linea dura rispetto ai delatori, così come testimonia Svetonio, il quale narra che il *Princeps* per impedire che qualche testimone o qualche delatore potesse temere le conseguenze delle proprie azioni, fece portare nel foro tutti gli incartamenti processuali di sua madre e dei suoi fratelli e li bruciò, dopo aver giurato di non avere né letto né trattenuto nemmeno una carta⁸². Caligola dichiarò inoltre che, da quel momento, non avrebbe prestato orecchio ai delatori:

Pari popularitate damnatos relegatosque restituit; criminum, si quae residua ex priore tempore manebant, omnium gratiam fecit; commentarios ad matris fratrumque suorum causas pertinentis, ne cui postmodum delatori aut testi maneret ullus metus, convectos in forum, et ante clare obtestatus deos neque legisse neque attigisse quicquam, concremavit; libellum de salute sua oblatum non recepit, contendens nihil sibi admissum cur cuiquam invisus esset, negavitque se delatoribus aures habere. (Svet. Cal. 15, 4)

Sempre per il desiderio di far piacere al popolo procedette alla riabilitazione dei condannati e degli esiliati; tutte le accuse che datavano al Principato precedente furono annullate; allo scopo di tranquillizzare completamente per l'avvenire sia i delatori sia i testimoni che erano implicati con i processi di sua madre e dei suoi fratelli, fece ammassare nel foro tutti gli incartamenti che li riguardavano, poi dopo aver dichiarato ad alta voce, invocando la testimonianza degli dei, di non averli né toccati né letti, li bruciò. Quando gli

⁸¹ Tac. ann. 4, 69, 1-2. Tuttavia su questa vicenda non c'è certezza assoluta che i senatori avessero assunto il ruolo di accusatori prendendo l'iniziativa e istaurando il processo (come sostiene Cerami 2003, 260) perché si ritiene possibile che, ricevuta la missiva dei falsi *indices* contenente le dichiarazioni di Sabino, Tiberio abbia instaurato un processo di tipo inquisitorio (così come in Russo Ruggeri 2011, 133-136).

⁸² Rivière 2002, 240.

fu presentato un biglietto che interessava la sua vita si rifiutò di prenderlo, obiettando di non aver fatto niente che potesse renderlo odioso a qualcuno e dicendo di non avere orecchi per i delatori.

Caligola riabilitò le vittime del precedente regime concedendo la *gratia* o la *restitutio in integrum*⁸³ e punendo i delatori che avevano presentato false denunce di *maiestas*⁸⁴: tuttavia, questi atti avevano efficacia retroattiva e non offrivano alcuna garanzia per il futuro. Oltretutto, il *Princeps* aveva finto di attuare una politica che non permetteva l'uso degli *indices*, ma in alcuni casi egli stesso avrebbe fatto riapparire i commentari che aveva detto di aver bruciato, facendo notare che se un così gran numero di delatori aveva riferito in modo uguale su una stessa vicenda, forse era il caso di prestargli attenzione e credibilità:

Saepe in cunctos pariter senatores ut Seiani clientis, ut matris ac fratrum suorum delatores, invectus est prolatis libellis, quos crematos simulaverat, defensaque Tiberi saevitia quasi necessaria, cum tot criminantibus credendum esset. (Svet. *Cal.* 30, 1)

Si accanì spesso contro tutti i senatori, quasi fossero tutti clienti di Seiano e delatori di sua madre e dei suoi fratelli, producendo tutti i documenti di accusa che aveva finto di bruciare e giustificò la crudeltà di Tiberio che non poteva fare a meno di credere a tanti accusatori.

Caligola, lungi dall'essere quella persona moralmente ineccepibile che aveva fatto credere di essere dicendo di avere eliminato tutti i commentari, fu famoso per tutte le persone che mandò a morte grazie a falsi *indicia* che egli si procurava, ricompensando con denaro e cariche gli *indices*.

Anche Claudio utilizzò in modo politico le delazioni: ne è un tipico esempio il racconto della rivolta di Lucio Arrunzio Camillo Scriboniano del 42 d.C., dal quale si evince chiaramente come pure questo Imperatore avesse utilizzato gli *indices* per far condannare personaggi illustri e avesse permesso le denunce dei servi nei confronti dei rispettivi padroni, arrivando addirittura a consentire la tortura di uomini liberi e di cittadini.

Accadde che Messalina, Narcisso e tutti i liberti al suo seguito approfittassero di quella situazione per commettere tutti gli abusi peggiori che poterono, utilizzando tra l'altro gli schiavi e i liberti come delatori dei loro stessi padroni. Facevano mettere sotto tortura questi padroni e altri nobili, stranieri e cittadini indistintamente, nonostante Claudio sin dall'inizio del suo impero avesse giurato che non avrebbe mai fatto torturare degli uomini liberi.

⁸³ Cass. Dio 59, 6.

⁸⁴ Tac. *ann.* 3, 37; 4, 31; 4, 36; 6, 7; 6, 9; 12, 42; 13, 22; 13, 23; 13, 33.

Κλάυδιος δὲ τέως μὲν πάνυ κατέδεισεν, ὥστε καὶ ἐθελοντῆς ἐτοίμως ἔχειν τοῦ κράτους αὐτῷ ἐκστῆναι, τότε δὲ ἀναθαρσῆσας τοὺς μὲν στρατιώτας ἄλλοις τέ τισιν ἡμείψατο καὶ τῷ τὰ πολιτικὰ αὐτῶν στρατόπεδα, τό τε ἔβδομον καὶ τὸ ἐνδέκατον, καὶ Κλαυδίαια καὶ πιστὰ καὶ εὐσεβῆ καὶ πρὸς τῆς βουλῆς ἐπονομασθῆναι, τοὺς δὲ συνεπιβουλευσάντας αὐτῷ ἀνεζήτησε, καὶ πολλοὺς ἐπὶ τούτῳ ἄλλους τε καὶ στρατηγόν τινα, προαπειπόντα τὴν ἀρχήν, ἀπέκτεινε. συχνοὶ δὲ καὶ ἑαυτούς, ἄλλοι τε καὶ ὁ Οὐνικιανός, κατεκρήσαντο. τῆς γὰρ ἀφορμῆς ταύτης ἢ τε Μεσσαλίνα καὶ ὁ Νάρκισσος, ὅσοι τε συνεξελεύθεροι αὐτοῦ, λαβόμενοι οὐδὲν ὅ τι τῶν δεινοτάτων οὐκ ἐποίησαν. τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ τοῖς δούλοις τοῖς τε ἀπελευθέρους μηνυταῖς κατὰ τῶν δεσποτῶν αὐτῶν ἐχρῶντο. <καὶ> τούτους τε καὶ ἐτέρους καὶ πάνυ εὐγενεῖς, οὐχ ὅτι ξένους ἄλλα καὶ πολίτας, οὐχ ὅτι δημότας ἄλλα καὶ ἐκ τῶν ἱππέων τῶν τε βουλευτῶν τινας, ἐβασάνιζον, καίτοι τοῦ Κλαυδίου κατ' ἀρχὰς εὐθὺς τῆς ἡγεμονίας ὁμόσαντος μηδένα βασανιεῖν ἐλεύθερον. (Cass. Dio 60, 15, 4-6)

Claudio dal canto suo per un po' di tempo si trovò in una situazione di panico tale da essere addirittura pronto a cedere spontaneamente il potere a Camillo; ma ora, dopo aver preso coraggio, dapprima ricompensò i soldati in diversi modi, in primo luogo facendo in modo che il Senato desse alle loro legioni urbane, la settima e l'undicesima, non solo il nome di Claudiane, ma anche quello di Leali e Fedeli; poi cercò i congiurati che avevano complotato ai suoi danni e sulla base di ciò mandò a morte molti uomini, tra i quali anche un pretore, che prima di essere condannato diede le dimissioni dalla carica. Molti altri, invece, tra i quali anche Annio Viniciano, si suicidarono. Pertanto Messalina, Narcisso e tutti i liberti al suo seguito approfittavano di questa situazione per commettere tutti gli abusi peggiori che poterono, utilizzando tra l'altro gli schiavi e i liberti come delatori dei loro stessi padroni. Facevano mettere sotto tortura questi padroni e altri uomini dell'alta nobiltà, stranieri e cittadini indistintamente, e non solo plebei, ma anche alcuni cavalieri e senatori, nonostante Claudio sin dall'inizio del suo impero avesse giurato che non avrebbe mai fatto torturare degli uomini liberi.

A partire da Augusto il numero degli informatori era aumentato talmente, ed andavano crescendo sempre più i loro profitti, che Claudio decise di limitare il premio pagabile ai delatori ad un massimo di 10.000 sesterzi; chiunque avesse superato questo limite era perseguibile per estorsione⁸⁵.

In questo periodo le testimonianze venivano estorte con la tortura, così come le chiamate in correità, e spesso i torturati effettuavano chiamate in correità false al fine di far cessare le torture.

Un esempio viene riportato da Tacito nell'episodio della congiura organizzata da Caio Calpurnio Pisone nel 65 d.C.

Con la speranza di sostituire Nerone con un Imperatore più degno, un gruppo di persone formato da militari, nobili e intellettuali ordì una cospi-

⁸⁵ Tac. *ann.* 13, 23.

razione. Una prima delazione rischiò di comprometterne l'esito: il delatore era Volusio Proculo, un ufficiale della flotta che la liberta Epicari aveva tentato di coinvolgere nella congiura; ma il silenzio della liberta, interrogata e trattenuta in carcere, impedì l'identificazione dei congiurati⁸⁶. Si decise comunque di agire durante i giochi per la festa di Cerere. Tuttavia, proprio il giorno del previsto attentato, Milico, insospettito dall'imprudente comportamento di Scevino, lo denunciò all'Imperatore. Trascinato dai soldati al cospetto di Nerone il senatore era quasi riuscito a respingere le accuse ... quando Milico ricordò il colloquio segreto intercorso tra Scevino e Antonio Natale, amico intimo di Pisone, di cui aveva avuto notizia dalla moglie.

[uxor] quippe ultro metum intentabat, multosque astitisse libertos ac servos, qui eadem viderint: nihil profuturum unius silentium, at praemia penes unum fore, qui indicio praevenisset. (Tac. ann. 15, 54, 4)

[La moglie] anzi essa gli instillò anche la paura: molti erano i liberti e gli schiavi che avevano visto le stesse cose, e il silenzio di uno solo non sarebbe servito a nulla, mentre i premi non potevano che toccare a chi avesse anticipato gli altri nella denuncia.

Venne dunque fatto venire Natale e i due furono interrogati separatamente. In un primo momento Scevino negò tutto mentre, alla vista degli strumenti di tortura e alle minacce, Natale cedette, rivelando il nome di Seneca come eminenza grigia del complotto. A quel punto parlò anche Scevino che fece molti nomi, tra cui quelli di Quinziano, Senecione e Lucano, e quest'ultimo, pur di salvarsi, dopo aver denunciato perfino sua madre, morì suicida.

Ergo accitur Natalis, et diversi interrogantur, quisnam is sermo, qua de re fuisset. Tum exorta suspicio, quia non congruentia responderant, inditaque vincla. Et tormentorum adspectum ac minas non tulere: prior tamen Natalis, totius conspirationis magis gnarus, simul arguendi peritior, de Pisone primum fateatur, deinde adicit Annaeum Senecam, sive internuntius inter eum Pisonemque fuit, sive ut Neronis gratiam pararet, qui infensus Senecae omnes ad eum opprimendum artes conquirebat. Tum cognito Natalis indicio Scaevinus quoque pari imbecillitate, an cuncta iam patefacta credens nec ullum silentii emolumentum, edidit ceteros. Ex quibus Lucanus Quintianusque et Senecio diu abnuere: post promissa impunitate corrupti, quo tarditatem excusarent, Lucanus Acilium matrem suam, Quintianus Glitium Gallum, Senecio Annium Pollionem, amicorum praecipuos, nominavere. (Tac. ann. 15, 56)

Si convoca allora Natale e i due vengono interrogati separatamente sulla natura del colloquio e sull'argomento discusso. Poiché le risposte non coincidevano, nacquero dei sospetti e i due furono imprigionati. Non ressero alla

⁸⁶ Tac. ann. 15, 51.

vista dei mezzi di tortura e alle minacce del loro impiego. Ma il primo a parlare fu Natale, più informato su tutta la congiura e più esperto nel muovere accuse: inizialmente svela il nome di Pisone e fa seguire quello di Anneo Seneca, o perché davvero intermediario tra lui e Pisone o per trovar credito agli occhi di Nerone, il quale, nella sua radicale ostilità a Seneca, cercava ogni appiglio per toglierlo di mezzo. Quando seppe che Natale aveva parlato, anche Scevino, debole come lui e convinto che tutto fosse scoperto e che il silenzio non servisse più, rivelò chi erano gli altri. Fra questi, Lucano, Quinziano e Senecione negarono a lungo; ma poi, corrotti con la promessa dell'impunità, per farsi perdonare il ritardo, Lucano fece il nome della propria madre, Quinziano e Senecione denunciarono i loro amici più cari, rispettivamente Glizio Gallo e Annio Pollione.

Atque interim Nero recordatus Volusii Proculi indico Epicarin attineri ratusque muliebre corpus impar dolori tormentis dilacerari iubet. At illam non verbera, non ignes, non ira eo acrius torquentium, ne a femina spernerentur, pervicere, quin obiecta denegaret. Sic primus quaestionis dies contemptus. Postero cum ad eosdem cruciatus retraheretur gestamine sellae (nam dissolutis membris insistere nequibat), vinclis fasciae, quam pectori detraxerat, in modum laquei ad arcum sellae restricto indidit cervicem et corporis pondere conisa tenuem iam spiritum expressit, clariore exemplo libertina mulier in tanta necessitate alienos ac prope ignotos protegendo, cum ingenui et viri et equites Romani senatoresque intacti tormentis carissima suorum quisque pignorum proderent. (Tac. ann. 15, 57)

Intanto Nerone si ricordò di Epicari, trattenuta in carcere dopo la delazione di Volusio Proculo, e, pensando che il corpo di una donna non reggesse alle sofferenze, ordina di straziarla con la tortura. Ma non le sferzate, non i ferri roventi, non l'accanimento dei carnefici esasperati dalla paura di subire uno smacco da una donna, riuscirono a farle ammettere le imputazioni. Così passò, senza nulla di fatto, il primo giorno di interrogatorio. L'indomani, mentre la riportavano alla tortura sopra una lettiga, perché gli arti slogati non la reggevano, Epicari si tolse una fascia dal seno, la fissò alla volta della lettiga a mo' di cappio, vi introdusse il collo e, lasciandosi andare con tutto il peso del corpo, esalò il debole soffio di vita rimastole: gesto tanto più nobile da parte di una donna, una liberta, la quale, in una situazione così disperata, cercava di salvare persone estranee e a lei quasi sconosciute, mentre uomini nati liberi, dei maschi, cavalieri e senatori romani, non sfiorati dalla tortura, tradivano, ciascuno, le persone più care.

Anche Milico sembra essere stato corrotto dai *praemia* e capiamo dunque come la prospettiva utilitaristica stesse ormai alla base dell'attività delatoria.

Nam cum secum servilis animus praemia perfidiae reptuavit simulque immensa pecunia et potentia obversabantur, cessit fas et salus patroni et acceptae libertatis memoria. Etenim uxoris quoque consilium adsumpserat, muliebre ac deterius: quippe ultro metum intentabat, multosque astitisse libertos ac servos,

qui eadem viderint: nihil profuturum unius silentium, at praemia penes unum fore, qui indicio praevenisset. (Tac. ann. 15, 54, 4)

Quando infatti, nel suo animo servile, valutò i premi del perfido tradimento e gli balenarono d'innanzi denaro e potenza, svanirono il senso del dovere, il pensiero della sorte del patrono, il ricordo della libertà ricevuta. Si era consultato anche con la moglie e ne aveva avuto un consiglio da donna, il peggiore appunto; anzi essa gli istillò anche la paura: molti erano i liberti e gli schiavi che avevano visto le stesse cose, e il silenzio di uno solo non sarebbe servito a nulla, mentre i premi non potevano che toccare a chi avesse anticipato gli altri nella denuncia.

Nerone incentivò questa tendenza promettendo agli *indices* enormi ricchezze e la possibilità addirittura di prendere il nome di Salvatore⁸⁷. In questo clima allora le delazioni avevano spesso carattere vendicativo e venivano quindi smentite.

Da quel momento in poi, nella capitale si scatenò il terrore, per cui Tacito afferma testualmente che Nerone

[...] urbem [...] velut in custodiam dedit. (Tac. ann. 15, 58, 2)

[...] la città stessa [...] la trasformò, si può dire, in una prigione.

La città veniva percorsa in lungo e in largo da soldati armati e furono condotti in carcere molti Romani, spesso colpevoli di avere parlato solo fuggiolmente con i congiurati. Quanto a questi ultimi, furono condannati a morte e la sentenza fu eseguita dai pretoriani.

Domiziano capì che i delatori erano facili prede dei senatori che per vendetta avrebbero potuto farli condannare ed allora egli disse che «l'ira e il dolore che circostanze ormai trascorse avevano provocato, non dovevano trovare esito nella vendetta, ma in un diverso atteggiamento che doveva essere ispirato piuttosto all'indulgenza»⁸⁸. Prima di lui, Vespasiano aveva fatto decadere i procedimenti in corso a carico di coloro che avevano commesso crimini politici; Tito, poi, si era schierato contro i delatori e questo è reso palese da un brano di Svetonio e da un passo di Tacito che narrano dell'azione di Tito.

Inter adversa temporum et delatores mandatoresque erant ex licentia veteri. Hos assidue in foro flagellis ac fustibus caesos ac novissime traductos per amphitheatri arenam, partim subici ac venire imperavit, partim in asperrima insularum aevi. (Svet. Tit. 8, 5)

⁸⁷ Cf. Russo Ruggeri 2011, 141.

⁸⁸ Cerami 2003, 32.

Tra i mali del tempo vi erano anche i delatori e i fautori di delazioni, incoraggiati da un'inveterata tolleranza. Dopo averli fatti fustigare incessantemente sulla pubblica piazza e, alla fine, costretti a sfilare nell'arena dell'anfiteatro, ordinò che alcuni fossero esposti e messi in vendita, altri trasportati nelle isole più selvagge.

Nec minus praemia delatorum invisa quam scelera, cum alii sacerdotia et consulatus ut spolia adepti, procurationes alii et interiorem potentiam, agerent verterent cuncta odio et terrore. Corrupti in dominos servi, in patronos liberti; et quibus deerat inimicus per amicos oppressi. (Tac. *hist.* 1, 2)

Più offensive dei delitti le ricompense ai delatori: alcuni arraffavano quale bottino cariche sacerdotali e consolati, altri governi di province e potere politico nella capitale, tutto scardinando per odio e paura. Corrotti gli schiavi contro i padroni, contro i patroni i liberti, e per chi non avesse nemici, c'era un amico a colpirlo.

Con Tito vennero introdotte misure come la flagellazione e la fustigazione contro chi produceva falsi *indicia*: visto il dilagare del fenomeno, il sistema accusatorio si rivelò poco efficace per quanto riguarda gli *iudicia publica* e soprattutto pericoloso, laddove era molto semplice per personaggi che ricoprivano cariche importanti far condannare persone innocenti solo per sete di vendetta o per l'arricchimento personale.

Inoltre, i provvedimenti presi a posteriori non erano abbastanza efficaci come deterrente e presto ci si rese conto che bisognava riformare il sistema alla radice per impedire fin dall'inizio l'instaurazione di un processo fondato su un falso *indicium*.

Sembra plausibile che la costituzione di Arcadio ed Onorio si proponesse non tanto di istituzionalizzare e regolamentare la collaborazione giudiziaria, ma più che altro mirasse a ripristinare quei principi che durante tutta l'età della repubblica erano stati osservati e avevano permesso un uso non distorto dell'istituto.

Si sarebbe trattato quindi di un tentativo di ripristinare le regole che erano state seguite in età repubblicana per effettuare le chiamate in correità, al fine di evitare quell'uso arbitrario fattone più tardi, rispondente più ad un ottica utilitaristica che ad un sentito dovere civico.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli *indices*, Ulpiano osservò che essi erano considerati maggiormente degni dei premi se avevano deciso in modo autonomo di effettuare la chiamata in correità e non perché dovessero ribattere alle accuse dei complici.

Utrum autem is solus videatur indicasse vel arguisse, qui ad hoc prosilit ultro, an etiam is, qui, cum accusaretur ipse, detorsit in alium crimen? et magis est, ut ille hoc praemio dignus sit, qui utro ad accusationem prosilit. (Ulp. *Dig.* 48, 18, 1, 26)

Ma si reputerà che abbia indicato o accusato soltanto colui che fece ciò spontaneamente, ovvero anche colui che, essendo egli stesso accusato, accusò un terzo? Più ragionevole è dire che è degno di questo premio solo colui che spontaneamente si prestò ad accusare.

Già in età repubblicana infatti si era andata diffondendo quest'idea, come testimonia anche il caso dei Baccanali, nel quale la liberta Ispala avrebbe dovuto parlare spontaneamente per guadagnarsi il perdono e l'indulgenza⁸⁹.

Nell'epoca dei Severi, invece, venivano valutate anche le dichiarazioni dei correi che si ravvedevano e denunciavano i propri complici, dopo essere stati a loro volta accusati⁹⁰. A tale proposito, va ricordato un famoso passo di Ulpiano tratto dall'ottavo libro *de officio proconsulis* in materia di dichiarazioni incrociate tra briganti (*latrones*). Il giurista informa dell'esistenza di precedenti rescritti contrastanti: secondo alcuni, non bisognava prestare fede alle dichiarazioni dei correi che avessero deciso di dissociarsi solo dopo essere stati accusati dai loro complici; in altri, i più numerosi, si disponeva che non si sarebbe potuta escludere la loro credibilità, ma al contrario occorreva valutare la questione *causa cognita*⁹¹.

Cum quis latrones tradidit, quibusdam rescriptis continetur non debere fidem haberi eis in eos, qui eos tradiderunt: quibusdam vero, quae sunt pleniora, hoc cavetur, ut neque destricte non habeatur, ut in ceterorum personarum solet, sed causa cognita aestimetur, habenda fides sit necne. Plerique enim, dum metuunt, ne forte adprehensi oes nominent, prodere eos solent, scilicet impunitatem sibi captantes, quia non facile eis indicantibus proditores suos creditur. Sed neque passim impunitas eis per huiusmodi proditioes concedenda est, neque transmittenda allegatio dicentium idcirco se oneratos, quod eos ipsi tradidissent: neque enim invalidum argumentum haberi debet mendacii sive calumniae in se instructae. (Ulp. Dig. 48, 18, 1, 26)

Se taluno abbia tradito i ladri di strada, da parte di alcuni rescritti si stabilisce che non si deve loro prestar fede contro quelli che essi hanno tradito: da parte di altri [rescritti] che sono la maggioranza, si stabilisce invece che non vi sia una valutazione restrittiva, come si suol fare nei confronti di altre

⁸⁹ Dove la moglie aveva invitato il marito a fare la chiamata in correità perché la legge stabiliva che il premio venisse dato solo al primo che si rendeva utile parlando.

⁹⁰ Dove il giurista narra dell'esistenza di precedenti rescritti contrastanti. Secondo alcuni non si sarebbe dovuta prestare credibilità a chi avesse fatto la chiamata in correità solo dopo essere stato a sua volta accusato dai suoi complici, mentre secondo altri questa tardività nella dissociazione doveva solamente implicare un controllo sulla veridicità più rigoroso. Cf. Sciortino 2011, 58-59.

⁹¹ La preferenza generalmente accordata alle dichiarazioni spontanee è deducibile anche da un altro passo di Ulpiano (Ulp. Dig. 29, 5, 3, 14), relativo al senatoconsulto Siliano, secondo il quale erano degni del premio della libertà solo i *servi indices* che avessero spontaneamente accusato.

persone, ma si apprezzi con cognizione di causa se vada prestata fede oppure no. La maggior parte, infatti, temendo che quanti vengano catturati per caso facciano il loro nome, sono soliti tradirli, guadagnandosi così l'impunità, poiché non si crede facilmente a coloro che abbiano denunciato i propri traditori. Ma né a costoro va concessa in modo indifferenziato l'impunità per siffatti tradimenti, né va trascurata l'allegazione di quanti dicono che la loro posizione è appesantita, in quanto essi stessi sono stati traditi: infatti non deve considerarsi invalida la prova di una menzogna o di una calunnia architettata contro di loro.

In questo periodo vi è un'apertura anche alla valutazione delle dichiarazioni «incrociate» dei correi dissociati che avessero deciso di ravvedersi e denunciare i propri complici, solo dopo essere stati a loro volta accusati⁹². Dagli scritti di Ulpiano si evince che nella repressione dei reati di tipo associativo non si potesse tenere conto anche delle dissociazioni tardive; sembra tuttavia che queste non si possano considerare meno attendibili per il sol fatto di essere state fatte tardivamente, in quanto potrebbe anche darsi che il correo che effettua per primo la chiamata in correità lo faccia solo per guadagnarsi l'impunità e potrebbe anche essere una delazione falsa fatta solo per paura di essere accusati.

Anche nel basso impero fu il *crimen maiestatis* l'ambito nel quale la chiamata in correità (anche dei servi contro i loro padroni) trovò la più ampia applicazione, ma venne estesa anche ad altre figure criminose come il ratto di una fanciulla, l'unione di una donna liberta con il suo schiavo o lo stupro; in seguito si aggiunsero anche l'omicidio, la falsificazione monetaria e la diserzione. In quell'epoca il *crimen maiestatis* comprenderà anche il reato di magia, astrologia e divinazione e in questo periodo si assiste ad un tentativo di disciplinare in maniera organica il tema delle chiamate in correità, distinguendole definitivamente dalle delazioni⁹³.

Infatti, la delazione già a partire da Costantino venne messa al bando e punita con pena capitale in quanto era vista con sempre maggiore sfiducia e gli Imperatori che se ne servivano nel corso dei processi erano considerati empi⁹⁴.

Costantino, non ottenuti i risultati sperati con le sue prime costituzioni, volte a punire le delazioni sconsiderate, sferra un attacco su due fronti, colpendo sia i libelli sia la calunnia in sé. La disciplina generale è contenuta nell'*edictum de accusationibus* che, se si accoglie la data del 4 dicembre 320 d.C., coincide con l'emanazione di *CTh.* 9, 34, 3.

⁹² Sciortino 2011, 58.

⁹³ Sciortino 2011, 60.

⁹⁴ Gaudemet 1959, 654; cf. Sciortino 2011, 60.

Tale editto costituisce la disposizione più generale emanata da Costantino sul tema dell'accusa penale pervenuto per via epigrafica⁹⁵, nonché parzialmente riportato da *CTh.* 9, 5, 1 e *C.J.* 9, 8, 3. La funzione di questo editto era quella di stabilire regole precise per una corretta *accusatio* senza abusi e di privilegiare l'*accusatio* rispetto all'*inquisitio*. Trattandosi di un documento di particolare importanza, si ritiene utile riportarlo qui di seguito:

[...] probatum est plurimos non solum fortunis accusationis nonnumquam eiusmodi causis tam eos qui accusantur quam qui ad testimonium vocantur gravissimis sexationibus adfici. Unde consulentes securitati provinciarum nostrarum eiusmodi remedia prospeximus, ut accusator quidem non omnimodo de iudicio repellatur, verum quicumque intentionibus suis probationes addere confidit, habeat adeundi iudicis liberam potestatem ac manifestis indicii commissi reum detegat, ut pro qualitate factorum competenter in eum qui convictus fuerit vindicetur. Quod si minime potuerit ea quae intentaverit conprobare, scire debet severiori sententiae subiugandum. Sane si quis alicui maiestatis crimen intenderit cum eiusmodi obiectus minime quemquam privilegio dignitatis alicuius stritiori inquisitione tueatur, sciat se quoque tormentis esse subdendum, si aliis manifestis indicii atque argumentis accusationem suam non potuerit conprobare, cum in eo, qui huius esse temeritatis deprehenditur, illud quoque tormentis erui oporteat, cuius consilio atque instinctu ad accusationem accessisse videatur, ut ab omnibus tanti commissi consciis vindicta possit reportari. Delatoribus autem quod adeundi quoque iudicis tam statutis parentum nostrorum quam etiam nostris sanctionibus interclusa sit facultas, omnibus cognitum est, cum eiusmodi hominibus audientia non debeat commodari, quando quidem eos pro tanti sceleris audacia penae conveniat subiurgari. In servis quoque sive libertis qui dominos vel patronos accusare aut deferre temptant eiusmodi legem iuxta antiqui professio tam atrocis audaciae statim in admissi ipsius exordio per sententiam iudicis conprimatur ac denegata audientia patibulo adfixus qui ad eiusmodi desperationem processerit, exemplum ceteris praestet, ne quis in posterum audaciae similis existat. Sane ut undique versum securitati innocentium consulatur, placet etiam famosos libellos non admitti. Quos sine nomine propositos si qui invenerit statim detrahere atque scindere vel igni debet exurere. In quibus etiam iudicum eiusmodi observantiam esse oportebit, ut, si forte ad se talis libellus perlatus fuerit, igni eum praecipiat concremari, cum eiusmodi scripturam ab audientia iudicis penitus oporteat submoveri; manente contra eos inquisitione qui libellos eiusmodi proponere ausi fuerint, ut reperti debitis temeritatis suae poenis subiciantur. Super itaque omnibus tam ad praefectos nostros quam etiam et praesides et rationalem et magistrum privatae scriptae direximus, quorum exemplari alio edicto nostro prodito, cuiusmodi legem statutumque contineat, plenissime declaratur.

⁹⁵ CIL III 12043; FIRA I 459-461.

[...] è stato dimostrato che moltissimi sono colpiti da gravissimi provvedimenti, non solo da [una confisca] dei loro beni, ma anche da una esecuzione [capitale] e che delle pene hanno addirittura seguito delle accuse senza fondamento e che in affari di questo genere, sia coloro che sono stati accusati che coloro che sono stati chiamati a testimoniare, sono stati colpiti da gravissime vessazioni. Di conseguenza, provvedendo alla sicurezza delle nostre province, abbiamo escogitato rimedi di tal genere, in modo che l'accusatore di certo non sia assolutamente escluso dal processo, ma chiunque confidi di aggiungere delle prove alle proprie accuse abbia la libertà di presentarsi di fronte al giudice e che presenti delle prove evidenti per scoprire il colpevole del misfatto, affinché in base al tipo di azione si possano prendere provvedimenti adeguati contro colui che è stato accusato. Ora, se egli non ha assolutamente potuto provare le sue accuse, deve sapere che sarà sottoposto a una sentenza più severa. Certamente se qualcuno avrà accusato qualcun'altro di lesa maestà, non esentando nessuno con il privilegio della dignità da un'indagine più approfondita, sappia che anche lui deve sottoporsi a torture, se non avrà potuto dimostrare la validità della sua accusa con altre prove evidenti e argomentazioni. Mentre colui che si riscontri esserci una tale temerarietà bisogna che anche questo venga tirato fuori dalle torture, colui con il cui consiglio e istigazione sembra essersi spinto all'accusa, in modo che possano vendicare tutti quelli complici di un tanto grande misfatto. Riguardo a tutti i delatori, poiché è chiaro a tutti che è loro stata proibita perfino la facoltà di accedere al processo, sia per decisione dei nostri padri quanto per le nostre sanzioni, non si deve prestare ascolto a tali uomini, poiché certamente conviene sottoporli alla pena per l'audacia di tanta scelleratezza. Anche nei confronti dei servi e dei liberti che tentando di accusare o denunciare i padroni o i patroni gli antichi stabiliscono una legge di tal genere e cioè che la dichiarazione di una tanto atroce audacia, immediatamente all'esordio della stessa ammissione sia bloccata tramite la sentenza del giudice e negata la possibilità di venire ascoltati; sia incatenato al patibolo chi sia spinto ad un atteggiamento disperato di tal genere e che resti per gli altri d'esempio, in modo che non ci sia nessuno, in futuro, di simile audacia. Certamente per provvedere in tutti i sensi alla sicurezza degli innocenti, si decide di non far ricorso a famosi libretti e se qualcuno ne avrà trovato anonimi, subito dovrà stracciarli, spaccarli e bruciarli con il fuoco. E in questi bisognerà che ci sia anche un'osservanza di tal genere da parte dei giudici, di modo che, se per caso un tale scritto sarà stato a loro portato, si ordini che venga bruciato, poiché bisogna che un testo di tal genere sia del tutto allontanato dalla possibilità di ascolto da parte del giudice; mentre resta l'inquisizione nei confronti di coloro che avranno osato presentare scritti di questo tipo, in modo che siano puniti per la temerarietà di un tal ritrovamento. Pertanto, a parte tutto, noi abbiamo recapitato questi scritti, sia ai nostri magistrati, sia ai governatori, a un contabile e a un maestro d'insegnamento privato e trasmessa una copia di quelli scritti con un altro nostro editto, si dichiara apertamente quale legge e decreto contenga.

Da questa costituzione emerge con chiarezza come la principale preoccupazione imperiale fosse quella, come ha osservato la Pietrini⁹⁶, di evitare ogni sorta di accuse avventate, al fine di offrire una efficace tutela all'innocente, che, senza neppure l'ombra di una valida giustificazione, si trovi a subire i gravi tormenti legati allo svolgimento di un processo penale. Si tratta di una preoccupazione che riguarda il buon funzionamento della giustizia a tutti i livelli e su molteplici fronti.

Secondo l'autrice, del resto, dietro questo intervento normativo non si cela solo l'apprensione di un Imperatore burocrate preoccupato che la giustizia venga amministrata correttamente, mediante un razionale impiego di tempo e risorse, ma anche una certa sensibilità verso le esigenze dei più deboli, spesso vittime delle accuse più assurde, in una sorta di tensione verso l'equità e l'efficienza. Questa normativa contiene comunque una serie di prescrizioni tutte meritevoli di attenzione e volte a far sì che l'innocente sia presto liberato ed il colpevole altrettanto celermente punito.

In primo luogo, Costantino stabilisce che, qualora l'accusatore non riesca a provare in maniera manifesta l'illecito del quale ha denunciato l'accadimento, dovrà soggiacere *severiori sententiae*.

Sempre rimanendo su questo editto, dopo aver chiarito con le prime due norme a quali gravi conseguenze andranno incontro i delatori, l'Imperatore rivolge apposite istruzioni ai giudici per quanti, non scoraggiati dalle punizioni prospettate, decidano comunque di andare avanti; in questo caso – precisa – non si dovrà neppure concedere udienza, bensì punire immediatamente tanta audacia.

Questa disposizione chiarisce bene quel nesso tra la calunnia e i fenomeni di malcostume giudiziario ai quali si è già accennato sopra. Costantino, infatti, sembra qui sottolineare come la preoccupazione di debellare i delatori non risponda solo a un'esigenza di tutela dell'innocente, ma anche e soprattutto di salvaguardia dal pericolo che costoro, mediante la proposizione di liti temerarie, impediscano alla giustizia di svolgersi correttamente rallentandone il corso, intasandola con giudizi inutili e manipolandone gli esiti.

Se in un primo periodo chiamate in correità e delazioni vennero usate come sinonimi, in età tardo antica le seconde verranno vietate mentre le prime verranno addirittura ridisciplinate. Solo con la celebre *lex quisquis*, la già citata costituzione di Arcadio e Onorio del 397 d.C., si statuirà la validità della collaborazione in correità anche non spontanea⁹⁷.

⁹⁶ Pietrini 1996, 99-107.

⁹⁷ Si tratta di una costituzione che ha avuto larga fortuna nel corso del medioevo quando venne appellata *lex quisquis* dalle prime parole della legge. Cf. Gothofredus 1654, 1-7.

Il provvedimento in questione è conservato sia nel codice Teodosiano (CTh. 9, 14, 3, 7) sia in quello di Giustiniano (C.J. 9, 8, 5, 7)⁹⁸.

Impp. Arcadius et Honorius AA. Euthychiano Praefecto Praetorio. Sane si quis ex his in exordio initae factionis studio verae laudis accensus ipse prodiderit factionem, et praemio a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur. Dat. Prid. Non. Septemb. Ancyrae Caesario et Attico Cons. [a. 397]. (CTh. 9, 14, 3, 7 = C.J. 9, 8, 5, 7)

Gli Imperatori Arcadio e Onorio al prefetto del pretorio Eutichiano. Certamente se taluno, nel momento della costituzione dell'associazione a delinquere, spinto dal desiderio di un'autentica lode, abbia denunciato l'associazione, si darà in dono da parte nostra sia premi sia onori. Per converso, colui che abbia partecipato all'associazione, o se abbia tuttavia svelato in ritardo i segreti dei piani ancora ignoti, sarà considerato degno solamente dell'assoluzione e del perdono.

La costituzione estende – secondo la tendenza appena segnalata – il reato di *maiestas* anche a difesa dei collaboratori dell'Imperatore, ai comandanti dell'esercito e ai senatori e, inoltre, ribadisce la punizione della semplice *cogitatio* del crimine, anticipando la soglia di punibilità al momento della organizzazione o dell'istigazione a commettere il crimine.

La chiusa della costituzione dispone una graduatoria dei premi in favore della condotta collaborativa:

- a. perdono e assoluzione per coloro i quali svelano il disegno criminoso solo dopo avere indugiato nel corso della sua commissione;
- b. premi e onori, oltre all'impunità naturalmente, per coloro che si ritirano tempestivamente dalla cospirazione denunciandone finalità e modalità organizzative.

I *praemia* non sono mai stati considerati né moralmente deprecabili né giuridicamente illeciti, a dimostrazione di quanta importanza venisse attribuita al correo dissociato ai fini della conduzione delle indagini.

Tutte le principali fonti di epoca tardo antica pervenute fino a noi, da Ammiano Marcellino a Libanio, fino all'Anonimo del *De rebus bellicis* e a Procopio, concordano nel raffigurare la società tardo imperiale come un ambiente corrotto, in cui la giustizia funziona male e la degenerazione investe anche le più alte cariche pubbliche. Ammiano Marcellino riporta un quadro allarmante di delazioni ed abusi⁹⁹. Per tutta Antiochia – riferisce –

⁹⁸ Il provvedimento è approfonditamente analizzato, da ultima, da parte di Solidoro Maruotti 2002, 52-56, e 2003, 174-180. Cf. Sciortino 2011, 59.

⁹⁹ Amm. 14, 1, 2: Gallo Cesare e la sua consorte non avevano remore a servirsi di informatori nascosti ed abili, che perfidamente alteravano quanto avevano appreso, pronti a

si mandavano in giro uomini di infima condizione, appunto perché nessuno si guardasse da essi, con il compito di raccogliere e di riferire tutto ciò che la gente diceva¹⁰⁰. E costoro con noncuranza, quasi fossero di passaggio, avvicinandosi ai cittadini più eminenti, oppure entrando travestiti da poveri nelle case dei ricchi, raccontavano poi a corte, dove si introducevano di nascosto, quanto avevano potuto apprendere o ascoltare.

Ammiano¹⁰¹ ricorda le figure di due fedelissimi dell'Imperatore Costanzo: Paolo e Mercurio. Il primo era detto Catena perché abilissimo nell'intrecciare indissolubili nodi di calunnie (tanto che spesso gli si rimproverava di complicare le cose: *in complicandis negotiis artifex dirus*)¹⁰², il secondo veniva soprannominato il magistrato dei sogni, perché se udiva qualcuno raccontare a un banchetto quanto aveva sognato soleva riferire tutto alle orecchie sempre aperte dell'Imperatore, travisando il racconto. Sicché – come osserva Ammiano – si aveva ormai in Antiochia timore di raccontare i propri sogni ed era insorta l'abitudine, in presenza di estranei, di dichiarare di non aver chiuso occhio.

La tematica della delazione è poi ripresa da Libanio, il quale sostiene che si viene mandati in prigione assai spesso per nessun motivo, dietro accuse inventate di percosse ed offese e a nulla vale negare ed invocare le leggi¹⁰³. Egli menziona la figura del giudice iniquo e corrotto Mixidemo¹⁰⁴. Costui infatti, benché nato povero, attraverso una spregiudicata carriera di avvocato e di delatore, era riuscito a diventare un governatore ricco e potente. Per lui, come per altri, l'unica fonte di ricchezza è il tribunale, posto che appartiene a quella spregevole categoria di avvocati che si arricchiscono con la calunnia, e lo stesso Mixidemo si vanta di essere padrone della buona come della cattiva fama.

raccogliere ogni notizia, anche falsa, ma ad essi gradita, con cui calunniare degli innocenti, accusandoli di aspirare al regno e di praticare arti magiche.

¹⁰⁰ Amm. 14, 1, 6.

¹⁰¹ Amm. 15, 3, 4-5.

¹⁰² Amm. 14, 5, 6-8; cf. 22, 3, 11.

¹⁰³ Wolf 1967.

¹⁰⁴ Mediante una breve indagine etimologica si ricava con facilità come Mixidemo significhi miscelatore del popolo, in perfetta coerenza con la sua natura di faccendiere, sempre pronto, come ci tramanda Lib. *or.* 39, 12 ss. (3, 271 Forster), a trascinare uomini in tribunale lasciandone alcuni dentro e tirandone altri fuori, mescolando le false accuse e facendo il delatore.

IV

Lo Stato interviene

Amantius haruspex, ea tempestate prae ceteris notus, occultiore indicio proditus.

(Amm. 28, 1, 19)

L'aruspice Amanzio, notissimo a quell'epoca, fu denunciato da una delazione anonima.

Al fine di individuare quale fosse l'*iter* processuale che doveva seguire un *indicium* per entrare a far parte del processo, esamineremo alcuni episodi che ci pervengono attraverso le fonti.

Il primo episodio è quello già ricordato della repressione dei Bacchanali nel 186 a.C., che ci è noto grazie agli scritti di Livio e ai senatoconsulti emanati in quel frangente¹.

Nella *coniuratio de Bacchanalibus* del 186 a.C., l'*index* è stato interpretato anche questa volta con l'esclusivo significato di correo dissociato, pur se non è mancato chi ha giustamente rilevato come nella fonte che maggiormente si sofferma sull'episodio, Livio, il termine possa assumere anche, secondo il contesto, il significato di semplice informatore.

È doveroso notare, però, che nel testo liviano il termine *index* viene utilizzato sia con l'accezione di delatore non coinvolto che con quella di informatore correo.

Nel caso del giovane Publio Ebuizio², per il quale è evidente la totale estraneità alla *coniuratio*, il termine *index* viene effettivamente utilizzato con il significato di delatore e, quindi, di informatore non coinvolto, mentre per la prostituta Ispala Fecenia l'accezione sembra più dubbia.

L'amante di Ebuizio, che avrebbe messo in guardia il ragazzo dalla partecipazione ai riti bacchici, parrebbe, infatti, colpevole (in qualità di *ancilla*) di avervi preso parte in prima persona³.

In realtà, però, considerarla correa sembrerebbe eccessivo se si pensa che, al momento del suo interrogatorio al cospetto del console Sp. Postu-

¹ Cf. Liv. 39, 9, 1; 39, 19, 7. Cf. Shumacher 1985, 42, n. 20; Spagnuolo Vigorita 1994, 266; Albanese 2001, 4; Cerami 2003, 272-279.

² Liv. 49, 9, 1; 49, 13, 1; 49, 14, 3; 49, 19, 3.

³ Liv. 49, 10, 6.

mio Albino, i *Bacchanalia* non erano stati ancora dichiarati illegali e, tantomeno, il Senato era stato messo al corrente dell'*indicium* a carico di Publio Ebuizio, particolare questo che avrebbe impedito all'assemblea di autorizzare una *quaestio extraordinaria*⁴.

È dubbio se la vicenda di Ebuizio e di Ispala si sia realmente verificata o se invece sia servita da pretesto a Livio per narrare la vicenda dei Baccanali, così come sostenuto dalla De Marini Avonzo⁵, per la quale la storia dei due amanti avrebbe tinto di colori drammatici l'indagine preliminare del console. Effettivamente risulta improbabile che fosse servita la denuncia di una liberta per rendere edotto il console dei riti bacchici; questi riti erano conosciuti in un territorio molto ampio e perciò risulta poco credibile che il console non ne fosse a conoscenza e avesse avuto bisogno proprio dell'*indicium* dei due amanti.

La vicenda narra di un tale Publio Ebuizio, che per volontà dei genitori doveva essere iniziato al culto di Bacco ma egli venne messo in guardia dalla sua amante, la liberta Ispala Fecenia, la quale lo informò che la partecipazione a quel culto avrebbe implicato riti orgiastici cui prendere parte. Ella non era stata iniziata ma era informata in quanto, quando era ancora una schiava, aveva accompagnato la sua padrona a queste riunioni notturne ed aveva potuto rendersi conto del pericolo che si correva nel partecipare a detti incontri, motivo per il quale una volta affrancata non vi era più tornata. Avvertito il suo amante di ciò a cui sarebbe andato incontro, questo si rifiutò di essere iniziato e quando i genitori seppero il motivo del suo rifiuto lo cacciarono di casa e il giovane Publio Ebuizio andò a vivere da una zia, che consigliò al giovane nipote di recarsi dal console per denunciare la questione. Ebuizio, come *delator*, si sarebbe recato dal console per esporre il suo *indicium* in un'udienza privata: fu lo stesso console a sincerarsi sulla credibilità del giovane ascoltando la zia, donna conosciuta per la sua onestà, onde trarne maggiori conferme.

Dal passo di Livio si conosce anche il modo nel quale Postumio Albino si procurò le informazioni di cui necessitava: chiese alla suocera Sulpicia se conoscesse la zia di Ebuizio e quando questa confermò che era una donna morigerata, allora il console Postumio le ordinò di farla chiamare. Così il console fece finta di passare di lì per caso quando era presente anche la zia Ebuizia e fece cadere il discorso sul nipote, portandola a svelare quanto occorso⁶.

⁴ Silverio 2011, 257, 259.

⁵ Cf. De Marini Avonzo 1977, 51-58; Pailler 1988.

⁶ Per un'analisi attenta delle figure femminili coinvolte nella vicenda cf. Valentini 2012, 33-43.

Iniziata la fase investigativa, il console fa convocare la liberta Ispala, la quale dopo qualche resistenza iniziale⁷ si decide a parlare e solo quando il console si propone di offrirle protezione la donna rivela i dettagli che conosceva su ciò che succedeva durante questi riti⁸.

In seguito alla confessione di Ispala, sia lei che Ebuizio vengono messi al sicuro per garantire loro protezione e il console espone la questione al Senato per riferire sulla sua inchiesta preliminare.

A questo punto della vicenda si svolge quindi una prima seduta⁹ in cui il console espone al Senato la questione e il consesso, resosi subito conto del pericolo costituito da questi riti notturni per l'interesse pubblico, ordina al console di procedere in via straordinaria¹⁰ per la questione dei Bacchanali, raccomandandosi che ai due delatori sia garantita protezione cosicché non ricevano nessun pregiudizio dalla loro collaborazione; inoltre il Senato prende ulteriori misure d'emergenza ordinando a tutti i magistrati di impedire che ci possano essere ulteriori riunioni e infine il Senato stabilisce premi per tutti coloro che rivelino altri dettagli e diventino quindi *indices* anch'essi.

All'epoca dello scandalo dei Bacchanali si faceva un uso ancora confuso dei termini, i quali potevano stare ad indicare sia l'*index* sia il *delator*, indistintamente.

Proprio riguardo a questo episodio infatti si può considerare che Ebuizio di sicuro non può essere chiamato correo dissociato, in quanto egli ha denunciato il fatto ancora prima di essere iniziato e quindi non aveva mai partecipato a questi riti.

Per quanto riguarda la liberta Ispala, invece, si potrebbe dire che ella era una complice in quanto aveva partecipato alle riunioni, anche se in realtà era stata in qualche modo costretta dalla sua padrona¹¹.

Tornando alla questione dei Bacchanali, balza all'occhio come sia stato il console in persona a ricevere l'*indicium*. Fu ancora lui ad attuare il vaglio della credibilità del collaboratore andando ad ascoltare la zia del giovane

⁷ Resistenza dovuta forse al fatto che gli schiavi, e di conseguenza i liberti in quanto ex schiavi, dovevano giurare di non parlare di questi misteri e di ciò che ne sapevano (Bömer 1961, 376).

⁸ Non esiste la testimonianza di Ispala riportata fedelmente ma c'è da pensare che Livio nella scrittura del passo se ne sia servito; così Varvaro 2008, 598.

⁹ Cf. Liv. 14, 3-8.

¹⁰ Dal momento che non esistevano ancora le *quaestiones perpetuae*, viene ordinato un processo *extra ordinem*, cioè un processo per direttissima indetto dal Senato conscio del pericolo che questi riti costituivano per la *civitas* e aveva escluso il popolo come giudice.

¹¹ Per quanto riguarda tutto l'episodio cf. Varvaro 2008, 397-399.

Ebuzio e sempre Postumio Albino avrebbe poi cercato ulteriori conferme a sostegno dell'accusa convocando la liberta Ispala.

Il Senato ordina ai consoli di occuparsi della faccenda estendendo il loro intervento su tutto il territorio romano: vennero dispiegate forze non solo all'interno dell'Urbe, ma anche nei luoghi extra urbani, nelle campagne. Erano ricercati tutti coloro che predicavano il culto bacchico ma anche chi vi aveva aderito e lo praticava, venendo impedito nuove riunioni.

L'obiettivo del primo senatoconsulto era quindi la delega da parte del Senato ai consoli per la repressione dei Baccanali e l'ordine di fermare tutti i predicatori e i seguaci, impedendo lo svolgimento di nuove riunioni.

Inoltre, sembra verosimile che il console si rivolgesse al Senato anche per avere l'approvazione sull'utilizzo degli *indicia*, in quanto l'illustre consesso si sarebbe raccomandato di garantire l'incolumità dei due *indices*. Infatti la promessa di premi era disposta dal Senato direttamente, come attesta Livio:

Alios indices praemiis invitare iubent. (Liv. 39, 14, 6)

Si dispone di attirare con premi altri delatori.

*Recitari deinde senatus consulta iusserunt indicique praemium proposuerunt, si quis quem ad se deduxisset nomenve absentis detulisset.*¹² (Liv. 39, 17, 1)

Poi ordinarono che si leggessero i decreti del Senato, e proposero premi a chi desse notizie, o conducesse dai consoli alcuni dei colpevoli, o denunciasse il nome di qualche latitante.

Oppure per mezzo dei magistrati che conducevano l'inchiesta, così come si verificò a proposito dei *veneficia matronarum*, in cui l'ancella si rivolge all'edile curule, il quale informa il console, che a sua volta chiede l'intervento del Senato. La concessione del premio era sempre subordinata alla verifica della attendibilità dell'*indicium*.

Nel caso dei Baccanali i premi furono adottati con provvedimenti di diversa natura: con decreto senatorio per i premi patrimoniali (sia ad Ebuzio che ad Ispala dovevano essere dati 100.000 assi di bronzo) e con plebiscito per la concessione di privilegi (Ebuzio doveva essere assolto dagli obblighi militari e quindi poteva prestare il servizio militare solo se lo avesse voluto, mentre a Ispala fu concesso il diritto di alienare e manomettere i suoi beni, di sposare «fuori dalla sua gente» chi volesse (senza che a costui derivasse pregiudizio alcuno dalle nozze) e di scegliere un tutore; sempre con senatoconsulto venne stabilito che si sarebbero dovute adottare misure di sicurezza atte a garantire Ispala da eventuali rappresaglie a cui poteva

¹² Così Varvaro 2008, 395-397.

andare incontro visto la particolare posizione che aveva assunto, mentre i premi relativi a tutti gli altri correi dissociati sarebbero stati disposti con provvedimento consolare.

Per quanto riguarda la pena inflitta ai condannati¹³, coloro che non avevano commesso reati sessuali o comuni vennero trattenuti in prigione, mentre i colpevoli di delitti vennero condannati a morte e furono i consoli stessi che si recarono fuori città per inseguire, catturare e condannare i congiurati.

Il secondo senatoconsulto venne emanato quando ormai la questione dei Bacchanali era stata risolta e conteneva perciò misure preventive atte ad evitare che queste riunioni si potessero diffondere nuovamente.

Grazie agli *indicia* si instaurarono in quell'epoca processi *extra ordinem* in tutta Italia e i partecipanti a questi eventi furono condannati.

Il diffondersi, soprattutto in Italia meridionale, dei culti bacchici¹⁴ era avvenuto attraverso l'Etruria, dove un indovino greco di oscure origini celebrava misteriosi riti notturni; il nuovo culto si era diffuso rapidamente tra uomini e donne e tra le classi dirigenti italiche e romane, promuovendo la promiscuità sessuale e una serie di attività illecite, quali furti, omicidi e falsificazioni di documenti giuridici.

Roma avverte la minaccia che questo fenomeno comporta per la stabilità dello *status* sociale, dato che da tempo esso contiene un messaggio chiaramente eversivo, di lotta contro il potere costituito e di rovesciamento dei valori romani tradizionali. Può sembrare strano questo rifiuto dell'elemento culturale da parte di uno Stato come quello romano, che pratica l'*evocatio* degli dei dalle città assediate, e che quindi è sempre pronto ad accogliere nel suo *pantheon* le divinità dei popoli vinti¹⁵. Ma l'accettazione di questo culto avrebbe avuto conseguenze sociali troppo pericolose, tali forse da sconvolgere l'intero assetto dell'*establishment* italico.

Postumio Albino apparteneva al gruppo catoniano, di cui condivideva gli orientamenti e gli ideali: Catone aveva decretato l'ostracismo non alla cultura greca in quanto tale, ma alla cultura greca sentita quasi come sovrastruttura di una realtà politica e sociale a parer suo inaccettabile. Questa era infatti percepita come il subdolo mezzo con cui i nemici di Roma si proponevano di indebolirne la resistenza. Da qui si comprende la posizione assunta da Albino nei confronti dei Bacchanali, e la sua decisione di emettere il senatoconsulto.

¹³ Cf. Liv. 18, 3-4.

¹⁴ Liv. 29, 3, 4.

¹⁵ Ferri 2010; cf. Scheid 1998 e 2013.

La chiusura verso l'esterno e il clima xenofobo di caccia alle streghe all'interno sono reazioni tipiche di uno Stato che è o si sente gravemente minacciato.

Se analizziamo poi il caso narrato da Livio della congiura sventata grazie all'*indicium* di due schiavi, ci renderemo conto dell'ingerenza del Senato anche per quanto riguarda i premi.

Annus, felicitate populi Romani, periculo potius ingenti quam clade insignis. Servitia urbem ut incenderent distantibus locis coniurarunt, populoque ad opem passim ferendam tectis intento ut arcem Capitoliumque armati occuparent. Avertit nefanda consilia Iuppiter, indicioque duorum comprehensi sontes poenas dederunt. Indicibus dena milia gravis aeris, quae tum divitiae habebantur, ex aerario numerata et libertas praemium fuit. (Liv. 4, 45, 1-2)

Grazie alla fortuna del popolo romano, fu quello un anno memorabile più per il grande pericolo corso che per il danno subito. Gli schiavi congiurarono di appiccare fuoco alla città in punti tra loro distanti, e di occupare in armi la cittadella e il Campidoglio, mentre la gente era intenta a portar soccorso qua e là alle case. Ma Giove sventò questi piani scellerati e, grazie alla delazione di due partecipanti alla congiura, i colpevoli vennero arrestati e puniti.

L'episodio risale al 419-418 a.C. e per quanto riguarda il procedimento abbiamo due opinioni discordanti: c'è chi sostiene che fosse solamente un'azione di polizia¹⁶, chi invece crede che si sia trattata di un'operazione avviata dai *tribuni militum consulari potestate* in esercizio del potere di *coercitio* derivante dall'*imperium* del quale erano investiti¹⁷, e chi infine crede che si tratti semplicemente di una anticipazione storica di fatti avvenuti successivamente¹⁸.

Per quanto riguarda invece i processi pontificali per incesto, come il caso della Vestale Opimia nel 483 a.C. e della Vestale Orbinia nel 472 a.C., non viene informato il console ma l'*indicium* è ricevuto direttamente dai Pontefici, così come narra Dionigi di Alicarnasso¹⁹, e gli stessi Pontefici procederanno poi a processare le donne accusate di incesto.

Questo è un diverso tipo di reato evidentemente, per il quale veniva investito il Pontefice e non il console; nel brano riportato non troviamo riferimento ad un premio per gli *indices* e forse proprio per il fatto che per l'esborso di denaro da parte dello Stato era necessario il nullaosta del Senato e nel passo l'autore non lo nomina mai, esso non sarebbe stato inve-

¹⁶ Cf. Milella 1983, 489.

¹⁷ Cf. Capozza 1966, 68-73; Russo Ruggeri 2011, 18-29.

¹⁸ Cf. Cerami 2003, 271, n. 48.

¹⁹ Cf. Dion. Hal. *ant.* 9, 40, 3 e 8, 89, 4-5.

stito della questione. Sembra dunque che il Pontefice potesse valutare autonomamente gli *indicia* e instaurare il processo senza l'intervento di alcuna altra autorità.

Nella storia di Roma a cominciare dal IV secolo a.C. in poi si verificarono numerosi episodi di avvelenamenti compiuti per opera di matrone. Il primo di quegli episodi che viene ricordato in maniera esaustiva da Livio, della cui narrazione è già stata fatta menzione²⁰, è appunto quello dei *veneficia matronarum*, collocabili intorno al 331 a.C.

Soffermandoci ora sull'aspetto processuale di questo procedimento, è interessante notare come l'*indicium* venga ricevuto dagli edili, i quali interpellano i consoli, i quali a loro volta informano il Senato; seguirà poi una *quaestio extraordinaria* per processare tutte le matrone implicate. La circostanza che l'ancella si fosse rivolta agli edili sembra giustificata dal fatto che essi si occupavano della sanità all'interno della *civitas* e, trattandosi di una serie di avvelenamenti, pare fossero l'organo competente.

La tesi secondo la quale sarebbe il Senato a dover autorizzare i consoli a procedere nell'attività investigativa sembra essere confermata da altri episodi, come quello di cui si parlerà tra poco, relativo alla congiura dei Calavii. Gli uomini coinvolti furono condannati a morte, mentre le donne furono consegnate a chi su di loro aveva la *potestas*; se *sui iuris*, vennero condannate pubblicamente.

Mulieres damnatas cognatis aut in quorum manu essent tradebant, ut ipsi in privato animadverterent in eas: si nemo erat idoneus supplicii exactor, in publico animadvertebatur. (Liv. 39, 18, 6)

Le donne condannate le consegnavano ai parenti o a chi esercitava su di loro la tutela, perché direttamente provvedessero contro di loro in privato; se non c'era nessuno che avesse i requisiti di giustiziere si provvedeva in sede pubblica.

In questo caso quindi per le donne lo Stato demanda la funzione punitiva alla famiglia e non la esercita direttamente: così sarà anche per altri casi di avvelenamento, come quello del 153 a.C.²¹. Facendo riferimento ai testi di Livio si può notare come la delazione sia un elemento ricorrente²² nei casi di avvelenamento, visto che in quell'epoca tali misfatti venivano spesso utilizzati per eliminare i mariti, giustificando l'affermazione di Catone secondo cui a Roma non vi era un'adultera che non fosse un'avvelenatrice²³.

²⁰ Liv. 8, 18, 4-10.

²¹ Liv. *per.* 48.

²² La troviamo infatti in Liv. 8, 18; 39, 8.

²³ Quint. *inst.* 5, 11, 39; Plut. *Cato mai.* 9, 11.

Nel 210 a.C. si verifica a Roma un episodio collegato alla pratica della delazione e narrato da Livio²⁴. Si tratta della congiura organizzata dai Calavii che portò all'incendio appiccato nell'Urbe nello stesso momento e in più luoghi della città e dunque di chiara natura dolosa.

La vicenda si collega ad avvenimenti verificatisi in occasione della seconda guerra punica. Nel 215 a.C. l'esercito romano forte di centomila uomini mosse verso Capua, allora in mano cartaginese, che venne sottoposta ad un assedio sempre più stringente, fino a che non le fu posto l'*aut-aut* per la resa: avrebbe conservato la libertà personale e i propri beni chi si fosse sottomesso prima del 15 marzo del 211 a.C. Annibale accorse in difesa di Capua con un intervento fiacco e tardivo e, visto l'esito incerto della lotta, nella presunzione di favorire l'alleggerimento della pressione su Capua, si portò, ma inutilmente, verso Roma. Fatta prigioniera la guarnigione cartaginese, cinquantatré senatori capuani furono tradotti in catene a Calvi e Teano e sottoposti a giudizio dal proconsole Fulvio Flacco che li fece prima massacrare a colpi di verga e poi decapitare con la scure. Altri trecento nobili furono gettati in carcere e un numero ingente di cittadini fu ridotto in schiavitù.

Furono appunto alcuni nobili Campani (tra cui i Calavii), i cui genitori erano stati fatti giustiziare da Flacco, a organizzare a Roma l'incendio, che si protrasse ininterrottamente per un giorno e una notte.

Itaque consul ex auctoritate senatus pro contione edixit, qui, quorum opera id conflatum incendium, profiteretur, praemium fore libero pecuniam, servo libertatem. (Liv. 26, 27, 6)

Pertanto il console promise pubblicamente, su autorizzazione del Senato, che colui che denunciasse chi aveva appiccato il fuoco avrebbe avuto, se libero, un premio in denaro, se schiavo, la libertà.

Il Senato approvò un *edictum* del console Marco Marcello, incaricato di cercare e punire i colpevoli, nel quale si prevedevano premi al fine di indurre i cittadini a rilasciare delazioni. Denunciati da uno schiavo dei Calavii i rei prima negarono, cercando di screditare i *delatores*, ma non appena cominciarono ad essere sottoposti nel foro ad una *quaestio*, probabilmente *per tormenta* (mediante cioè l'uso della tortura), confessarono tutti e vennero mandati a morte.

Per quanto riguarda l'*index* che decise di parlare, non è chiaro se fosse stato egli stesso implicato nell'organizzazione del crimine o se invece fosse stato considerato *consciis* per il solo fatto di essere uno schiavo²⁵.

²⁴ Liv. 26, 27, 1-9.

²⁵ Secondo Russo Ruggeri 2011, 27, gli altri schiavi appartenenti alla casa degli imputati vennero tutti giustiziati solo perché consci del disegno criminoso ma non perché

Il seguente episodio, narrato da Livio, è ambientato a Capua e narra di due schiavi che avrebbero denunciato un complotto organizzato dai loro padroni, i fratelli Blossii, assieme a centosettanta Campani, per bruciare le baracche dei soldati accampati alle porte della città. La repressione fu condotta dal proconsole in virtù dell'*imperium* di cui godeva come comandante militare²⁶. A un suo ordine, le porte furono prontamente chiuse e, a un dato segnale, i soldati corsero alle armi. Furono arrestati tutti i colpevoli e, dopo una rapida inchiesta, condannati e giustiziati. Ai delatori furono concessi la libertà e un premio di 10.000 sesterzi.

Capuae interim Flaccus dum bonis principum uendendis, agro qui publicatus erat locando – locauit autem omnem frumento – tempus terit, ne deesset materia in Campanos saeuendi, nouum in occulto gliscens per indicium protractum est facinus. Milites aedificiis emotos, simul ut cum agro tecta urbis fruenda locarentur, simul metuens ne suum quoque exercitum sicut Hannibalis nimia urbis amoenitas emolliret, in portis murisque sibimet ipsos tecta militariter coegerat aedificare; erant autem pleraque ex cratibus ac tabulis facta, alia harundine texta, stramento intacta, omne uelut de industria alimentum ignis. Haec noctis una hora omnia ut incenderent, centum septuaginta Campani principibus Blossiis fratribus coniurauerunt. Indicio eius rei ex familia Blossiorum facto, portis repente iussu proconsulis clausis cum ad arma signo dato milites concurrissent, comprehensi omnes qui in noxa erant, et quaestione acriter habita damnati necatique; indicibus libertas et aeris dena milia data. (Liv. 27, 3, 1-5)

Mentre Flacco consuma il tempo in Capua a vendere i beni dei principali cittadini, e a destinare il terreno che era stato confiscato (e lo sistemò a grano) perché non gli mancasse materia d'incrudelire contro i Campani, gli fu da una spia rilevato un nuovo attentato che occultamente si macchinava. Fatti uscire i soldati fuori dalle case, sia per dare queste in usufrutto insieme con i terreni, sia temendo anche, che le troppe agiatezze della città non ammollassero, come quello di Annibale, anche il suo esercito, li aveva obbligati a fabbricarsi essi stessi dei tetti alla foggia militare vicino alle porte e lungo le mura; ed erano i più fatti di tavole e graticci, altri intessuti di canne, tutti coperti di strame, alimenti quasi a bella posta, del fuoco. Centosettanta Capuani, capi i fratelli Blossii, avevano insieme congiurato di bruciare tutto questo ad un'ora prefissata della notte. Scoperta la cosa da uno degli schiavi dei Blossi, chiuse all'improvviso le porte per ordine del proconsole, corsi i soldati alle armi al segnale dato, furono presi tutti i colpevoli e posti ad acre tortura, condannati e messi a morte; ai denunzianti fu data la libertà e diecimila assi.

ne avessero preso parte attivamente; d'altra opinione è Mantovani 1989, 51, n. 127, dove l'autore sostiene che i servi siano stati condannati perché avevano materialmente appiccato fuoco nel foro. Che i Calavii si fossero serviti degli schiavi per l'incendio è probabile, ma essi tutto sommato erano costretti ad ubbidire agli ordini in quanto schiavi.

²⁶ Per entrambi gli episodi cf. Russo Ruggeri 2011, 22-28.

Si può ritenere, con un certo margine di sicurezza, che almeno fino al 186 a.C. permanesse al Senato il potere di autorizzare il magistrato a concedere l'impunità a chi si fosse offerto di collaborare, mentre al console fosse solo affidato il compito di comunicarlo all'assemblea popolare. Così uno schiavo si lasciò ammaliare dalla ricompensa e fece le chiamate in correità, guadagnando la libertà e 20.000 assi²⁷.

L'episodio dei catilinari prende il nome dal capo della congiura, ovvero Lucio Sergio Catilina, che nel suo complotto aveva previsto anche di uccidere Cicerone²⁸.

Quest'ultimo, quando era console nel 63 a.C., avuta notizia della congiura e temendo per la sua incolumità, oltre che naturalmente per la *res publica*, decise di non istituire un'apposita *quaestio de maiestate* per perseguire Catilina ed i suoi seguaci ma di persuadere i senatori attraverso arringhe contro i catilinari ad emettere un *senatus consultum ultimum* per essere autorizzato ad usare misure straordinarie, essendo quella una situazione d'emergenza.

Cicerone si rivolse solo a due pretori, ovvero Lucio Flacco e Caio Pomptino e li convinse a tendere un'imboscata a Tito Volturcio, a due ambasciatori degli Allobrogi e ad altri che avevano preso parte alla congiura.

L'azione di cattura così come descritta da Cicerone sottolinea la tempestività con la quale si è svolta la vicenda: il console si rivolge ai due pretori, i quali agirono da soli quella notte e non consultarono nessun altro²⁹.

Una volta catturati i correi, i pretori li consegnarono a Cicerone, unitamente alle lettere che avevano sequestrato loro e che questi avrebbero dovuto consegnare a Catilina.

Ancora secondo Cicerone, alcuni cittadini, udendo l'accaduto, si erano precipitati a casa sua per consigliarlo di leggere subito le lettere, prima ancora di consegnarle al Senato, in modo da essere sicuri che queste fossero incriminanti, senza rischiare che magari il Senato dubitasse della colpevolezza dei catturati e della buona fede di Cicerone.

Ma il console si rifiutò, motivando la decisione col fatto che essendo una faccenda che metteva in pericolo lo Stato, doveva essere rimessa impregiudicata all'assemblea dello Stato e così consegnò gli uomini catturati e le lettere al Senato³⁰.

Qui Cicerone sottolinea la supremazia del Senato per quanto riguarda l'elaborazione delle prove che venivano raccolte nella fase investigativa che lui stesso aveva condotto.

²⁷ Liv. 26, 27, 9.

²⁸ Per gli scopi dei catilinari cf. Plut. *Cic.* 18, 1-3.

²⁹ Cic. *Catil.* 3, 2, 5.

³⁰ Cic. *Catil.* 3, 3, 7.

Infine il console convoca l'illustre consesso, il quale si riunisce per ascoltare gli interrogatori dei vari *indices* e decidere infine sulla sorte dei catilinari.

Riguardo allo svolgimento del processo si riportano i passi di Cicerone e Sallustio ad esso relativi.

Introduxi Volturcium sine Gallis; fidem publicam iussu senatus dedi; hortatus sum ut ea quae sciret sine timore indicaret. Tum ille dixit, cum vix se ex magno timore recreasset, a P. Lentulo se habere ad Catilinam mandata et litteras, ut servorum praesidio uteretur, ut ad urbem quam primum cum exercitu accederet; id autem eo consilio ut, cum urbem ex omnibus partibus, quem ad modum discriptum distributumque erat, incendissent caedemque infinitam civium fecissent, praesto esse tulle qui et fugientis exciperet et se cum his urbanis ducibus coniungeret. (Cic. Catil. 3, 4, 8)

Faccio entrare Volturcio senza i Galli. Con il permesso del Senato, gli garantisco l'impunità. Lo esorto a rivelare senza paura quanto sa. Allora lui, riprendendosi a stento da una gran paura, dice di aver ricevuto da Publio Lentulo delle indicazioni e una lettera per Catilina in cui gli si diceva di ricorrere agli schiavi e dirigersi al più presto a Roma con l'esercito. La loro intenzione era di incendiare la città in ogni zona, come era stato stabilito in partenza, e di procedere al massacro della cittadinanza intera: Catilina doveva trovarsi sul posto per catturare i fuggiaschi e unirsi ai capi rimasti a Roma.

Volturcius interrogatus de itinere, de litteris, postremo quid aut qua de causa consili habuisset, primo fingere alia, dissimulare de coniuratione; post ubi fide publica dicere iussus est, omnia uti gesta erant aperit docetque se, paucis ante diebus a Gabinio et Caepario socium adscitum, nihil amplius scire quam legatos, tantummodo audire solitum ex Gabino P. Autronium, Ser. Sullam, L. Vargunteium, multos praeterea in ea coniuratione esse. (Sall. Cat. 47, 1)

Volturcio viene sottoposto a interrogatorio sul viaggio, poi sulla lettera, poi sulle intenzioni e sul perché di queste adduce motivi diversi, nasconde la congiura. Poi quando gli fu ingiunto di parlare con la solenne promessa dell'impunità, egli chiarì come fossero andate le cose veramente: non sapeva niente di più degli Allobrogi, per il fatto che era stato coinvolto nella congiura solo pochi giorni prima da Gabinio e Ceparario; inoltre aveva sentito spesso da Gabinio che Autronio, Servio Silla, L. Vargonteio e molti altri erano coinvolti nella congiura.

Cicerone fece entrare gli *indices* uno alla volta, in modo che potessero essere sentiti singolarmente. Dietro autorizzazione del Senato, il console promise l'impunità e la protezione in cambio della chiamata in correità, inducendo Tito Volturcio a narrare le vicende in cui era stato coinvolto, descrivendo il programma pianificato dai congiurati.

Una volta terminato l'interrogatorio di Volturcio, Cicerone fece entrare i due ambasciatori degli Allobrogi, anch'essi catturati nell'imboscata tesa a Ponte Milvio, i quali confessarono a loro volta e quanto da loro riportato confermava quanto detto in precedenza da Volturcio.

Da questo passaggio si capisce che era il console stesso ad interrogare gli arrestati e sempre lui aveva facoltà di scegliere come si dovesse svolgere l'interrogatorio in quanto in questo caso aveva decretato che i sospettati dovessero essere sentiti uno ad uno; tuttavia Cicerone parla di autorizzazione del Senato a promettere l'impunità³¹, quindi si deve dedurre che non lo potesse decidere autonomamente il console.

Un altro fatto che emerge da quanto riportato da Sallustio è che Volturcio ha fatto la sua chiamata in correità basandosi su informazioni che non aveva appreso in prima persona ma che aveva acquisito per sentito dire³². Per quanto riguarda l'autorità alla quale veniva fornito l'*indicium* e quella che procedeva ad indagare vediamo che coincidono nella persona del console, in questo caso Cicerone.

Risulta quindi una commistione di funzioni nella figura del magistrato suindicato, il quale si faceva una sua idea sulla colpevolezza o innocenza degli indagati e raccoglieva prove a loro carico: fin qui nulla di diverso dai giorni nostri, semplicemente il console svolgeva la funzione di pubblico accusatore e rappresentava la pubblica accusa. Il problema forse si annidava nella fase successiva, ovvero quella dell'interrogatorio, il quale, come narra questo episodio, veniva condotto sempre dal console. Vero è che comunque lo espletava al cospetto del Senato, che assisteva dando una parvenza di garanzia potendo solamente suggerire al console come agire, laddove solo a lui spettava il potere discrezionale su quali domande porre e soprattutto come porle.

In questo episodio si riscontra una variante quale quella di un interrogato che si rifiutava di parlare e allora, come testimonia Cicerone, sia nel caso di Statilio sia in quello di Lentulo, venne fatto un confronto.

Ac ne longum sit, Quirites, tabellas proferri iussimus, quae a quoque dicebantur datae. Primo ostendimus Cethego; signum cognovit. Nos linum incidimus, legimus. Erat scriptum ipsius manu Allobrogum senatui et populo sese, quae eorum legatis confirmasset, facturum esse; orare ut item illi facerent, quae sibi eorum legati recepissent. Tum Cethegus, qui paulo ante aliquid tamen de gladiis ac siccis, quae apud ipsum erant deprehensa, respondisset dixissetque se semper bonorum ferramentorum studiosum fuisse, recitatis litteris debilitatus atque abiectus conscientia repente conticuit. Introductus est Statilius; cognovit

³¹ Secondo la traduzione UTET del 1981 sarebbe un'autorizzazione quella ricevuta dal console, mentre secondo Varvaro 2008, 402, n. 137, quello del Senato sarebbe solo un invito.

³² Così Varvaro 2008, 403, n. 139.

et signum et manum suam. Recitatae sunt tabellae in eandem fere sententiam; confessus est. Tum ostendi tabellas Lentulo et quaesivi, cognosceretne signum. Adnuit. «Est vero», inquam, «notum quidem signum, imago avi tui, clarissimi viri, qui amavit unice patriam et cives suos; quae quidem te a tanto scelere etiam muta revocare debuit». Leguntur eadem ratione ad senatum Allobrogum populumque litterae. Si quid de his rebus dicere vellet, feci potestatem. Atque ille primo quidem negavit; post autem aliquanto, toto iam indicio exposito atque edito, surrexit; quaesivit a Gallis, quid sibi esset cum iis, quam ob rem domum suam venissent, itemque a Volturcio. Qui cum illi breviter constanterque respondissent, per quem ad eum quotiensque venissent, quaesissentque ab eo, nihilne secum esset de fatis Sibyllinis locutus, tum ille subito scelere demens, quanta conscientiae vis esset, ostendit. Nam, cum id posset infitiri, repente praeter opinionem omnium confessus est. Ita eum non modo ingenium illud et dicendi exercitatio, qua semper valuit, sed etiam vim sceleris manifesti atque deprehensi inpudentia, qua superabat omnis, improbitasque defecit. (Cic. Catil. 3, 5, 10-11)

Per non dilungarmi troppo, Quiriti, facciamo portare le tavolette che ciascuno congiurato avrebbe scritto. Il primo a cui mostriamo il sigillo è Cetego: lo riconosce. Tagliamo lo spago, leggiamo. Aveva scritto di sua mano al Senato e al popolo degli Allobrogi che avrebbe mantenuto le promesse fatte agli ambasciatori; chiedeva agli Allobrogi di adempiere, a loro volta, agli obblighi presi dai loro rappresentanti. Allora Cetego, che sino a poco prima era riuscito a fornire spiegazioni sul rinvenimento in casa sua di spade e pugnali, dichiarando di essere sempre stato un collezionista di armi pregiate, non appena leggiamo la sua lettera, tace di colpo, schiacciato, stroncato dalla consapevolezza del suo crimine. Viene introdotto Statilio che riconosce il suo sigillo e la sua scrittura. Gli sono lette le tavolette che presentano quasi il medesimo contenuto delle precedenti. Confessa. Allora mostro le tavolette a Lentulo e gli chiedo se riconosce il sigillo. Annuisce. «Lo riconosci certamente», gli dico. «Presenta l'immagine del tuo avo, uomo di grande valore che amò unicamente la patria e i suoi concittadini. Anche muta questa immagine avrebbe dovuto trattenerti da un crimine così mostruoso!». Gli viene letta la lettera di analoga ispirazione, rivolta al Senato e al popolo degli Allobrogi. Gli concedo di parlare, se intende aggiungere qualcosa. Dapprima risponde di no, ma poco dopo, quando la deposizione viene messa a verbale e letta, si alza in piedi. Chiede ai Galli di chiarire quali legami intercorressero tra di loro e perché fossero venuti a casa sua. Lo stesso fa con Volturcio. I Galli gli rispondono con brevità e con decisione, rivelando il nome di chi li aveva condotti da lui e il numero degli incontri. Gli chiedono, a loro volta, se non abbia niente da dire a proposito degli oracoli sibillini. Allora Lentulo, di colpo, perde la testa di fronte al suo crimine, mostrando quanto sia devastante averne coscienza. Poteva negare l'accusa. Invece confessa, all'improvviso, contro l'opinione di tutti. Così non solo gli venne a mancare l'acume e l'abilità oratoria, da sempre suoi punti di forza, ma, per la gravità e l'evidenza del suo crimine, lo abbandonarono anche quella protervia e quella mancanza di scrupoli che lo rendevano unico.

Vennero messi di fronte agli *indices* che li avevano accusati e alle lettere scritte di loro pugno, così entrambi alla fine si decisero a confessare, confermando la chiamata in correità effettuata dagli *indices* stessi: ecco quindi in che modo venivano utilizzati i «collaboratori» nel processo, ossia non semplicemente per effettuare una chiamata in correità onde poi lasciare il processo e permettere lo svolgersi delle indagini, ma piuttosto come figure che non abbandonavano il processo e che erano presenti anche nella fase dibattimentale. Perché è proprio questo che ci suggerisce il brano di Cicerone: un dibattito tra l'imputato e gli *indices* che hanno fatto il suo nome, un faccia a faccia nel quale Lentulo chiede spiegazioni agli *indices* e questi gli rispondono così puntualmente che alla fine egli non può più negare e decide di confessare.

In ragione di quanto detto, tra i *praemia* erano forse previste anche misure di sicurezza per garantire l'incolumità degli *indices*: se facendo solo la chiamata in correità il delatore poteva rimanere anonimo, così invece con lo scontro diretto in dibattito l'accusato veniva a conoscenza dell'identità del suo accusatore, sul quale poi incombeva il pericolo di ritorsioni. Stessa procedura venne usata anche con Gabinio, il quale come gli altri alla fine si arrese e confessò.

Volturcius vero subito litteras proferri atque aperiri iubet, quas sibi a Lentulo ad Catilinam datas esse dicebat. Atque ibi vehementissime perturbatus Lentulus tamen et signum et manum suam cognovit. Erant autem sine nomine, sed ita: «Quis sim, scies ex eo, quem ad te misi. Cura, ut vir sis, et cogita, quem in locum sis progressus. Vide, quid tibi iam sit necesse, et cura, ut omnium tibi auxilia adiungas, etiam infimorum». Gabinius deinde introductus cum primo impudenter respondere coepisset, ad extremum nihil ex iis, quae Galli insimulabant, negavit. Ac mihi quidem, Quirites, cum illa certissima visa sunt argumenta atque indicia sceleris, tabellae, signa, manus, denique unius cuiusque confessio, tum multo certiora illa, color, oculi, voltus, taciturnitas. Sic enim ob stupuerant, sic terram intuebantur, sic furtim non numquam inter sese aspiciebant, ut non iam ab aliis indicari, sed indicare se ipsi viderentur. (Cic. Catil. 3, 5, 12-13)

A un tratto Volturcio ci chiede di portare la lettera che Lentulo gli avrebbe consegnato per Catilina e di aprirla. Lentulo, anche se profondamente sconvolto, riconosce il suo sigillo e la sua scrittura. La lettera non recava nomi, ma diceva così: «Saprai chi sono da chi ti ho inviato. Cerca di essere uomo e considera sino a che punto ti sei spinto. Ti è chiaro ormai cosa devi fare. Assicurati l'appoggio di tutti, anche dei più umili». Poi viene convocato Gabinio, che inizia a rispondere con arroganza, ma alla fine non nega nessuna delle accuse dei Galli. Del resto, Quiriti, se tavolette, sigilli, scritture, e infine la confessione di ciascuno mi sembravano prove inconfutabili, molto più lo erano il pallore, gli occhi, l'espressione, il silenzio di questi uomini. Erano così sbalorditi, gli occhi piantati a terra, gli sguardi furtivi

da uno all'altro, che le accuse sembravano muovere da loro stessi più che dagli altri.

A questo punto del processo Cicerone si rivolge al Senato chiedendo all'assemblea di pronunciarsi riguardo alla pena per i seguaci di Catilina e molto peso deve aver avuto l'insistente richiesta di condanna formulata dal console, visto che anche se il collega non era d'accordo, alla fine il Senato avrebbe comunque deciso per la condanna a morte dei catilinari³³. Essi erano dunque stati condannati senza potersi avvalere della *provocatio ad populum*, che costituiva una garanzia costituzionale.

Da questo breve riassunto della vicenda si deduce quindi l'*iter* processuale seguito e, in sintesi, si può dividere l'episodio in tre momenti-cardine in base al potere consolare, inizialmente molto esteso e poi decrescente perché demandato al Senato.

Il primo momento è caratterizzato dal pieno potere del console, il quale agisce insieme a due pretori di sua fiducia senza nemmeno informare il Senato al fine di acquisire le lettere e a catturare i catilinari. Sembra che il Senato fino a questo punto non fosse informato della vicenda, quindi in linea generale se ne deduce che, quando c'era un sospetto, il console poteva investigare per conto proprio senza l'autorizzazione di nessuno al fine di fugare i suoi dubbi³⁴.

La seconda fase si apre con la comunicazione dei fatti al Senato, che solo in quel momento viene reso edotto della cattura e viene invitato ad assistere all'interrogatorio, comunque condotto dal console. In questa fase abbiamo un dialogo diretto tra *indices* ed accusati per verificare l'attendibilità degli *indicia*, quindi una fase dibattimentale, simile all'odierno confronto.

Infine abbiamo la terza fase nella quale il Senato deve decidere quale sia la pena per i catilinari e qui i ruoli si invertono rispetto alla seconda fase: il potere è interamente nelle mani del Senato e il console può solo cercare di convincerlo.

Stando al racconto di Cicerone, nell'episodio di Catilina furono i senatori stessi a stendere un apposito verbale contenente le dichiarazioni degli *indices*³⁵, essendo i medesimi a giudicare *falsum l'indicium* e a decidere anche quale fosse la pena per l'impostore.

Un caso che conferma come l'ultima parola sugli *indicia* spettasse sempre al Senato, avente il compito di gestirli, è il passo di Livio sul tentativo di fuga di tale Pleminio, il quale era stato rinchiuso in carcere per i numerosi

³³ Cf. Cass. Dio 37, 36, 1-4; Plut. *Cic.* 20, 4 - 22, 4.

³⁴ Cicerone infatti usa i verbi *investigo* (*Sul.* 1, 3; 5, 14 e 30, 85), *indago* (*Asc. Mil.* 37, 103) e *quaero* (*Sul.* 5, 14).

³⁵ *Cic. Sul.* 14, 41-42.

crimini commessi a Locri. Egli aveva radunato alcuni uomini per far loro appiccare di notte degli incendi in più punti della città, così da poter fuggire dal carcere durante il trambusto che ne sarebbe conseguito. Il piano fu svelato, venne riferito al Senato e Pleminio fu ucciso.

Hunc Pleminium Clodius Licinus in libro tertio rerum Romanarum refert ludis uotiuus quos Romae Africanus iterum consul faciebat conatum per quosdam quos pretio corruerat aliquot locis urbem incendere ut effringendi carceris fugiendique haberet occasionem; patefacto dein scelere delegatum in Tullianum ex senatus consulto. (Liv. 29, 22, 10)

Narra Clodio Licinio nel terzo libro dei fatti romani che questo Pleminio, nell'occasione dei giochi votivi che l'Africano celebrava in Roma nel suo secondo consolato, tentò, con l'opera di alcuni che aveva corrotti con il denaro, di appiccare il fuoco in diversi luoghi della città, per avere occasione di rompere la carcerazione e fuggire; che poi, scoperto l'attentato, fu per decreto del Senato confinato nel carcere Tulliano.

Ver sacrum ludique Romani uotiuus quos uouerat Ser. Sulpicius Galba consul facti. Cum spectaculo eorum occupati animi hominum essent, Q. Pleminius, qui propter multa in deos hominesque scelera Locris admissa in carcerem coniectus fuerat, comparauerat homines qui pluribus simul locis urbis nocte incendia facerent, ut in consternata nocturno tumultu ciuitate refringi carcer posset. Ea res indicio consciorum palam facta delataque ad senatum est. Pleminius in inferiorem demissus carcerem est necatusque. (Liv. 34, 44, 6-8)

Si celebrarono il *Ver sacrum* e i giochi votivi, dei quali aveva fatto voto il console Servo Sulpicio Galba. Essendo tutti intenti allo spettacolo, Quinto Pleminio che, per molte scelleratezze commesse in Locri contro gli dei e contro gli uomini, era stato messo in prigione, aveva appostato gente che di notte appiccasse il fuoco in più luoghi della città contemporaneamente; per potere, in quella confusione notturna, evadere dal carcere. Scopertasi la cosa per la denuncia di consapevoli, e riferita al Senato, Pleminio fu tradotto nel carcere inferiore e qui ammazzato.

Si nota subito il diverso approccio con l'autorità da parte dell'*index* in quanto egli si rivolge subito al Senato, senza servirsi dell'intermediazione dei magistrati.

Tuttavia questo è uno dei pochi casi in cui non viene interessato un magistrato che faccia da tramite e sembra dunque confermato che la procedura fosse diversa ogni volta in base alle circostanze anche se, come abbiamo già visto, nella maggior parte dei casi l'*indicium* viene raccolto dal pretore o dal console, il quale poi investe della questione il Senato. In ogni caso, il supremo consesso è l'unico organo che poteva autorizzare l'utilizzo degli *indices* e che decideva poi quali fossero i *praemia* che venivano assegnati loro.

Un episodio che invece desta qualche sospetto è quello narrato da Tacito negli *Annales* ³⁶.

Quattro ex pretori avevano studiato nei minimi dettagli il piano per poter indurre Sabino a parlare male di Seiano e Tiberio e così, mentre Laziare, suo amico, lo invitò a casa, gli altri tre origliarono la conversazione e dopo aver udito le lamentele e le critiche di Sabino nei confronti di Seiano, si fecero latori di ciò che avevano udito con l'inganno e scrissero una lettera a Seiano per informarlo. Il passo di Tacito non fornisce molte informazioni su come si svolse il processo, precisando solo che il Senato condannò Sabino senza indugi, in riferimento forse a quello che oggi è un processo per direttissima.

Non si capisce, tuttavia, se il tutto sfociò in un processo accusatorio nel quale gli ex pretori assunsero la qualifica di accusatori o se invece, ricevuto l'*indictum*, fosse stato Seiano stesso ad istruire il processo. Dione Cassio scrive che il giovane Sabino fu messo a morte senza potersi giovare di un regolare processo, ma questo poteva intendersi sia come la mancanza totale di *iter* giudiziario, sia come la mancanza delle normali garanzie all'interno di un processo che comunque era stato regolarmente costituito: le fonti però non riportano indicazioni riguardanti la presenza di *indices* al processo, né tantomeno viene fatta menzione di *praemia* elargiti per il loro merito.

Il *Princeps* aveva un potere superiore e nessuno avrebbe mai osato mettere in discussione la sua parola; se infatti i quattro ex pretori anziché inviare l'*indictum* all'Imperatore lo avessero recapitato al Senato, questo avrebbe svolto tutti i controlli del caso e l'*indictum* non avrebbe retto l'accusa contro Sabino ³⁷.

Un altro caso narrato da Livio, risalente ancora una volta agli anni della guerra annibalica, attesta la presenza di *indices*:

Per eosdem dies speculator Carthaginiensis, qui per biennium fefellerat, Romae deprensus praecisive manibus dimissus, et servi quinque et viginti in crucem acti, quod in campo Martio coniurassent. Indici data libertas et aeris gravis viginti milia. (Liv. 22, 33, 1)

In quegli stessi giorni fu arrestata a Roma una spia cartaginese che si era nascosta per due anni; e tagliatale l'una e l'altra mano, fu lasciata andare; e furono messi in croce venticinque servi che avevano ordito una congiura nel campo Marzio; si diede al delatore la libertà e ventimila assi.

Questa congiura, forse organizzata da schiavi cartaginesi, si verificò nel 217 a.C. e fu sventata grazie all'*indictum* di un complice.

³⁶ Per l'intera vicenda cf. Tac. *ann.* 4, 68 ss.

³⁷ Così Russo Ruggeri 2011, 131-136.

L'episodio ha per protagonisti una spia cartaginese (*speculator*) e un certo numero di schiavi insoddisfatti. Questi ultimi, infatti, sobillati dall'agente, ordirono una congiura che poté essere sventata solo grazie all'*indicium* di un altro appartenente alla categoria.

Nonostante le fonti non parlino mai di un diretto coinvolgimento dell'*index* nel complotto, è noto che lo schiavo venne, comunque, qualificato come complice poiché, con molta probabilità, fu «costretto» a denunciare i fatti più per paura di una ritorsione da parte dei congiurati ai quali aveva negato il suo appoggio che per un reale senso di lealtà verso Roma.

Che i principi di *index* e *indicium*, comunque, non fossero contemplati dall'atto processuale lo dimostra proprio questo caso, a seguito del quale la spia cartaginese, seppur punita, venne, poi, liberata³⁸.

Purtroppo Livio indica solamente i *praemia*³⁹ ma non ci fornisce particolari sull'autorità autorizzatrice, cosicché non sappiamo se anche in questo episodio fosse stato necessario l'intervento del Senato per ratificarli, ma considerando che la vicenda si svolse a Roma e guardando alla procedura seguita pochi anni più tardi per i Calavii, si può ritenere che anche in questo caso i premi fossero stati deliberati dal Senato⁴⁰.

Di poco precedente alla congiura dei Calavii avvenuta a Roma nel 210 a.C., vale qui la pena di accennare ad un episodio del 211 a.C., il quale sembra non potersi qualificare in termini di dissociazione dal crimine e di chiamata in correità.

Esso è collegato alla seconda guerra punica e si verifica in occasione dell'assedio di Capua da parte dei Romani di cui si è già avuto modo di parlare. Abbandonata da Annibale, la città era ormai nelle mani di Bostar e Annone, *praefecti praesidi Punici*⁴¹, preoccupati più del loro interesse che di quello degli alleati campani. Costoro decisero di inviare un messaggio ad Annibale e lo consegnarono a dei Numidi prezzolati che, fingendosi disertori, si introdussero nel campo del proconsole Fulvio Flacco per carpire informazioni, per poi uscire e raggiungere il comandante cartaginese. Tuttavia una donna campana, amante di uno dei disertori, denunciò a Flacco il complotto. Catturato uno dei Numidi dapprima negò poi, messo a confronto con la donna e soprattutto visti gli strumenti di tortura, decise di confessare e fare i nomi dei complici. I colpevoli vennero straziati con le verghe, mutilati delle mani e ricondotti a Capua affinché la loro punizione servisse da esempio.

³⁸ Cf. Silverio 2011, 255.

³⁹ Al delatore furono dati la libertà e 20.000 assi.

⁴⁰ Cf. Russo Ruggeri 2011, 23.

⁴¹ Liv. 26, 12, 11-19.

Conscriptis ad Hannibalem litteris non libere modo, sed etiam aspere, quibus non Capuam solam traditam in manum hostibus, sed se quoque et praesidium in omnes cruciatum proditos incusabant: abisse eum in Bruttios uelut auertentem sese ne Capua in oculis eius caperetur. At hercule Romanos ne oppugnatione quidem urbis Romanae abstrahi a Capua obsidenda potuissent; tanto constantiorem inimicum Romanum quam amicum Poenum esse. Si redeat Capuam bellumque omne eo uertat, et se et Campanos paratos eruptioni fore. Non cum Reginis neque Tarentinis bellum gesturos transisse Alpes: ubi Romanae legiones sint, ibi et Carthaginensium exercitus debere esse. Sic ad Cannas, sic ad Trasumennum rem bene gestam, coeundo conferundoque cum hoste castra, fortunam temptando. In hanc sententiam litterae conscriptae Numidis, proposita mercede eam professis operam, dantur. Ii specie transfugarum cum ad Flaccum in castra uenissent ut inde tempore capto abirent, famesque quae tam diu Capuae erat nulli non probabilem causam transitionis faceret, mulier repente Campana in castra uenit, scortum transfugarum unius, indicatque imperatori Romano Numidas fraude composita transisse litterasque ad Hannibalem ferre: id unum ex iis qui sibi rem aperuissent arguere sese paratam esse. Productus primo satis constanter ignorare se mulierem simulabat: paulatim dein conuictus ueris cum tormentis posci et parari uideret, fassus id ita esse litteraeque prolatae. Additum etiam indicio quod celabatur et alios specie transfugarum Numidas uagari in castris Romanis. Ii supra septuaginta comprehensi et cum transfugis nouis mulcati uirgis manibusque praecisis Capuam rediguntur. Conspectum tam triste supplicium fregit animos Campanorum. (Liv. 26, 12, 11-19)

Essi pertanto scrissero lettere ad Annibale non solo liberamente, ma anche aspramente, nelle quali lo accusavano «che avesse dato in mano ai nemici non la sola Capua, ma loro medesimi, e il presidio a perire tra i tormenti; era andato ne' Bruzi, quasi voltandosi in là per non vedersi pigliare Capua sotto gli occhi. Ma per dio, non si poté distogliere i Romani dall'assedio di Capua neanche assaltando Roma; tanto il Romano è più fermo nella inimicizia che il Cartaginese nell'amicizia. Ma se egli tornasse a Capua, e volgesse qui tutto lo sforzo della guerra essi ed i Campani sarebbero pronti a fare una sortita. Non si erano passate le Alpi per muovere guerra ai Reggiani, ai Tarantini; dove sono le legioni romane, lì devono essere gli eserciti cartaginesi. Così si era combattuto con successo a Canne, così al Trasimeno: accostandosi al nemico, campo a campo opponendo, tentando la fortuna». Le lettere, scritte con questi sentimenti, vengono consegnate ad alcuni Numidi che, mediante una ricompensa, promettono l'opera loro. Costoro, essendo venuti, sotto apparenza di disertori, al campo di Flacco, per poi, colto il tempo, sortirne, e la fame che travagliava Capua da lungo tempo rendendo verosimile ad ognuno la ragione del disertare, venne al campo inopinatamente una donna capuana, bagascia di uno dei disertori, e palesa al comandante romano che i Numidi erano venuti per frode tramata e che portavano lettere dirette ad Annibale; esser pronta a ciò sostenere in faccia a colui che gli aveva svelata la cosa. Fatto venire al confronto, colui dapprima fingeva con assai fermezza di non conoscere la donna: poi, convinto a poco a poco della forza della verità, vedendo ordinarsi e prepararsi i tormenti, confessò, che era la verità; e si

produssero le lettere e si aggiunse inoltre quello, che ancora si celava, cioè che anche altri Numidi, sotto l'apparenza di disertori, erravano per il campo romano. Se ne presero di costoro più di settanta, e insieme con i nuovi disertori, battuti con le verghe, e tagliate loro le mani, si rimandano a Capua. La vista di un così brutto supplizio abbatté gli animi dei Capuani.

Un altro esempio di «delatore non coinvolto» è quello impersonato dall'amante del cavaliere Numida che, tradito proprio dalla donna con la quale soleva giacere, venne identificato mentre tentava di raggiungere Annibale (da Capua) fingendosi un disertore. L'espedito avrebbe permesso a lui e ad almeno altri settanta Numidi, non solo di attraversare indenni le linee romane, ma anche di spiare l'accampamento nemico senza destare troppi sospetti; l'audace tentativo, però, grazie alla delazione, ebbe un esito negativo⁴².

Questo è, probabilmente, uno dei casi in cui è maggiormente evidente che il verbo *indicare* (in riferimento all'azione dell'amante del cavaliere) non intenda necessariamente evidenziare una qualsivoglia correttezza. La delazione, infatti, (come dimostra anche il fatto che la donna, diversamente dal suo amante, non era a conoscenza delle ulteriori settanta spie inoltratesi nell'accampamento) nacque dalla semplice spavalderia del cavaliere che si tradì vantandosi (*rem aperuisset*) con l'ignara compagna⁴³.

⁴² Liv. 26, 12, 11-19.

⁴³ Cf. Silverio 2011, 255.

V

Il *senatus consultum Turpillianum* (61 d.C.)

Omnes sunt absoluti quos exhiberi delatio compulit criminosa.

(Amm. 15, 5, 14)

Vennero assolti tutti coloro i quali erano stati denunciati dall'atto di accusa.

Come è stato più volte osservato, con il passare del tempo si è diffuso l'utilizzo dei falsi *indicia* ed è andata persa l'efficacia che aveva caratterizzato l'utilizzo degli *indices* nella prima fase della loro diffusione. In particolare è stata avvertita la necessità di emanare norme che regolassero l'aspetto processuale della figura, in modo tale da stabilire regole idonee ad arginare il problema. Nello specifico, il senatoconsulto Turpilliano si proponeva di introdurre degli obblighi ai quali l'*index* avrebbe dovuto attenersi una volta che avesse proposto l'accusa, accentuando la loro funzione deterrente con delle sanzioni previste per i casi in cui egli avesse deciso poi di abbandonare il processo.

Vediamo ora come era disciplinata la figura dell'*index* e quali erano gli obblighi a suo carico dal momento in cui assumeva l'accusa; questo senatoconsulto tratta prevalentemente il fenomeno della desistenza e di tutte le conseguenze che può avere nei confronti dell'accusatore, estendendo le sanzioni dell'accusatore all'*index*, che venivano quindi regolate dagli stessi principi¹. Così come ricordato da Callistrato², se il *delator* si assentava per tre volte perdeva il *ius deferendi*: la condanna per desistenza (punita indipendentemente dal fatto che il *delator* abbia agito *calumniae causa*) era infamante e tra le conseguenze troviamo l'obbligo di pagamento di una somma di denaro, fino ad arrivare al caso più grave e cioè alla perdita del *ius accusandi*.

¹ Secondo Fanizza 1988, 49-57, prendendo in considerazione Tac. *ann.* 14, 41; Maur. *Dig.* 49, 14, 15, 1; Papin. *Dig.* 48, 19, 34, 1 ed interpretandoli in maniera diversa si giunge appunto a questa conclusione.

² Call. *Dig.* 49, 14, 5.

Le ipotesi configurate dal senatoconsulto trovano riscontro in molti passi nei quali sono richiamate dal verbo *desistere*³, oppure *accusator desistit*⁴ o infine *ab accusatione desistere*⁵; una volta che l'accusatore avesse denunciato il reo avrebbe dovuto poi perseguirlo, ossia *peragere reum*⁶, e se avesse disatteso quest'obbligo si sarebbe avuta l'*abolitio* se la condotta dell'accusatore si fosse rivelata scusabile e la sua condanna se invece così non fosse stato.

Come attesta Papiniano:

Post abolitionem idem crimen ab eodem in eundem instaurari non potest. (Papin. Dig. 48, 16, 4, 1)

Dopo l'abolizione, la stessa accusa non può essere riproposta dalla stessa persona contro lo stesso accusato.

L'unica conseguenza che deriva dall'*abolitio privata*, cioè quella richiesta dall'accusatore, è il divieto in capo al medesimo di riproporre la stessa accusa lasciata cadere; al contrario, pare che per l'*abolitio* pubblica non si debba applicare tale divieto, così come testimoniano questi passi:

Si interveniente publica abolitione ex senatus consulto (ut fieri adsolvit), vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies praestitutos reum reperierit: dicendum est cessare Turpillianum senatus consultum. Nec enim videtur reorum abolitione interveniente. (Ulp. Dig. 48, 16, 12)

Se un'abolizione pubblica è intervenuta in virtù di un senatoconsulto (come suole capitare), per qualche allegrezza o per qualche onore verso la casa imperiale o per qualche causa per la quale il Senato fu di parere di pronunciare l'abolizione dell'accusa e l'accusatore non ha ripreso l'accusa nei giorni determinati, bisogna dire che il senatoconsulto Turpilliano non è applicabile: perché non sembra desistere chi non accusa un reo liberato.

Lucius Titius Seium reum falsi fecit et priusquam persequeretur, indulgentia reorum crimina abolita sunt. Quaero, si postea eum iterato reum non fecerit, an in Turpilianum senatus consultum inciderit. Herennius Modestinus respondit abolitionem reorum, quae publice indulgetur, ad hoc genus criminis non pertinere. (Mod. Dig. 48, 16, 17)

Lucio Tizio ha accusato Seio di falso, ma prima del giudizio definitivo, un'indulgenza ha abolito il crimine degli accusati. Io chiedo se, nel caso in cui

³ Marc. Dig. 48, 16, dove si trovano molti esempi.

⁴ Marc. Dig. 48, 2, 11 e 48, 16, 15, 3-4.

⁵ Marc. Dig. 48, 16, 1, 1 e 48, 7, 11.

⁶ Cf. Fanizza 1988, 58, secondo la quale queste parole usate nel senatoconsulto ricorrono forse anche in una *lex Petronia* e nell'*oratio Claudii de accusatoribus coercendis*.

l'accusa non venga ripresa, egli sarà sottoposto al senatoconsulto Turpilliano. Secondo Erennio Modestino l'abolizione delle azioni giudiziarie contro gli accusati, accordata per pubblica indulgenza, non concerne questo genere di crimine.

Pare quindi che in questo caso con l'*abolitio publica*, che veniva concessa con senatoconsulto o anche talvolta con costituzioni imperiali, l'accusatore potesse riproporre la medesima accusa ma solamente se lo avesse fatto entro un lasso di tempo definito (trenta giorni), trascorso il quale egli non avrebbe più potuto provvedere, anche se il divieto era personale e quindi altri avrebbero potuto effettuare la denuncia⁷. Nell'*abolitio publica* non sono previsti né obblighi né sanzioni per l'accusatore in quanto può riproporre l'accusa nel termine solo se lo vuole, ma anche nel caso non lo facesse non è sanzionabile perché siamo fuori dal campo applicativo della desistenza.

L'ultimo caso è quello di *abolitio ex lege*, che si ha quando l'accusatore non può proseguire la causa per morte o per impedimento dovuto a giusta causa⁸.

Tertio genere fit ex lege abolitio accusatore mortuo vel ex iusta causa impedito, quo minus accusare possit. (Papin. Dig. 48, 16, 10)

C'è un terzo genere di abolizione, quando l'accusatore è morto, o una giusta causa gli impedisce di accusare.

In questo caso la possibilità di *repetere reum* spetta a terzi, così come risulta dalle seguenti testimonianze:

Accusatore defuncto res ab alio, iudicante praeside provinciae, peragi potest. (Papin. Dig. 48, 1, 13 pr.)

Essendo morto l'accusatore, l'accusa potrà essere ripresa da un altro, se il governatore della provincia lo giudica conveniente.

Si accusator decesserit aliave quae causa ei impediterit, quo minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo: idque et lege Iulia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. Sed intra quod tempus, videbimus: et utique triginta dies utiles observandi sunt. (Paul. Dig. 48, 2, 3, 4)

Se l'accusatore è deceduto, o un'altra causa gli ha impedito di accusare, o gli è successo qualcosa di simile, il nome dell'accusato è cancellato, se lo do-

⁷ Secondo Adriano è possibile presentare la ripetizione anche una volta prescrittosi il termine di trenta giorni se viene opposta prima che venga dichiarata l'*abolitio*.

⁸ Questo caso è disciplinato dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, se si esclude che la *lex Iulia de vi* ricordata da Paul. Dig. 48, 2, 3, 4, regolasse questo tipo di *abolitio*.

manda. Questo è stabilito in base alla *lex Iulia*: dal momento che è permesso a un'altra persona di ricominciare di nuovo l'accusa. Ma in quanto tempo, bisogna stabilirlo. Sono da considerarsi utili trenta giorni.

Dunque, ai terzi è consentito riproporre l'accusa se è intervenuta un'accusa pubblica o privata o se l'accusatore avesse desistito ⁹.

L'*abolitio* deve essere richiesta dall'accusatore al magistrato davanti al quale è stata esercitata l'accusa, il quale deve decidere *pro tribunali*; il presidente infatti deve prendere personalmente la decisione e non può deman-darla ai legati o ad altre persone ¹⁰.

Un principio che viene desunto dal senatoconsulto è quello secondo il quale l'accusatore che avesse presentato più accuse nei confronti di una stessa persona, nel momento in cui decideva di chiedere l'*abolitio* doveva esigerla per tutte le accuse verso quella persona altrimenti, per le ipotesi per le quali non l'avesse chiesta, sarebbe incorso nelle pene stabilite nel senatoconsulto Turpilliano. Allo stesso modo, chi accusava di uno stesso crimine due persone distinte e poi decideva di chiedere l'*abolitio* per una sola di esse, avrebbe dovuto chiederla anche per l'altra, altrimenti per quella sarebbe incorso nelle sanzioni previste dal senatoconsulto in parola.

Il Turpilliano non si occupava solamente della desistenza ma prevedeva anche sanzioni nei confronti dell'accusatore che si fosse reso colpevole di *praevaricatio*, ovvero i casi in cui l'accusatore avesse esercitato l'azione penale allo scopo di favorire l'accusato, per evitare la sua condanna o per ottenerne una meno grave di quella prevista. La definizione più attendibile di *praevaricator* ci perviene da Ulpiano, che nel primo libro *de adulteriis* definisce *praevaricatores eos qui causam adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt: a varicando enim praevaricatores dicti sunt* ¹¹. Sia la *lex Acilia repetundarum* (123 a.C.) che la *lex Iulia iudiciorum publicorum* (17 a.C.) avevano stabilito che la *praevaricatio* rendesse nulla la sentenza e quindi era possibile rinnovare l'*indictum*.

In un passo di Papiniano ¹², l'autore narra la vicenda del delatore che lascia cadere l'accusa per far decorrere il termine a vantaggio del possessore: una volta accertata la *praevaricatio*, il secondo delatore avrebbe potuto presentare la denuncia nonostante il decorso del tempo.

⁹ Come confermato in Marc. *Dig.* 48, 2, 11, 2.

¹⁰ Cf. Marc. *Dig.* 48, 16, 1, 8: *Abolitio privatim a praesidibus postulari ac impetrari solet, item pro tribunali, non de plano: nec praesens hanc cognitionem alteri demandare potest.*

¹¹ *Dig.* 50, 16, 212.

¹² Cf. Papin. *Dig.* 44, 3, 10.

Se prima la sanzione era l'esclusione del diritto di riproporre la stessa accusa¹³, il Turpiliano introduce una nuova regola secondo la quale il prevaricatore è tenuto alla pena a cui era sottoposto il condannato per *calumnia* in un *iudicium publicum*. Solo con riguardo all'accusatore si avrà una condanna per *praevaricatio* che può considerarsi esito di un *iudicium publicum*, mentre per tutte le altre figure non sarà così.

¹³ Così come narra Ven. Dig. 47, 15, 5: *Accusator in praevaricatione convictus postea ex lege non accusat.*

VI

Indices e indicia di donne e schiavi

Nil profuturum unius silentium, at praemia penes unum fore, qui indicio praevenisset.

(Tac. ann. 15, 54, 4)

Il silenzio di uno solo non sarebbe servito a nulla, mentre i premi non potevano che toccare a chi avesse anticipato gli altri nella denuncia.

Dai casi fin qui esaminati risulta che già a partire dal V secolo a.C. gli *indices* furono utilizzati oltre che nei processi pontificali per incesto, anche nei processi attuati dai magistrati; sebbene non vi sia omogeneità riguardo all'organo delegato per la ricezione degli *indicia*, sembra che nella maggiore parte dei casi essi venissero raccolti dal console.

Successivamente questo in alcuni casi procedeva ad una prima verifica della credibilità dell'*indicium*, come nell'inchiesta sui Baccanali, mentre in altri casi, come nei *veneficia matronarum*, si rivolgeva direttamente al Senato.

Nella circostanza della repressione dei Baccanali, il console Postumio Albino sonda la veridicità della chiamata in correità resa dalla liberta Ispala Fecenia, che verrà poi confermata da quanto testimoniato dai capi della congiura, i quali diventarono *indices* a loro volta.

Per quanto riguarda la congiura di Catilina invece sembra che gli *indicia* resi abbiano ricevuto una doppia conferma.

Pare comunque riconducibile a tutti gli episodi proposti la centralità del Senato nell'utilizzazione degli *indices*, sia per quanto riguarda l'autorizzazione ad avvalersi del loro *indicium*, sia per quanto riguarda la destinazione del *praemium*.

Per quanto riguarda il valore probatorio che era attribuito alle dichiarazioni rese dagli *indices*, già dall'età repubblicana era stata avvertita l'esigenza di cercare dei riferimenti esterni che avvalorassero gli *indicia*.

Abbiamo un doppio riscontro degli *indicia*: quello incrociato, che viene effettuato mettendo a confronto tutte le chiamate in correità tra loro oppure raffrontando l'*indicium* con quanto depresso dai testimoni o con quanto confessato dagli accusati, e il riscontro *ab extrinseco*, come può essere quel-

lo effettuato grazie a documenti scritti che convalidino le dichiarazioni dei correi dissociati, come è avvenuto nell'episodio dei catilinari.

In altri casi invece il racconto dell'*index* può essere in contrasto con quanto narrato dai chiamati in correità; oppure l'*indictum* può essere smentito da testimonianze a discarico, come per esempio la testimonianza di Cicerone a favore di Cesare, che permise a quest'ultimo di essere scagionato.

Infine poteva anche verificarsi che durante la deposizione dell'*index* emergessero fatti o circostanze che apparivano subito in contrasto con situazioni note a tutti¹.

Il fatto che nonostante il rischio di falsi *indicia* si sia continuato a ricorrere agli *indices*, mettendo a punto tutta una serie di controlli per saggiarne la credibilità, dimostra che i Romani erano coscienti dell'importanza degli *indices* per la lotta alle organizzazioni criminali che erano appunto caratterizzate da una segretezza assoluta, come per esempio avveniva nei culti in onore di Bacco, o nelle congiure contro le cariche più alte dello Stato, come la congiura per l'uccisione di Cicerone. In queste ipotesi la collaborazione dei correi dissociati è vista come una preziosa risorsa perché spesso è l'unica che permetta di introdursi all'interno del sodalizio criminale e di far trapelare informazioni utili alla sua repressione, che altrimenti sarebbe stato impossibile procurarsi dato l'elevato grado di segretezza che queste organizzazioni tenevano verso l'esterno.

GLI INDICIA DELLE DONNE

Depongono per l'assoluta esclusione femminile da qualsiasi ruolo processuale in giudizi pubblici i seguenti passi:

Non est permissum mulieri publico iudicio quemquam reum facere, nisi scilicet parentium liberorumque et patroni et patronae et eorum filii filiae nepotis nepotis mortem exequatur. (Pompon. Dig. 48, 2, 1)

Non è permesso a una donna di accusare qualcuno in pubblico giudizio, eccetto quando ella agisce per la morte di suoi genitori, dei suoi figli, del suo patrono, della sua patrona, di suo figlio o figlia, nipote o nipotina.

Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non possunt. Itaque prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus. (Marc. Dig. 48, 2, 8)

Noi conosceremo coloro che possono accusare, quando sapremo il nome di coloro che non lo possono fare. Ad alcuni è impedito d'accusare per il sesso o l'età, come la donna o il pupillo.

¹ Varvaro 2008, 45-48.

Se da un lato è controversa la legittimazione delle donne ad accusare nei processi *de maiestate*, sembra quasi certo che ciò fosse ammesso per i criminiannonari, mentre nel più grave *crimen maiestatis* pare avessero un mero potere di denuncia, ma che in via generale vigesse la loro incapacità a farlo, fatto questo previsto dal diritto pubblico.

Passiamo ora alla rassegna degli episodi nei quali furono proprio le donne a fornire *indicium*:

Mulierem propter publicam utilitatem ad annonam pertinentem audiri a praefecto annonae deferentem divus Severus et Antoninus rescripserunt. Famosi quoque accusantes sine ulla dubitatione admittuntur. Milites quoque, qui causas alienas deferre non possunt, qui pro pace excubant, vel magis ad hanc accusationem admittendi sunt. Servi quoque deferentes audiuntur. (Marc. Dig. 48, 2, 13)

L'Imperatore Severo e Antonino fecero un rescritto in cui si afferma che a cagione della pubblica utilità riguardante l'annona, la donna sia ascoltata se porta accusa dinanzi al prefetto dell'annona. Si ammettano senza alcun dubbio anche coloro che accusano di delitto infamante. I soldati altresì, i quali non possono denunciare le cause altrui, ma sorvegliano alla pubblica utilità, a maggior ragione vengono ammessi a questa accusa. Anche i servi che accusano un tale delitto vengono ascoltati.

Questo passo, avente ad oggetto la repressione dei criminiannonari e che verosimilmente riproduce il contenuto di un rescritto imperiale di Settimio Severo e Caracalla, attribuisce legittimazione processuale ad una pluralità di soggetti che di solito ne erano privi, ammettendo ad *accusare* e *deferre* anche donne, *famosi*, soldati e schiavi. La ragione che giustifica questa deroga sarebbe la *publica utilitas*, che nel brano viene citata solo in riferimento alla donna ma che si può ritenere alluda a tutti i soggetti nominati in seguito.

Il fatto che la donna dovesse essere ascoltata dal *praefectus annonae* se presentava una denuncia e soprattutto l'obbligo per costui di raccogliere le dichiarazioni della *mulier* lasciano sottintendere che esse fossero ammesse alla delazione. Nello specifico ambito del vettovagliamento abbiamo una legittimazione della donna a segnalare la commissione di fatti illeciti al funzionario, e l'obbligo per quest'ultimo di raccogliere le informazioni per poi riferirle al giudice competente in quanto dal passo non si desume alcuna giurisdizione in capo al prefetto stesso, tenuto solo ad investire della questione l'autorità decidente.

Tra l'altro Papiniano, con riguardo allo stesso episodio, non volle riconoscere alle *mulieres* il ruolo di accusatrici ufficiali ma lo declassò a «eventuale contributo investigativo-probatorio che anche le donne avrebbero

potuto fornire, in *quaestionibus laesae maiestatis*, nella specifica veste di corree dissociate, all'accusatore-inquirente»²:

Certis ex causis concessa est mulieribus publica accusatio. (Papin. *Dig.* 48, 2, 2)³

Ci sono della cause nelle quali l'accusa pubblica è permessa alle donne.

Un altro episodio nel quale una donna fornì un *indictum* fu quello dei *veneficia matronarum*, in cui un'ancella effettuò la chiamata in correità. Su questo episodio però non ci soffermeremo, in quanto è stato già trattato in precedenza.

Dal momento che le donne schiave potevano fornire *indicia* si pensò che vigesse un divieto per le donne libere⁴.

Questa conclusione è stata tratta leggendo un commento ad un passo di Papiniano a proposito della congiura di Catilina:

In quaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres audiuntur. Coniurationem denique Sergii Catilinae Fulvia mulier detexit et Marcum Tullium consulem indictum eius instruxit. (Papin. *Dig.* 48, 4, 8)

Nei processi per lesa maestà si ascoltano anche le donne. Fu una donna che scoprì la congiura di Catilina, e diede a Marco Tullio console, la prova per giudicarlo.

In realtà, sostiene il Varvaro, in questo episodio non viene fatto riferimento ad alcun premio né promessa di impunità concessa a Fulvia in cambio del suo *indictum*, in quanto ella non era una correa dissociata visto che non aveva partecipato in prima persona all'organizzazione della congiura⁵.

Sembra quindi, sempre secondo il Varvaro, che il termine *audire* sia stato impiegato da Papiniano per indicare una testimonianza informale piuttosto che una vera e propria chiamata in correità⁶. Secondo l'interpretazione dello studioso, quindi, questo episodio non confermerebbe il fatto che le donne potevano essere corree dissociate: di diversa opinione è invece la Russo Ruggeri, la quale asserisce che quelli di Curio e Fulvia dovessero considerarsi veri e propri *indicia*, tesi confermata dal fatto che «il Senato, investito della questione dal console Cicerone, nel decretare lo stato di emergenza [...] deliberò di incentivare ulteriori *indicia*, promettendo l'impunità (se libero) e la libertà (se schiavo), oltre un

² Cf. Cerami 1998, 138, 147 e n. 76.

³ A tale proposito cf. Botta 1996, 240-247.

⁴ Anche alle liberte pare invece che fosse permesso tenendo conto della delazione effettuata da Ispala Fecenia nel processo per la repressione dei Baccanali.

⁵ Così Varvaro 2008, 394-398.

⁶ Varvaro 2008, 394.

premio in denaro, a chi avesse contribuito ad individuare e rintracciare i congiurati»⁷.

Effettivamente poi i testi confermano la presenza di altri correi, come Tito Volturcio e altri, che risposero all'appello del Senato⁸.

Un altro caso in cui l'*indicium* venne fornito da una donna lo possiamo trovare nell'episodio che narra di Plancina nel processo contro Cneo Pisone, narrato da Tacito negli *Annales*.

Nel 20 d.C. Pisone giunse a Roma con la moglie e venne accusato da Trione, una nota spia, davanti ai consoli della morte di Germanico; si opposero gli amici di Germanico, sostenendo che Trione non aveva nulla a che fare con la morte dell'amico. Trione accusò allora Pisone per una questione avvenuta precedentemente e Tiberio, dopo aver ascoltato le ragioni degli accusatori e le suppliche dell'accusato, rimise la questione al Senato.

Postera die Fuleinius Trio Pisonem apud consules postulavit. Contra Vitellium ac Veranium ceterique Germanicum comitati tendebant, nullas esse partis Trioni; neque se accusatores sed rerum indices et testis mandata Germanici perluros. Ille dimissa eius causae delatione, ut priorem vitam accusaret obtinuit, petitumque est a principe cognitionem exciperet. Quod ne reus quidem abnuebat, studia populi et patrum metuens: contra Tiberium spernendis rumoribus validum et conscientiae matris innexum esse; veraque aut in deterius credita indice ab uno facilius discerni, odium et invidiam apud multos valere. Haud fallebat Tiberium moles cognitionis quaque ipse fama distraberetur. Igitur paucis familiarium adhibitis minas accusantium et hinc preces audit integramque causam ad senatum remittit. (Tac. ann. 3, 10)

L'indomani Fulcinio Trione sparse denuncia ai consoli contro Pisone. Espressero la loro opposizione Vitellio e Veranio e tutti gli altri che avevano accompagnato Germanico, sostenendo la totale estraneità di Trione nella vicenda, e che loro non si presentavano come accusatori ma per far conoscere – a documentazione dei fatti e in qualità di testimoni – le volontà di Germanico. Trione rinunciò all'accusa in quella causa, ma ottenne di mettere sotto accusa Pisone per la sua precedente condotta, e fu chiesto a Tiberio di istruire il processo. Del che non si mostrava contrario neppure l'accusato, preoccupato degli umori del popolo e dei senatori: per converso, sapeva che Tiberio era capace di fronteggiare l'opinione pubblica ed era legato alla complicità della madre; pensava che per un giudice unico è più facile distinguere il vero dai fatti deformati dalla credulità, mentre di fronte a molti prevalgono l'odio e i rancori. Tiberio non sottovalutava la gravità dell'inchiesta, né ignorava i sospetti di cui era bersaglio. Perciò, dopo aver ascoltato, alla presenza di pochi fidati collaboratori, i minacciosi attacchi degli accusatori

⁷ Così Russo Ruggeri 2011, 75-83.

⁸ Cf. Sall. *Cat.* 47, 1.

da una parte e le suppliche dell'accusato dall'altra, rimanda la causa al Senato senza aver preso decisioni.

Davanti all'assemblea dei *patres*, Trione procedette con accuse vecchie ed inconsistenti, sostenendo che Pisone aveva governato la Spagna con pratiche dispotiche e con avidità, mentre Serveo, Verano e Vitellio, altri tre accusatori, lo incolparono di aver avvelenato Germanico.

Exim biduum criminibus obiciendis statuitur utque sex dierum spatio interiecto reus per triduum defenderetur. Tum Fulcinius vetera et inania orditur, ambitiose avareque habitam Hispaniam; quod neque convictum noxae reo si recentia purgaret, neque defensum absolutioni erat si teneretur maioribus flagitiis. Post quem Servaeus et Verantius et Vitellius consimili studio et multa eloquentia Vitellius obiecere odio Germanici et rerum novarum studio Pisonem vulgus militum per licentiam et sociorum iniurias eo usque corrupisse ut parens legionum a deterrimis appellaretur; contra in optimum quemque, maxime in comites et amicos Germanici saevisse; postremo ipsum devotionibus et veneno peremisit; sacra hinc et immolationes nefandas ipsius atque Plancinae, peritam armis rem publicam, utque reus agi posset, acie victum. (Tac. ann. 3, 13)

Si fissarono quindi due giorni per la formulazione delle accuse e, dopo un intervallo di sei giorni, altri tre per la difesa dell'accusato. Esordisce quindi Fulcino con accuse vecchie e inconsistenti, sostenendo che Pisone aveva governato la Spagna con pratiche dispotiche e con avidità; il che, quand'anche dimostrato, non poteva recare alcun danno all'accusato, qualora si fosse scrollato di dosso gli addebiti recenti; se invece fossero state controbattute, non gli garantivano l'assoluzione, quando lo si fosse ritenuto responsabile di ben più gravi reati. Dopo di lui Serveo e Verano e Vitellio, con pari impegno (e con molta eloquenza Vitellio), misero in campo l'accusa, secondo cui Pisone, per odio verso Germanico e con mire sovversive, aveva corrotto la truppa, consentendo l'indisciplina e attraverso prevaricazioni nei confronti degli alleati, al punto da farsi chiamare «padre delle legioni» dalla peggior soldataglia; mentre, per converso, avrebbe infierito contro i migliori e, in particolare, contro i compagni e gli amici di Germanico; alla fine era giunto a sopprimerlo con sortilegi e col veleno; quindi illustravano i sacrifici e le offerte sacrileghe di vittime compiuti da lui e da Plancina.

Pisone, nel tentativo di difendersi, propose di torturare i suoi schiavi e quelli di Germanico, sperando di ottenere una confessione che potesse scagionarlo, ma non gli venne concesso di farlo.

Defensio in ceteris trepidavit; nam neque ambitionem militarem neque provinciam pessimo cuique obnoxiam, ne contumelias quidem adversum imperatorem infitari poterat: solum veneni crimen visus est diluisse, quod ne accusatores quidem satis firmabant, in convivio Germanici, cum super eum Piso discumberet, infectos manibus eius cibos arguentes. Quippe absurdum videbatur inter aliena servitia et tot adstantium visu, ipso Germanico coram, id ausum;

offerebatque familiam reus et ministros in tormenta flagitabat. Sed iudices per diversa implacabiles erant. (Tac. ann. 3, 14, 1-2)

La difesa ebbe difficoltà su quasi tutti i punti. Non era infatti possibile smentire né la sua pratica di intrighi presso l'esercito né che avesse messo la provincia in mano ai peggiori elementi, né le offese rivolte a Germanico. Solo l'accusa di veneficio parve non reggere, perché neppure gli accusatori le davano un solido fondamento, quando sostenevano che, nel corso di un banchetto in casa di Germanico, stando Pisone nel posto superiore al suo, gli aveva avvelenato il cibo con le sue mani. Appariva infatti incredibile che, in mezzo a servitori non suoi, osservato da tante persone presenti e sotto gli occhi dello stesso Germanico, avesse osato tanto. L'accusato chiamava a testimoni gli schiavi e insisteva perché se ne raccogliessero le dichiarazioni rese sotto tortura. Ma i giudici erano implacabili per motivi diversi.

Quando Plancina, moglie di Pisone, capì che le cose si mettevano male separò la sua causa da quella del marito sperando di essere assolta da Tiberio⁹.

Eadem Plancinae invidia, maior gratia; eoque ambiguum habebatur quantum Caesari in eam liceret. Atque ipsa, donec mediae Pisoni spes, sociam se cuiuscumque fortunae et si ita ferret comitem exitii promittebat: ut secretis Augustae precibus veniam obtinuit, paulatim segregari a marito, dividere defensionem coepit. (Tac. ann. 3, 15, 1)

Eguale odiata era Plancina, ma più protetta, sicché non appariva ben chiaro quanto potere avesse su di lei Tiberio. Costei, finché Pisone ebbe discrete speranze, prometteva che sarebbe rimasta al suo fianco di fronte a qualsiasi evenienza e che, se doveva succedere, gli sarebbe stata compagna nella morte; ma quando, per le segrete intercessioni di Augusta, fu certa di salvarsi, cominciò a staccarsi, poco alla volta, dal marito e a condurre una propria linea di difesa.

Il marito si suicidò, mentre la moglie subì il processo che durò due giorni, al termine del quale il console Aurelio Cotta chiese che venisse data alla donna l'impunità *ob preces Augustae*.

Biduum super hac imagine cognitionis absumptum urgente Tiberio liberos Pisonis matrem uti tuerentur. Et cum accusatores ac testes certatim perorarent respondente nullo, miseratio quam invidia augebatur. (Tac. ann. 3, 17, 3)

Questa farsa di inchiesta durò due giorni, tra le continue sollecitazioni di Tiberio ai figli di Pisone, perché difendessero la madre. Ma poiché accusatori e testimoni, a gara, ribadivano le accuse, senza che alcuno si alzasse a difesa, andava prendendo corpo la compassione invece dell'ostilità.

⁹ Cf. Devillers 2008, 369-376; Valentini 2009, 115-140.

Plancina, che tra l'altro era la maggior sospettata per l'avvelenamento di Germanico, all'inizio aveva giurato fedeltà fino alla morte al marito ma appena si rese conto che la situazione era compromessa, si staccò dal coniuge e riuscì così ad ottenere l'impunità, grazie all'intercessione della Augusta.

Sembra si possa affermare che Plancina diventò *index* nei confronti del marito, attribuendo a lui la responsabilità per l'intera vicenda nella quale erano stati chiamati in giudizio e fornendo ulteriori dettagli sull'accaduto¹⁰.

Tutto ciò avrebbe fatto la donna per ottenere sulla base di un segreto accordo il perdono imperiale e infatti così fu: Tiberio intercesse in suo favore sottraendola così al giudizio dei *patres*. Il fatto che il Senato abbia taciuto riguardo alla concessione dell'impunità alla donna, nonostante avesse subito due giorni di incessanti accuse, dimostra che il Senato stesso non avrebbe avallato la decisione del Principe.

Questa versione spiegherebbe anche il passaggio in cui Tacito descrive il momento in cui Tiberio ha annunciato davanti al Senato di voler intercedere a favore della donna.

Pro Plancina cum pudore et flagitio disseruit, matris preces obtendens, in quam optimi cuiusque secreti questus magis ardescebant. (Tac. ann. 3, 17, 1)

In difesa di Plancina parlò non senza imbarazzo e vergogna, accampando le preghiere della madre, contro la quale prendeva a divampare la segreta riprovazione delle persone migliori.

La titubanza nell'esprimere la sua decisione dimostra come il Principe fosse consapevole che con la chiamata in correità tardiva effettuata dalla donna non si sarebbe potuta concedere l'impunità secondo la *lex Iulia maiestatis* vigente in quel periodo.

Nell'episodio qui narrato, viene riportato l'*indictum* di una donna che, tuttavia, nella prima parte della storia ricopre il ruolo di imputata nel procedimento, mentre dal momento in cui decide di diventare *index* nei confronti del marito assume appunto tale qualifica. Plancina era diventata *index* per procurarsi l'impunità in un processo nel quale era già implicata e quindi i suoi interessi continuano ad essere coinvolti nel momento in cui effettua la chiamata in correità nella speranza di evitare la condanna.

Un'altra circostanza nella quale un *indictum* venne fornito proprio da una donna fu quella della più volte ricordata repressione dei Bacchanali: in questo caso si evidenzia chiaramente la possibilità che veniva data alle donne di effettuare la chiamata in correità, avallando però l'ipotesi già prospettata dal Varvaro secondo il quale la legittimazione riguardava solamente le liberte e non invece le donne libere.

¹⁰ Così Russo Ruggeri 2011, 128.

GLI INDICIA DEGLI SCHIAVI

Lo stato servile dello schiavo impedisce che egli possa essere considerato un *civis* e che pertanto il suo trattamento in sede di repressione criminale possa essere assimilato a quello di un cittadino: nei confronti del *servus* la repressione è libera e non incontra «garanzie costituzionali» di sorta, né quelle della *provocatio ad populum*, né quelle introdotte dalla *lex Sempronia de capite civis* del 123 a.C.¹¹

Per quanto riguarda gli schiavi, troviamo nelle fonti moltissime conferme alla loro legittimazione a proporre *indicia*, sebbene non si comprenda come si possa ritenere applicabile al *servus* l'idea di dissociazione dalla correttezza; infatti se il *dominus* lo coinvolge suo malgrado nell'esecuzione di un atto delittuoso, l'incapacità dello schiavo di autodeterminazione renderebbe vana la sua volontà a non partecipare al crimine.

Tuttavia, se già dalla *lex Iulia de annonae* – che fu promulgata intorno al 50 a.C. e rese perseguibile attraverso una *quaestio* ogni forma di accaparramento e di speculazione rivolta ad un rincaro dei prezzi delle derrate alimentari – esisteva la possibilità per i servi di accusare i loro padroni¹², a maggior ragione dobbiamo ritenere fosse per loro possibile accusare qualsiasi elemento terzo. A conferma della legittimazione degli schiavi ad accusare i loro padroni stanno alcuni scritti di Ermogeniano¹³, secondo il quale il servo sarebbe stato autorizzato a stare in giudizio contro il suo *dominus* solo in casi determinati, tra i quali gli illeciti gravi compiuti ai danni degli apparati pubblici¹⁴. Come già osservato, spesse volte la loro decisione era dettata più da un interesse all'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa premiale che da un ravvedimento.

Il *crimen maiestatis* era quello nel quale venivano maggiormente utilizzati i *servi indices* in quanto per questo crimine non valeva il divieto servile di accusare i propri padroni¹⁵.

Servi quoque deferentes audiuntur, et quidem dominos suos, et liberti patronos. (Mod. Dig. 48, 4, 7, 2)

¹¹ Silverio 2011, 251.

¹² Dig. 48, 12, 1: *Constitutit inter servum et dominum iudicium, si annonam publicam fraudasse dicat dominum.*

¹³ Cf. Hermog. Dig. 5, 1, 53, dove questi scrive: *vix certis ex causis adversus dominos servis consistere permissum est*, richiamando la materia testamentaria e prosegue rimandando alla materia penale: *item artioris annonae populi romani, census etiam et falsae monetae criminis reos dominos detegere servis permissum est.*

¹⁴ Cf. Scevola 2012, 261-263.

¹⁵ Sciortino 2011, 55.

Vengono ascoltate anche le denunce degli schiavi, perfino quelle contro i loro padroni; e quelle dei liberti contro i loro padroni.

Per salvaguardare la *salus Principis* infatti i giuristi ammisero delle deroghe, tra le quali la deroga al divieto generale di *accusare* e *postulare* da parte degli schiavi e dei liberti contro i loro padroni e in più la previsione che gli schiavi condannati per *crimen maiestatis* avrebbero potuto essere interrogati sui crimini commessi dai propri padroni.

Damnati servi, sive post sententiam sive ante sententiam dominorum facinora confessi sint, nullo modo audiuntur, nisi forte reos deferant maiestatis. (P.S. 5, 13, 3)

Gli schiavi condannati, sia che abbiano confessato i misfatti dei loro padroni dopo la sentenza, sia prima della sentenza, non siano in alcun modo ascoltati, a meno che per caso non li accusino di lesa maestà.

Un esempio di *indictum* portato da schiavi lo abbiamo nel caso delle Vestali Minucia, Orbina ed Opimia, di cui si è già narrato in precedenza, processtate dai Pontefici per incesto grazie all'*indictum* di uno schiavo. In realtà neppure qui abbiamo traccia negli scritti sulla vicenda del premio che venne elargito ai *delatores*, ma è da ritenere che fosse loro stata riconosciuta quantomeno l'impunità. Anche il senatoconsulto Silaniano del 10 d.C.¹⁶ incoraggia l'attività delatoria dei servi, visto che prevede la tortura per gli schiavi trovatisi sotto lo stesso tetto del padrone morto di morte violenta: si presumeva la conoscenza, la complicità o quantomeno la consapevolezza in capo ai medesimi dell'omicidio del loro padrone. Gli schiavi venivano dunque invitati ad effettuare la chiamata in correità e a denunciare gli assassini dei padroni e i disegni criminosi degli altri servi appartenenti alla famiglia, procurandosi in entrambi i casi la mancata tortura prevista dal Silaniano e la libertà da parte del pretore.

Aeris alieni loco deducuntur non solum pretia eorum, quibus libertas data est, et eorum, qui supplicio sunt adfecti, sed et eius, quem praetor propter indicium proditae mortis vel detectae eorum coniurationis libertate donavit. (Paul. Dig. 35, 2, 39)

¹⁶ Dalla 1994, 6-10 e, *praecipue*, 60-62. In ordine al *praemium* della libertà cui erano ammessi i *servi indices* che avessero spontaneamente accusato gli assassini dei propri padroni, si legga Ulp. Dig. 29, 5, 3, 14: *Utrum autem is solus videatur indicasse vel arguisse qui ad hoc prosilit ultro, an etiam is, qui, cum accusaretur ipse, detorsit in alium crimen? Et magis est, ut ille hoc premio dignus sit qui ultro ad accusationem prosilit.* Vd. Wolf 1988, 9, n. 12, con indicazione di letteratura; Bellocchi 2004; Giménez-Candela 2007, 2263 e nt. 1, cui rinviamo per ulteriori indicazioni di letteratura; Torrent 2009, 271-289.

In luogo di debito si deducono non solo i prezzi di coloro ai quali fu data la libertà, e di quelli che furono condannati al supplizio, ma anche di colui a cui il pretore a motivo d'indizio di tramata morte o di congiura manifesta di essi, donò la libertà.

Il senatoconsulto prevedeva una presunzione di conoscenza, di complicità o, quantomeno, di consapevolezza a carico degli schiavi per l'assassinio dei propri padroni; pertanto, gli schiavi venivano invogliati a denunciare gli assassini dei padroni dietro promessa della libertà:

Si necem domini detexerit servus, praetor statuere solet, ut liber sit: et constat eum quasi ex senatus consulto libertatem consecutum, nullius esse libertum. (Paul. Dig. 38, 2, 4 pr.)

Se un servo scoprì l'uccisione del padrone il pretore suole decretargli la libertà: ed avendo il tal servo conseguito la libertà quasi in virtù del senatoconsulto, è da ritenersi che non sia liberto di alcuno.

E anche a dissociarsi spontaneamente e non per essere stati a loro volta accusati, e denunciare i disegni criminosi orditi o consumati dai *servi* della medesima *familia*.

In entrambe le ipotesi, il *servus index* avrebbe evitato di essere sottoposto alla tortura, altrimenti comminata dal senatoconsulto Silaniano, e avrebbe ottenuto la libertà da parte del pretore¹⁷.

Tuttavia, non era raro che gli *indicia* dei correi, proprio perché occasionati dalla prospettiva dei facili guadagni, si rivelassero infondati. Appaiono significative in questo senso le laconiche riflessioni che Tacito pone ad apertura delle *Historiae*:

Corrupti in dominos servi, in patronos liberti; et quibus deerat inimicus per amicos oppressi. (Tac. hist. 1, 2, 3)

Corrotti gli schiavi contro i padroni, contro i patroni i liberti, e per chi non avesse nemici, c'era un amico a colpirlo.

Vi sono ancora altri episodi in cui fondamentale è stato l'*indicium* di un servo, come quello riferito da Dionigi di Alicarnasso, che narra di una congiura servile sventata proprio in quel modo; così come accadde nell'episodio verificatosi nel 217 a.C. (di cui si è già avuto modo di parlare) riguardante la congiura organizzata da schiavi cartaginesi, in cui fu sempre uno schiavo ad effettuare la chiamata in correità.

Facendo riferimento poi a quanto già detto in merito alle motivazioni che portavano a fornire gli *indicia* e di quanto queste fossero cambiate nel tempo (da risposta ad un dovere civico a semplice valutazione di conve-

¹⁷ Sciortino 2011, 55-56.

nienza alla ricerca della ricchezza e dell'ascesa personale), pare possibile fossero proprio gli schiavi ad essere i più incentivati a fornire *indicia*. A differenza degli altri cittadini ai quali veniva offerta la ricchezza, gli schiavi erano forse mossi da quel desiderio di libertà che doveva essere implicito nella loro condizione.

Un altro dei motivi per cui spesso erano gli schiavi ad effettuare chiamate in correatà va ricercato nella funzione che essi avevano nell'organizzazione dei *crimina*, in quanto venivano utilizzati dai loro padroni per attuare tutte le fasi del piano. Questa ragione porta a pensare che nei casi delle Vestali siano stati proprio gli schiavi di uno degli amanti a fornire l'*indicium* in quanto solo loro erano a conoscenza di tutti quegli incontri amorosi che avvenivano nella massima segretezza; analogamente, dal racconto di Livio sui Bacchanali risulta che la libertà Ispala nel periodo in cui era stata schiava accompagnava la sua matrona ai riti in onore di Bacco e perciò sapeva con precisione quanto succedeva in quelle occasioni.

Sempre riguardo al ruolo che rivestivano gli schiavi negli illeciti, un altro caso è quello narrato da Orosio¹⁸ e da Cassio Dione¹⁹, in cui inizialmente si consumò l'incesto tra il cavaliere Lucio Veturio Barro e la vergine Emilia, avendo il servo in qualche modo partecipato all'illecito con la speranza che poi sarebbe stato ricompensato con la manomissione, cosa che invece non avvenne e così lui – per vendicarsene – andò a denunciarli²⁰.

Un altro esempio di *indicium* fornito dagli schiavi lo possiamo rinvenire nell'episodio della congiura servile organizzata a Sezze nel 198 a.C., narrato da Livio. In quella località erano custoditi ostaggi cartaginesi e, dato che si trattava di figli di personaggi importanti, c'era con loro un gran numero di schiavi. Questi ultimi avevano programmato una rivolta che si sarebbe dovuta scatenare nel giorno in cui erano previsti i giochi nella città. Questo fatto criminoso, però, fu denunciato da due schiavi, i quali svelarono tutti i dettagli del piano al pretore Lucio Cornelio Lentulo.

Quest'ultimo si preoccupò di mettere al sicuro i due *indices* chiudendoli in casa propria, in modo da assicurarsi la loro testimonianza; dopodiché il Senato, convocato e informato di quanto si stava progettando, istituì una *quaestio extra ordinem* e affidò al pretore l'incarico di scoprire e reprimere la congiura e procedette.

Quemadmodum Gallia praeter spem quieta eo anno fuit, ita circa urbem servilis prope tumultus est excitatus. Obsides Carthaginensium Setia custodie-

¹⁸ Oros. *hist.* 5, 15, 22.

¹⁹ Cass. Dio 26, 87.

²⁰ Per quanto riguarda l'episodio cf. Spagnuolo Vigorita 1994, 264, e Russo Ruggeri 2011, 44-45.

bantur: cum iis ut principum liberis magna uis seruorum erat; augebant eorum numerum, ut ab recenti Africo bello, et ab ipsis Setinis captiua aliquot nationis eius empta ex praeda mancipia. Cum coniurationem fecissent, missis ex eo numero primum qui in Setino agro, deinde circa Norbam et Cerceios seruitia sollicitarent, satis iam omnibus praeparatis, ludis qui Setiae prope diem futuri erant spectaculo intentum populum adgredi statuerant, Setia per caedem et repentinum tumultum capta Norbam et Cerceios occupare <non potueret> seruitia. Huius rei tam foedae indicium Romam ad L. Cornelium Lentulum praetorem urbanum delatum est. Servi duo ante lucem ad eum uenerunt atque ordine omnia quae acta futuraque erant exposuerunt. Quibus domi custodiri iussis praetor senatu uocato edoctoque quae indices adferrent, proficisci ad eam coniurationem quaerendam atque opprimendam iussus, cum quinque legatis profectus obuio in agris sacramento rogatos arma capere et sequi cogeat. Hoc tumultuario dilectu duobus milibus ferme hominum armatis Setiam omnibus quo pergeret ignaris uenit. Ibi raptim principibus coniurationis comprehensis fuga seruorum ex oppido facta est. Dimissis deinde per agros qui uestigarent. (Liv. 32, 26, 4-18).

Come la Gallia in quell'anno fu quieta al di fuori di ogni speranza, così nelle vicinanze di Roma quasi scoppiò una sedizione di schiavi. Gli ostaggi cartaginesi erano custoditi a Sezia: vi era con essi, come figli delle prime famiglie, un gran numero di schiavi. Ne accrescevano il numero altri schiavi della medesima nazione, comprati dagli stessi Setini della preda fatta nella guerra ultima d'Africa. Costoro, tramata una congiura, mandati alcuni dei loro, i quali e nel contado Setino, ed anche intorno a Norba e a Circeo sommo- vessero altri schiavi, essendo già tutto pronto, avevano stabilito d'assaltare il popolo mentre era intento ai giochi che si dovevano celebrare il giorno dopo; presa Sezia nel ribollire della strage, e nel repentino tumulto, dovevano occupare Norba e Circeo. La soffiata di questa orribile trama fu riportata a Roma a Lucio Cornelio Merula, pretore urbano. Due schiavi prima che si facesse giorno vennero da lui, e gli narrarono per ordine le cose fatte e che si dovevano fare. Trattenuti in casa gli schiavi sotto custodia, il pretore chiamato il Senato ed informato di quanto gli avevano costoro riferito, avuto l'incarico ufficiale di portarsi a riconoscere ed a spegnere quella congiura, partito con cinque legati, quanta genie incontrava per la campagna, la obbligava, dato il giuramento, a pigliare le armi e a seguirlo. Armati con questa leva raccoglietticia duemila uomini, ciascuno ignorando dov'egli andasse, venne a Sezia. Qui, arrestati in fretta i capi della congiura, gli altri schiavi fuggirono dalla città; quindi mandò uomini sulle loro tracce per le campagne.

Sempre il Senato poi decise quali dovevano essere i premi da dare ai due *serui indices*, in particolare la concessione della libertà più una somma di denaro²¹.

²¹ Sull'episodio cf. Russo Ruggeri 2011, 28-31.

Egregia duorum opera servorum indicum et unius liberi fuit. Ei centum milia gravis aeris dari patres iusserunt, servis vicena quina aeris et libertatem: pretium eorum ex aerario solutum est dominis. (Liv. 32, 26, 14)

Avvenne questo per l'opera egregia di due schiavi e di un uomo di libera condizione. Ordinarono i Padri che si dessero a lui centomila assi; agli schiavi venticinquemila e la libertà, il prezzo che valevano fu dall'erario sborsato ai padroni.

La procedura non sarebbe cambiata se la chiamata in correità fosse stata fatta da un uomo libero o da uno schiavo o ancora da una donna: essa sarebbe rimasta identica, dettata dall'esigenza di celerità che la situazione richiedeva in quanto emergenziale.

Inoltre, risulta che il prezzo degli schiavi che vennero manomessi fu pagato ai padroni dall'erario; perché infatti sorge un'altra questione, che riguarda appunto la concessione della libertà agli schiavi, i quali però costituivano una ricchezza per il padrone e che gli sarebbe venuta a mancare nel caso in cui questi si fossero guadagnati la libertà fornendo un *indicium*.

L'unico modo che si conosce nel diritto romano per liberare uno schiavo è la manomissione per opera del suo padrone. Tuttavia, in questo caso «la manomissione del servo non sarebbe potuta dipendere dalla mera volontà del suo *dominus* ma, con tutta probabilità, dal tipo di contributo fornito alle indagini, eventualmente condotte anche nei confronti di quest'ultimo»²².

Qual era il valore dell'*indicium* di uno schiavo fatto nei confronti del suo *dominus*? A riguardo, lo Schumacher²³, in seguito ad un articolato ragionamento, arriva alla conclusione per cui gli schiavi potessero fungere da *indices* solamente rispetto a scritti diffamatori redatti da terzi ma non se erano stati redatti dai loro padroni.

Infatti, il divieto sarebbe evincibile da Tacito, in un passo già ricordato, dove si accenna al fatto che per far testimoniare gli schiavi contro il proprio padrone, Tiberio ordina di venderli, perché si possa procedere con l'accusa e non sia violata alcuna delibera del Senato:

[...] et quia vetere senatus consulto quaestio in caput domini prohibebatur, callidus et novi iuris repertor Tiberius mancipari singulos atori publico iubet, scilicet ut in Libonem ex servis salvo senatus consulto quaeretur. Ob quae posterum diem reus petivit domumque digressus extremas preces P. Quirinio propinquo suo ad principem mandavit. (Tac. ann. 2, 30)

²² Cf. Scevola 2012, 334, in relazione all'*indicium* fornito dallo schiavo contro il suo padrone.

²³ Cf. Schumacher 1985, 122 e 183.

[...] e poiché un vecchio decreto del Senato vietava l'interrogatorio di schiavi in un processo capitale contro il padrone, Tiberio, scaltro interprete di nuovi cavilli, ordinò la vendita di ciascuno degli schiavi a un funzionario del fisco, per poter poi, com'è ovvio, farli deporre contro Libone senza violare il decreto del Senato. A questo punto l'accusato chiese il rinvio di un giorno, tornò a casa e affidò a Publio Quirino, suo parente, l'estrema supplica al Principe.

E quindi uno schiavo avrebbe potuto denunciare il suo padrone solo in casi eccezionali, cioè solo se previsti da apposite norme, in mancanza delle quali l'*indicium* dello schiavo sarebbe stato da ritenersi infondato e quindi irrilevante nella fase investigativa.

Tuttavia, secondo lo Scevola²⁴, questa tesi sarebbe smentita proprio dall'argomentazione portata in suo supporto in quanto una deroga sarebbe possibile proprio grazie alla *publica utilitas*. La somma di denaro in realtà non sarebbe nemmeno il *praemium* vero e proprio, ma sarebbe solamente una disposizione aggiuntiva ad una ricompensa in denaro proporzionata al patrimonio della persona accusata.

Dunque, sempre secondo lo Scevola, se si pensa che nemmeno nel caso di scritti diffamatori redatti da un terzo fosse rilevante l'autorizzazione del *dominus* per concedere la libertà allo schiavo, a maggior ragione si deve pensare che fosse irrilevante il suo permesso per quanto riguarda scritti diffamatori che fossero poi risultati scritti di suo pugno.

Risulta evidente che ci fosse una disparità nel rapporto tra il proprietario che veniva privato del suo schiavo e l'autorità che poteva emanare il provvedimento di liberazione²⁵.

È allora da domandarsi se c'era un rapporto tra lo Stato e il *dominus* e di che natura potesse essere questo rapporto; in proposito, il D'Ippolito²⁶ trova indubbio che vi fosse una relazione tra lo Stato e il *dominus* perché così emerge dalle fonti anche solo considerando il caso in cui venissero concessi *praemia* agli schiavi in quanto così viene violata la *potestas* che esercita il padrone sullo schiavo.

Da qui spunta il rapporto non paritetico che sussisteva tra lo Stato e il *dominus*, il cui interesse veniva messo al secondo posto rispetto a quello pubblico e questo probabilmente è giustificato sempre dalla *publica utilitas*.

Per quanto riguarda la procedura della liberazione, pare che venisse ordinata con senatoconsulto a tutela della *salus rei publicae* dal Senato e

²⁴ Cf. Scevola 2012, 333.

²⁵ Cf. Ulp. *Dig.* 47, 10, 5, 11 e 29, 5, 3, 15; Paul. *Dig.* 38, 2, 4 pr.; *CTh.* 7, 13, 1.

²⁶ Cf. D'Ippolito 1964, 38-45.

venisse poi attuata dai magistrati che potevano essere il pretore o il *praeses provinciae* autonomamente o su sollecitazione dell'interessato.

Il ricorso ai *servi indices* era frequente in tema di *maiestas*, *crimen* per il quale non valeva il divieto per gli schiavi di accusare i propri *domini*²⁷.

Servi quoque deferentes audiuntur, et quidem dominos suos, et liberti patronos. (Mod. Dig. 48, 4, 7, 2)

Vengono ascoltate anche le denunce degli schiavi, perfino quelle contro i loro padroni; e quelle dei liberti contro i loro patroni.

Tale deroga si spiega alla luce del regime speciale di questo crimine, relativamente al quale, dietro alla necessità di salvaguardare la *salus Principis*, i giuristi ammisero l'analogia in materia penale, che permetteva la punizione *ad exemplum legis* anche di fatti non espressamente previsti dalla *lex Iulia maiestatis*²⁸:

[...] *quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est* rell. (Dig. 48, 4, 7, 3)

[...] sebbene i temerari siano meritevoli di pena, tuttavia si deve perdonare se il delitto non è tale da essere definito dallo stesso testo di legge, o sia da punirsi per analogia di legge.

Permisero la punizione del semplice accordo a commettere il crimine, la così detta *cogitatio*, in deroga al principio *cogitationis poenam nemo patitur*.

Hoc tamen crimen a iudicibus non in occasionem ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate; nam et personam spectandam esse, an potuerit facere et an ante quid fecerit, etancogitaverit. (Mod. Dig. 48, 4, 7, 3)

Tuttavia questa accusa non deve essere scelta avidamente dai giudici come un'occasione di testimoniare il loro rispetto al Principe, ma solamente se il crimine è reale: perché bisogna considerare la persona, se essa ha potuto commetterlo, se prima essa aveva fatto o pensato qualche cosa di simile.

Esclusero per i rei di *maiestas* il diritto di appellare, come si desume da un passo di Modestino relativo a *seditionum concitatores*.

Constitutiones, quae de recipiendis nec non appellationibus loquuntur, ut nihil novi fiat, locum non habent in eorum persona, quos damnatos statim puniri

²⁷ Sull'ampliamento indiscriminato della legittimazione all'accusa di *maiestas* vd. Solidoro Maruotti 2002, 34, e 2003, 155.

²⁸ Sul divieto di analogia in materia criminale vd. Scognamiglio 2009, 47-51.

publice interest: ut sunt insignes latrones vel seditionum concitatores vel duces factionum. (Mod. Dig. 49, 1, 16)

Le costituzioni, le quali parlano dell'ammettere o non ammettere gli appelli onde non si faccia qualcosa di nuovo, non hanno luogo rispetto alle persone che interessa pubblicamente di veder punite appena condannate; come sono i ladri famosi, i promotori di sedizioni, i capi di fazioni.

In tutte le ipotesi *lato sensu* riferibili alla *maiestas*, i giuristi romani derogarono al divieto generale di *accusare* e *postulare* da parte degli schiavi contro i padroni e da parte dei liberti contro i patroni, dietro la promessa del beneficio dell'impunità e di premi che principalmente consistevano nella concessione della libertà²⁹. Inoltre, solo in caso di *crimen maiestatis* gli schiavi condannati avrebbero potuto essere interrogati o ascoltati in relazione ai crimini commessi dai propri padroni.

Damnati servi, sive post sententiam sive ante sententiam dominorum facinora confessi sint, nullo modo audiuntur, nisi forte reos deferant maiestatis. (P.S. 5, 13, 3)

Gli schiavi condannati, sia che abbiano confessato i misfatti dei loro padroni dopo la sentenza, sia prima della sentenza, non siano in alcun modo ascoltati, a meno che per caso non li accusino come colpevoli di lesa maestà.

Nel 359 d.C. Barbazione, *magister peditum praesentialis* sotto Costanzo, e sua moglie Assyria furono accusati di lesa maestà e decapitati, in seguito alla denuncia di una delle loro schiave. Assyria aveva infatti commesso l'imprudenza di dettare alla serva delatrice una lettera indirizzata al proprio marito, in cui gli chiedeva di non abbandonarla se fosse stato nominato Imperatore. La schiava consegnò una copia della lettera ad Arbizione che si affrettò ad avvisare l'Imperatore Costanzo II.

[...] quibus litteris occulte quantum fieri potuit missis, ancilla, quae domina dictante perscripserat, reversis omnibus e procinctu, exemplum ferens ad Arbitionem noctis prima quiete confugit, avideque suscepta, chartulam prodidit. (Amm. 18, 3, 3)

²⁹ Oltre a Mod. Dig. 48, 4, 7, 2, relativo al *crimen maiestatis* e trascritto *supra* (n. 2), vd. Ulp. Dig. 48, 18, 1, 16: *[...] multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt*, tratto dal libro ottavo *de officio proconsulis*, dedicato secondo Lenel 1889 (rist. 2000, II, 977), al commento della *lex Iulia de vi publica et privata*. Altra eccezione sarebbe stata introdotta da una legge comiziale fatta rogare da Caligola, la *lex Iulia de servis indicibus*, che avrebbe dato agli schiavi la facoltà di denunciare i reati che sapevano essere stati commessi dai loro padroni. Usiamo il condizionale perché della legge non abbiamo attestazioni dirette nelle fonti: vd. Rotondi 1912, 467.

[...] la lettera fu inviata con la massima segretezza, ma l'ancella, che aveva scritto sotto dettatura della padrona, allorché tutti furono ritornati dalla spedizione, fuggì al calar della notte da Arbizione, portandone con sé una copia e, accolta con viva sollecitudine, gliela consegnò.

Anche in questo caso, la denuncia della schiava illustra l'ammissibilità di *delationes* fatte da *servi* in caso di lesa maestà³⁰.

A proposito dell'ammissibilità delle denunce di schiavi in caso di crimini di lesa maestà, va ricordato anche quanto riportato nelle *Sententiae Pauli* (5, 13, 3), in cui si afferma che gli schiavi non possono essere né interrogati (*confessare*), né ascoltati (*audire*) contro i loro padroni, a meno che non denuncino individui accusati del crimine di lesa maestà (*nisi forte reos deferant maiestatis*).

³⁰ Rivière 2002, 329.

Considerazioni finali

Decreta accusatoribus praecipua praemia, nonnumquam ex testibus. Nemini delatorum fides abrogata.

(Svet. *Tib.* 61, 2)

Alte ricompense furono assegnate agli accusatori e qualche volta anche ai testimoni. A nessun delatore fu negata fiducia.

La rilettura delle testimonianze antiche, anche alla luce dei contributi bibliografici moderni, consente di precisare i contorni della figura dell'*index* e del *delator*, e di delinearne il ruolo nell'ambito della società romana.

La «conoscenza» e l'informazione furono per Roma una *condicio sine qua non* per esercitare il suo potere su tutto l'impero. Un numero incredibile di indizi, che in parte abbiamo riportato in questo lavoro, fa giungere a questa conclusione.

Non è possibile effettuare il confronto o, peggio, la fusione dei dati fin qui emersi. Come è facile intuire, essi restituirebbero un'immagine deformata del fenomeno della delazione, innanzitutto perché si elaborerebbero materiali diversamente rilevati con una differenza legata ai diversi contesti, cronologie e circostanze.

Quale fu il valore sociale attribuito a *indices* e *delatores* da parte della comunità nell'ambito della quale vivevano ed operavano? Un'analisi sistematica delle fonti mostra che, al contrario della parola *index*, ben attestata già in età monarchica e repubblicana, il termine *delator* non compare nelle fonti letterarie prima dell'impero e questo fenomeno è indiscutibilmente legato al regime instaurato da Augusto. A Roma, fin dai tempi più antichi, era permesso a ciascun cittadino di accusarne un altro: in epoca monarchica e repubblicana costui era definito un cittadino zelante e desideroso di garantire l'integrità morale dello Stato; con Augusto, a parere del Rivière, i cittadini «zelanti» della repubblica furono rimpiazzati da una categoria di uomini funesti che iniziò ad aggirarsi per la città, una torma di delatori¹. Chiunque fosse dotato di un'anima «bassa» e di uno spirito ambizioso, individuava o meglio cercava a tutti i costi un ipotetico criminale, la cui con-

¹ Rivière 2002, 5.

danna potesse essere gradita al Principe, così da poterne ricavare *honores et praemia*.

Già sul finire della repubblica Cicerone mette in guardia dal pericolo di pronunciare accuse in modo troppo superficiale, senza tener conto delle conseguenze di questo atto, che avranno come risultato la messa in pericolo della morale pubblica e dell'equilibrio della città. Non era eticamente giusto che il destino e la carriera di un aristocratico si giocassero davanti a un giudice².

La maggior parte degli storici e dei giuristi parlano in modo generico di delatori al servizio dell'Imperatore, dal I al V secolo d.C., e sembrano attribuire a questo gruppo una grande disparità sociale che lo priva, di fatto, di ogni caratterizzazione specifica: «La délation émane de toutes les couches sociales, d'obscurs dénonciateurs, proches de la servitude, mais aussi et souvent, de très hauts fonctionnaires»³. Va detto che alcuni Imperatori utilizzarono spesso i delatori in modo spregiudicato, altri cercarono invece di limitarne il campo d'azione, considerandoli una sorta di piaga sociale: minacciarono di punirli se mentivano e mandarono in esilio i *delatores* più famosi⁴. Nessun *Princeps*, tuttavia, abolì il sistema dell'accusa per così dire «amatoriale». Pochi ebbero l'ardire di costringere al silenzio un uomo che affermasse, anche falsamente, di essere a conoscenza di un complotto ordito contro l'Imperatore. La sicurezza del *Princeps* era troppo importante!

Concludendo, anche alla luce dello sviluppo degli ordinamenti repressivi in materia criminale, non solo sembra dimostrata la valenza generica di *index* come delatore non necessariamente coinvolto nel fatto di reato, ma anche la sua sostanziale equivalenza con *delator* ed *accusator*, almeno in certi contesti procedurali.⁵

Va comunque rifiutata la tesi dell'identificazione esclusiva degli *indices* con i soli correi/complici dissociati e sembra invece decisamente da rivalutare quella dell'Humbert che, con una giustificata cautela, in passato aveva definito l'*index*:

² David 1992.

³ Gaudemet 1979, 1068.

⁴ Si pensi a: *Abidius Ruso*, *L. Aruseius*, *Caesilianus*, *Calpurnius Salvinus*, *Firminus Catus*, *D. Laelius Balbus*, *Valerius Largus*, *C. Vibius Serenus (pater)*, vissuti ai tempi di Tiberio (Rivière 2002, 505, 510, 513-514, 523, 528-529, 549, 551-552); *P. Suillius Rufus*, attivo sotto il Principato di Claudio (Rivière 2002, 545-546); *Antistius Sosianus*, vissuto durante il Principato di Nerone (Rivière 2002, 507); *Norbanus Licinianus*, contemporaneo di Domiziano (Rivière 2002, 531-532); *Iulius Manilius*, *L. Lucilius Priscillianus*, *Sulpicius Arrenianus*, mandati in esilio da Macrino (Rivière 2002, 526-527, 530, 539-540, 546).

⁵ Silverio 2011, 268.

[...] celui qui dénonçait au sénat, ou à un magistrat compétent pour former une accusation, quelque fait de nature à entraîner une poursuite criminelle. [...] Les complices qui dénonçaient un crime aux autorités obtenaient souvent l'impunité. [...] Mais le nom d'*indices* s'appliquait à tous ceux qui dénonçaient un délit aux magistrats, sans avoir eux-mêmes l'intention ou le droit de se porter accusateurs.⁶

Indices, delatores: chi erano costoro? Quanta parte ebbero nella storia di Roma? Le fonti a disposizione sono solo apparentemente chiare: tanti i punti interrogativi e le zone d'ombra che costellano la storia di queste due categorie di individui. Con questa ricerca ci si è proposti di delinearne i contorni e di chiarirne le mansioni, fermo restando che allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile mettere la parola fine a questo argomento, considerata anche l'eterogeneità delle fonti che ne trattano, le cui finalità non sono certo le medesime. Mettere infatti un Cicerone, un Livio, un Tacito e uno Svetonio accanto alle fonti giuridiche può a volte risultare fuorviante e generare equivoci difficilmente risolvibili.

⁶ Humbert 1900, 468.

Riferimenti bibliografici

- Albanese 2001 B. Albanese, Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del «SC de Bacchanalibus», in «*Juris vincula*». *Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli 2001, 4-23.
- Bauman 1970 R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis» in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970.
- Bellocci 2004 N. Bellocci, La tutela dell'ordine pubblico in Ulpiano «ex Senatusconsulto Silaniano», in *Conferenze romanistiche sassaresi 2003-2004*, Sassari 2004.
- Boissière 1911 G. Boissière, *L'accusation publique et les délateurs chez les Romains*, Niort 1911.
- Bömer 1961 F. Bömer, *Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom*, Stuttgart 1961.
- Botta 1996 F. Botta, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei «publica iudicia»*, Cagliari 1996.
- Brizzi 1982 G. Brizzi, *I servizi informativi dei Romani. Principi e realtà nell'età delle conquiste oltremare (218-168 a.C.)*, Wiesbaden 1982.
- Cantarella 1995 E. Cantarella, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Milano 1995.
- Cantarella 2001 E. Cantarella, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 2001.
- Cantarella 2009 E. Cantarella, «*Dammi mille baci*». *Veri uomini e vere donne nell'antica Roma*, Milano 2009.
- Capozza 1966 M. Capozza, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana*, I, *Dal 501 al 184 a.Cr.*, Roma 1966.
- Cavaggioni 2004 F. Cavaggioni, «*Mulier rea*». *Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana*, Venezia 2004.
- Cenerini 2009 F. Cenerini, *La donna romana*, Bologna 2009.

- Cerami 1998 P. Cerami, «Accusatores populares», «delatores», «indices». Tipologia dei collaboratori di giustizia nell'antica Roma, *AUPA* 45, 1 (1998), 121-137.
- Cerami 2003 P. Cerami, La collaborazione processuale: le radici romane, in P. Cerami - G. Di Chiara - M. Miceli, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino 2003, 249-285.
- Cogitore 2002 I. Cogitore, *La légitimité dynastique d'Auguste à Néron à l'épreuve des conspirations*, Rome 2002.
- Crawford 1996 M.H. Crawford, *Roman Statutes*, I, London 1996.
- Dalla 1994 D. Dalla, *Senatus consultum Silanianum*, Milano 1994.
- Danieli 1949 R. Danieli, Il processo di parricidio e l'orazione «pro Sexto Roscio Amerino», *Arch. pen.* 5 (1949), 312-328.
- David 1992 J.M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine*, Rome 1992.
- De Marini Avonzo 1957 F. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957.
- De Marini Avonzo 1977 F. De Marini Avonzo, *Il senato romano nella repressione penale*, Torino 1977.
- De Martino 1955 F. De Martino, *I «quadruplatores» nel «Persa» di Plauto*, Napoli 1955.
- De Ruggiero 1910 E. De Ruggiero, s.v. *Delator*, in *DE* II.2, 1910, 1593-1594.
- Devillers 2008 O. Devillers, Images du couple dans les livres I-III des «Annales» de Tacite, *Athenaeum* 116, 1 (2008), 369-376.
- D'Ippolito 1964 F. D'Ippolito, Concessioni pubbliche di libertà, *La-beo* 10 (1964), 38-45.
- Fanizza 1988 L. Fanizza, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi dell'età imperiale*, Roma 1988.
- Ferri 2010 G. Ferri, «Tutela urbis». Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana, Stuttgart 2010.
- Fraschetti 1984 A. Fraschetti, La sepoltura delle Vestali e la città, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, Rome 1984, 97-129.
- Gagé 1955 J. Gagé, *Apollon Romain. Essai sur le culte d'Apollon et le développement du «ritus graecus» à Rome des origines à Auguste*, Rome 1955.
- Gaudemet 1959 J. Gaudemet, Constantin, restaurateur de l'ordre, in *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantésimo anno*

- del suo insegnamento universitario, Napoli 1959, 652-674.
- Gaudemet 1979 J. Gaudemet, La répression de la délation au Bas Empire, in *Miscellanea in onore di E. Manni*, Roma 1979, 1067-1093.
- Geib 1842 G. Geib, *Geschichte des römischen Criminalprozesses bis zum Tode Justinianus*, Leipzig 1842.
- Giménez-Candela 2007 T. Giménez-Candela, El patronato sobre el liberto «ex Sc. Silaniano», in «*Fides Humanitas Ius*». *Studi in onore di L. Labruna*, IV, Napoli 2007.
- Gothofredus 1654 J. Gothofredus, Discursus historicus ad Legem Quisquis ad Legem Iuliam Maiestatis, in *Opuscola varia; iuridica, politica, historica, critica*, Genève 1654.
- Gourevitch - Raepsaet Charlie 2001 D. Gourevitch - M.T. Raepsaet Charlie, *La donna nella Roma antica*, Paris 2001.
- Greenidge 1901 A.H.J. Greenidge, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, London 1901 (repr. New York 1971).
- Guarino 2001 A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 2001.
- Humbert 1887 G. Humbert, s.v. *Caducariae leges*, in *DS I.2*, 1887, 776-780.
- Humbert 1900a G. Humbert, s.v. *Delator*, in *DS II.1*, 1900, 54-55.
- Humbert 1900b G. Humbert, s.v. *Index*, in *DS III.1*, 1900, 468.
- Kleinfeller 1916 G. Kleinfeller, s.v. *Index*, in *RE IX.2*, 1916, 1263-1264.
- Lauria 1934 M. Lauria, *Accusatio-inquisitio*, Napoli 1934.
- Lenel 1889 O. Lenel, *Paltingenesia Iuris civilis*, II, Lipsiae 1889 (rist. a cura di L. Capogrossi Colognesi, Roma 2000).
- Liberati - Silverio 2010 A.M. Liberati - E. Silverio, *Servizi segreti in Roma antica*, Roma 2010.
- Luraschi 1983 G. Luraschi, Il «praemium» nell'esperienza giuridica romana, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano 1983, 239-283.
- Maiuro 2012 M. Maiuro, «*Res Caesaris*». *Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*, Bari 2012.
- Manfredini 1979 A. Manfredini, *La diffamazione verbale nel diritto romano*, Milano 1979.
- Mantovani 1989 D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova 1989.
- Martin 1982 P. Martin, *L'idée de royauté à Rome*, Clermont-Ferrand 1982.
- Michaut 1895 G. Michaut, s.v. *Index*, in *Lexique des Antiquités Romaines*, Paris 1895, 146.

- Milella 1983 O. Milella, Testimonianze liviane sulla repressione penale dell'incendio, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 483-495.
- Mommsen 1899 Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1899.
- Monaca 2005 M. Monaca, *La Sibilla a Roma. I Libri Sibillini tra religione e politica*, Cosenza 2005.
- Muciaccia 1984 G. Muciaccia, In tema di repressione delle opere infamanti (Dio 55, 27), in *Studi in onore di A. Biscardi*, V, Milano 1984, 64-78.
- Pailler 1988 J.M. Pailler, «Bacchanalia». *La répression de 186 a.C. à Rome et en Italie*, Rome - Paris 1988.
- Paladini 1968 M.L. Paladini, L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno, *Revue belge de philologie et d'histoire* 46 (1968), 26-32.
- Petraccia 2012 M.F. Petraccia, «In rebus agere». *Il mestiere di spia nell'antica Roma*, Bologna 2012.
- Pietrini 1996 S. Pietrini, Sull'iniziativa del processo criminale romano, *ARC* (1996), 99-107.
- Pugliese 1970 G. Pugliese, Aspetti giuridici della «pro Cluentio» di Cicerone, *Iura* 21 (1970), 17-192.
- Puliatti 1992 S. Puliatti, *Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992.
- Raber 2005 F. Raber, s.v. *Index*, in *New Pauly. English edition. Antiquity*, VI, 2005, 768-769.
- Rivière 1997 Y. Rivière, Les «quadruplatores»: la répression du jeu, de l'usure et de quelques autres délits sous la république romaine, *MEFRA* 109 (1997), 577-631.
- Rivière 2002 Y. Rivière, *Les délateurs sous l'empire romain*, Rome 2002.
- Rohr Vio 2000 F. Rohr Vio, *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova 2000.
- Rohr Vio 2011 F. Rohr Vio, *Contro il Principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna 2011.
- Rotondi 1912 G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912.
- Russo Ruggeri 2002 C. Russo Ruggeri, «*Quaestiones ex libero homine*». *La tortura degli uomini liberi nella repressione criminale romana dell'età repubblicana e del I secolo dell'Impero*, Milano 2002.
- Russo Ruggeri 2011 C. Russo Ruggeri, «*Indices*» e «*indicia*». *Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino 2011.

- Rutledge 2001 S.H. Rutledge, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and Informants from Tiberius to Domitian*, London - New York 2001.
- Santalucia 1979 B. Santalucia, s.v. *Omicidio* (dir. rom.), in *Enc. dir.* XXIX, 1979, 892.
- Santalucia 1989 B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1989.
- Scevola 2012 R. Scevola, «*Utilitas publica*». *II Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Lavis (TN) 2012.
- Scheid 1998 J. Scheid, *La religion des Romains*, Paris 1998.
- Scheid 2013 J. Scheid, *Les dieux, l'État et l'individu*, Paris 2013.
- Schumacher 1985 L. Schumacher, «*Servus Index*». *Forschungen zur antken Sklaverei, Annales. Économies, sociétés, civilisations* 40, 5 (1985), 1199-1201.
- Sciortino 2011 Gli «*indices*» nel processo criminale «*extra ordinem*», *Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law* 3 (2011), 49-61.
- Scognamiglio 2009 M. Scognamiglio, «*Nullum crimen sine lege*». *Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale*, Salerno 2009.
- Sheldon 2008 R.M. Sheldon, *Guerra segreta nell'antica Roma*, Gorizia 2008.
- Silverio 2011 E. Silverio, «*Indices*», «*delatores*» e «*accusatores*». *Questioni terminologiche relative a delatori, correi dissociati e collaboratori di giustizia, Bollettino della Unione storia ed arte* 6 (2011), 248-269.
- Solidoro Maruotti 2002 L. Solidoro Maruotti, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002.
- Solidoro Maruotti 2003 L. Solidoro Maruotti, *La disciplina del «crimen maiestatis» tra tardo antico e medioevo*, in «*Crimina*» e «*delicta*» nel tardo antico. *Atti del Seminario di Studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001*, Milano 2003, 129-174.
- Spagnuolo Vigorita 1984 T. Spagnuolo Vigorita, «*Exsecranda perniciēs*». *Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984.
- Spagnuolo Vigorita 1994 T. Spagnuolo Vigorita, «*Utilitas publica*». *Denunce e pentiti nel mondo romano, Panoramia* 6 (1994), 266-275.
- Torrent 2009 A. Torrent, *Praemium libertatis ex senatusconsulto Silaniano, Index* 37 (2009), 271-292.
- Valentini 2009 A. Valentini, *I condizionamenti della politica di età tiberiana nelle «Historiae» di Velleio Patercolo: la memoria di Lucio Munazio Planco, Aevum* 83 (2009), 115-140.

- Valentini 2012 A. Valentini, *Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio-republicana*, Venezia 2012.
- Varvaro 2008 M. Varvaro, «Certissima indicia». Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo* 52 (2008), 369-428.
- Walde 1910 A. Walde, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1910.
- Wesener 1963 G. Wesener, s.v. *Quaestor*, in *RE* XXIV, 1963, 710-713.
- Wolf 1988 J.G. Wolf, *Das «Senatusconsultum Silanianum» und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n.Chr. Vorgetragen am 17 Januar 1987*, Heidelberg 1988.
- Wolf 1967 P. Wolf, *Libanius. Autobiographische Schriften*, Zurich - Stuttgart 1967.
- Zijlstra 1967 J.S.A. Zijlstra, *De delatores te Rome tot aan Tiberius regering*, Sittard 1967.

Indice dei nomi di persona

- Agamennone 21
Ammiano Marcellino 23, 24, 66
Annibale 76, 77, 86, 87, 88
Annone 86
Antonio Natale 57
Arbizione 111
Arcadio 42, 43, 44, 60, 65, 66
Arrunzio Camillo Scriboniano, Lucio 55
Assyria 111
Asuvio 37
Atilio, Marco 25
Augusto 14, 17, 18, 23, 49, 51, 56, 113
Aurelio Cotta 101
Avillio 37, 38
- Bacco 70, 96, 106
Barbazione 111
Blossii 77
Bostar 86
- Calavii 75, 76, 77, 86
Caligola 54, 55, 111
Callistrato 18, 89
Calpurnio Pisone, Caio 22, 56
Camurius Statutus 22
Caracalla 97
Catilina 39, 40, 41, 78, 79, 80, 83, 93, 98
Catone 73, 75
Cecilio, Quinto 15, 35
Cepione Crispino 51
Cerere 57
Cesare 96
Cicerone 13, 15, 35, 37, 38, 40, 41, 47,
78, 79, 80, 82, 83, 96, 98, 114, 115
Claudio 22, 55, 56, 114
- Cluenzio Abito 37
Cornelio Lentulo, Lucio 106
Costantino 62, 63, 65
Costanzo II 23, 24, 67, 111
Curio, Quinto 40, 41, 98
- Dione Cassio 85, 106
Dionigi di Alicarnasso 25, 27, 74, 105
Domiziano 23, 59, 114
- Ebuzia 70
Ebuzio, Publio 12, 32, 69, 70, 71, 72
Emilia 106
Epicari 22, 57, 58
Ermogeniano 103
- Fabio Massimo, Quinto 29, 30
Fecenia, Ispala 12, 32, 69, 70, 95, 98
Firmio Cato 49
Flacco 50, 76, 77, 78, 86, 87
Florenzo 24
Fulcinio Trione 49, 50, 99, 100
Fulvia 39, 40, 41, 98
- Gabinio 79, 82
Germanico 99, 100, 101, 102
Giorgio 24
Giove 28, 74
Giovenale 21, 23
Giuliano 24
Giustiniano 66
- Isidoro di Siviglia 13, 14
- Lattanzio 14
Laziare 54, 85
Lentulo 79, 80, 81, 82, 106

- Libanio 66, 67
Libone Druso 47, 48, 49
Licinius Lucullus, Lucius 31
Livio 12, 26, 27, 28, 29, 31, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 83, 85, 86, 106, 115
Lucano 22, 57, 58
Lucranio Laziare 54
Marcello 51, 76
Marciano 35
Marone 20
Mercurio 67
Messalina 55, 56
Mettius Carus 23
Milico 46, 57, 58
Minucia 28, 29, 104
Mixidemo 67
Modestino 91, 110
Narcisso 55, 56
Nerone 22, 23, 56, 57, 58, 59, 114
Onorio 42, 43, 44, 60, 65, 66
Opimia 26, 27, 29, 74, 104
Oppia 27
Oppianico 37, 38
Orbinia 26, 27, 74, 104
Orosio 106
Paolo 20, 67
Papiniano 38, 39, 40, 90, 92, 97, 98
Petronio 22
Plancina 99, 100, 101, 102
Pleminio 83, 84
Pompeius Ferox Licinianus, Cnaeus 23
Pomptino, Caio 78
Postumio Albino, Spurio 70, 72, 73, 95
Procopio 66
Pseudo Asconio 15, 36, 47
Quintiliano 46
Quinziano 57, 58
Sabino 53, 54, 85
Sallustio 40, 41, 79, 80
Salvatore 46, 59
Sassia 37, 38, 39
Scevino 57, 58
Scribonii 47, 49
Seiano 21, 22, 55, 85
Seneca 18, 20, 22, 48, 57, 58
Senecione 57, 58
Serveo 100
Settimio Severo 97
Severi 61
Silla 34, 79
Statilio 80, 81
Stazio Albio Oppianico 37
Sulpicia 70
Svetonio 21, 41, 47, 54, 59, 115
Tacito 18, 20, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54,
56, 59, 85, 99, 102, 105, 108, 115
Tarquinio il Superbo 25
Tertulliano 14
Tiberio 18, 20, 21, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 85, 99, 101, 102, 108, 109,
114
Tito 19, 32, 59, 60, 78
Tizio Sabino 53
Ulpiano 13, 33, 60, 61, 62, 92
Valentiniano 23
Velleio Patercolo 47
Veranio 99
Vespasiano 59
Veturio Barro, Lucio 106
Vibio Sereno 52, 53
Vindicio 26
Vitellii 26
Vitellio 99, 100
Volusio Proculo 57, 58

QUADERNI DI ERGA-LOGOI

Collana diretta da Cinzia Bearzot

Gianpaolo Urso • *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*

Paolo A. Tuci • *La fragilità della democrazia. Manipolazione istituzionale ed eversione nel colpo di Stato oligarchico del 411 a.C. ad Atene*

Maria Federica Petracchia • *Indices e delatores nell'antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias*

Altri titoli dal catalogo LED:

G. Daverio Rocchi • *Città-stato e Stati federali della Grecia classica. Lineamenti di storia delle istituzioni politiche*

F. Conca - U. Criscuolo - R. Maisano • *Bisanzio. Storia e civiltà*

E. Gabba - D. Foraboschi - D. Mantovani - E. Lo Cascio - L. Troiani • *Introduzione alla storia di Roma*

S. Mollo • *La mobilità sociale a Brescia romana*

S. Bussi • *Economia e demografia della schiavitù in Asia Minore ellenistico-romana*

M.H. Hansen • *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*

G.L. Gregori • *Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana*

Camarina città greca. La tradizione scritta • Fonti raccolte e commentate da M. Mattioli

M. Cadario • *La corazza di Alessandro. Loricati di tipo ellenistico dal IV sec. a.C. al II sec. d.C.*

L.G. Perego • *Il territorio tarquiniese. Ricerche di topografia storica*

A. Bacchetta • *Oscilla. Rilievi sospesi di età romana*

E. Galletti • *Preziose sculture di età ellenistica e romana*

F. Giacobello • *Larari pompeiani. Iconografia e culto dei Lari in ambito domestico*

G. Adornato • *Akragas arcaica. Modelli culturali e linguaggi artistici di una città greca d'Occidente*

Scolpire il marmo. Importazioni, artisti itineranti, scuole artistiche nel Mediterraneo antico. Atti del Convegno di studio tenuto a Pisa, Scuola Normale Superiore. 9-11 Novembre 2009 • A cura di G. Adornato

Arte-Potere. Forme artistiche, istituzioni, paradigmi interpretativi. Atti del Convegno di studio tenuto a Pisa, Scuola Normale Superiore. 25-27 Novembre 2010
A cura di M. Castiglione e A. Poggio

Il diletto monte. Raccolta di saggi di filologia e tradizione classica • A cura di M. Gioseffi

Uso, riuso e abuso dei testi classici • A cura di M. Gioseffi

C. Nobili • *L'«Inno omerico a Hermes» e le tradizioni locali*

A. Però • *La statua di Atena. Agalmatofilia nella «Cronaca» di Lindos*

M. Fassino • *La tradizione manoscritta dell'«Encomio di Elena» e del «Plataico» di Isocrate*

Erga-Logoi. Rivista di storia, letteratura, diritto e cultura dell'antichità • e-journal
<http://www.ledonline.it/erga-logoi/>

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <http://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare notizie dettagliate sui volumi: di tutti si può consultare il sommario, spesso vengono date alcune pagine in lettura, di alcuni è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere acquistati on line.